

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.*

19.xxx

**Rapporto  
sulla politica economica esterna 2018  
e  
Messaggi concernenti accordi economici internazionali  
e  
Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2018**

del 16 gennaio 2019

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 7.1.1–7.1.6), di cui vi invitiamo a prendere atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo per approvazione nell'ambito di un messaggio il decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza nonché il decreto federale che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche alle appendici dell'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (n. 7.2).

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e in base all'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), all'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e all'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernenti le misure tariffali (n. 7.3), invitandovi ad approvare le misure ivi enumerate.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

## **Compendio**

### ***Obiettivi del Consiglio federale per il 2018***

*Nell'anno in rassegna il Consiglio federale si è nuovamente adoperato per migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai mercati internazionali e per consolidare e sviluppare le relazioni politiche ed economiche con l'UE (cfr. obiettivi del Consiglio federale 2018, indirizzo politico 1). L'anno in rassegna è stato contrassegnato da importanti sfide economiche. Come altre organizzazioni internazionali, anche l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno subito la pressione dovuta al riorientamento della politica economica esterna statunitense. La Svizzera si è sistematicamente impegnata, a diversi livelli, per preservare e rafforzare il sistema commerciale multilaterale normato. Inoltre, i negoziati con l'UE su un accordo istituzionale e il dialogo commerciale con il Regno Unito in merito alla sua uscita dall'UE (Brexit) hanno svolto un ruolo centrale per la politica economica esterna della Svizzera. A fine anno il Consiglio federale ha deciso di avviare consultazioni sull'esito dei negoziati concernenti l'accordo istituzionale. Con il Regno Unito sono state gettate le basi per proseguire nel migliore dei modi le relazioni economiche bilaterali all'indomani della Brexit. Infine, sono stati conclusi due accordi di libero scambio (ALS), con l'Ecuador e l'Indonesia, e l'ALS in vigore con la Turchia è stato interamente riveduto.*

*Questi e altri dossier di particolare importanza per la nostra politica economica esterna sono oggetto del presente rapporto (n. 2–6). Il capitolo introduttivo si concentra sulla crisi commerciale internazionale e sul margine di manovra del nostro Paese (n. 1).*

*Nel rapporto di gestione 2018 il Consiglio federale presenterà in dettaglio la realizzazione degli obiettivi di politica economica esterna. Una prima valutazione indica che questi obiettivi sono stati raggiunti.*

### ***Situazione e sviluppi economici nel mondo***

*Nell'anno in rassegna molte regioni hanno registrato tassi di crescita positivi. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno conosciuto un forte sviluppo, mentre nell'UE la crescita è leggermente rallentata rispetto all'anno precedente. Anche la Cina e l'India hanno registrato una solida progressione. Nonostante il sensibile aumento generale della pressione al rincaro, i tassi d'inflazione a livello internazionale sono rimasti contenuti. La disoccupazione negli Stati Uniti ha toccato minimi storici e in Europa è globalmente regredita.*

*Nel primo semestre la ripresa nella zona euro è proseguita, anche se in modo meno dinamico rispetto all'anno precedente. La crescita è stata ampiamente trainata dal commercio estero. L'economia interna ha continuato a essere sostenuta dalla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea e da una politica fiscale poco restrittiva. Il tasso di disoccupazione si è avvicinato al suo minimo storico del 2007. La ripresa ha inoltre avuto una vasta estensione geografica. La Germania ha vissuto una fase di alta congiuntura. La sua industria d'esportazione ha tratto vantaggio dalla situazione favorevole dell'economia mondiale. L'ampio utilizzo delle capacità di produzione e le condizioni di finanziamento favorevoli hanno spinto le imprese a investire. Nonostante le difficoltà politiche e strutturali, anche in Italia, Spagna e Francia l'attività economica ha segnato un andamento positivo. Nel Regno Unito la*

*crescita economica è risultata modesta a causa della persistente incertezza dovuta all'uscita dall'UE (n. 2.4). L'evoluzione degli investimenti delle imprese, in particolare, non ha soddisfatto le aspettative. L'economia britannica si è quindi discostata, almeno temporaneamente, dalla dinamica di crescita positiva registrata nell'UE. Dopo due anni di forte crescita, nell'anno in rassegna l'Europa ha conosciuto un netto rallentamento congiunturale, che nel secondo semestre ha interessato anche la Svizzera.*

*Intenzionati a normalizzare la propria politica monetaria, gli Stati Uniti hanno continuato ad aumentare progressivamente i tassi di riferimento. Il 1° gennaio è entrato in vigore il «Tax Cuts and Jobs Act», la più ambiziosa riforma fiscale statunitense degli ultimi 30 anni. Gli Stati Uniti hanno anche fissato nuove priorità in materia di politica commerciale: per ridurre i deficit della bilancia commerciale hanno adottato diverse misure di protezione e hanno rinegoziato alcuni ALS (n. 1.2.1). Per il Canada la diversificazione geografica dell'accesso ai mercati per le sue imprese rimane una priorità. Nell'anno in rassegna il Paese ha sviluppato le sue relazioni con l'area Asia-Pacífico firmando l'Accordo di partenariato transpacifico globale e progressista (CPTPP).*

*In America latina i grandi mercati di Argentina, Brasile e Messico hanno dovuto affrontare persistenti difficoltà di politica interna, che hanno ostacolato riforme di ampia portata e frenato la crescita. L'elezione presidenziale in Brasile, in particolare, ha alimentato grandi incertezze. Allo stesso tempo, la grave crisi economica attraversata dal Venezuela si è amplificata, con conseguenze su tutta la regione. L'economia argentina, dal canto suo, ha accusato un aggravamento della crisi monetaria.*

*La Cina ha rafforzato il suo impegno in materia di economia esterna. Adottando apposite misure, Pechino ambisce a fare del Paese, entro la fine del 2025, il leader in vari settori tecnologici d'importanza strategica. Parallelamente, attraverso l'iniziativa della nuova via della seta («One Belt, One Road Initiative»), il Paese del sol levante guida gli sforzi per aprire vie commerciali e di trasporto dirette verso il Medio Oriente, l'Africa, l'Europa, l'Asia sudorientale e oltre. Il Giappone, la Malaysia, Singapore e il Vietnam, con altri sette Paesi partner dell'Oceania e del continente americano, hanno firmato l'8 marzo il suddetto CPTPP, che sostituisce in parte il Partenariato transpacifico (TPP), fallito in quanto tale in seguito al ritiro degli Stati Uniti nel 2016.*

*Le due principali economie dell'Africa subsahariana, Nigeria e Sudafrica, hanno subito un rallentamento economico di ordine strutturale che ha compromesso considerevolmente le prospettive di crescita dell'intera regione. In Nigeria la sempre forte dipendenza dai ricavi da materie prime ha evidenziato l'urgenza di operare una diversificazione economica. Il Sudafrica ha visto aumentare il suo debito pubblico, tendenza che riconferma la necessità di un consolidamento fiscale, anche per altri Paesi della regione.*

*In Medio Oriente si sono imposti all'attenzione il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo sul nucleare con l'Iran e la conseguente reintroduzione di sanzioni da parte di Washington (n. 6.3).*

### **Situazione economica in Svizzera**

*Nella prima metà dell'anno il prodotto interno lordo (PIL) reale depurato dai valori stagionali in Svizzera è cresciuto a un ritmo superiore alla media. Nel confronto*

*internazionale la Svizzera figurava fra le economie con una crescita dinamica. A fronte dei tassi di crescita dello stesso trimestre dell'anno precedente, si osserva che il nostro Paese è riuscito ad allinearsi alla zona euro, che dallo «shock del franco forte», nel gennaio 2015, aveva messo a segno una crescita più sostenuta. La ripresa ha interessato maggiormente la congiuntura interna e il mercato del lavoro. Nell'anno in rassegna l'aumento del PIL è stato trainato in modo determinante dal settore dei servizi e da un forte aumento dell'occupazione.*

*Nel periodo considerato la digitalizzazione è stata un tema chiave della politica economica. Il 29 agosto il Consiglio federale, visti i risultati dell'indagine «Test digitale», ha deciso di esaminare in modo approfondito possibili misure volte a ridurre gli ostacoli che si frappongono ai modelli commerciali digitali per migliorare le condizioni quadro economiche. Per quanto riguarda gli effetti della digitalizzazione sull'occupazione, l'Esecutivo ritiene che la situazione del mercato del lavoro svizzero sia molto soddisfacente. Ad aprile ha stanziato altri 62 milioni di franchi per proseguire l'attuazione del piano d'azione per la digitalizzazione nel settore ERI nel periodo 2019–2020.*

## ***Contenuto del rapporto sulla politica economica esterna 2018 e prospettive per il 2019***

### ***Capitolo introduttivo: crisi del commercio internazionale e margine di manovra della Svizzera (n. 1)***

*Il capitolo introduttivo si occupa dell'escalation di misure e contromisure, adottate nell'anno in rassegna dalle grandi potenze commerciali, che pregiudicano gli scambi internazionali e rischiano di sfociare in una grave crisi commerciale e, quindi, economica a livello mondiale. Questi sviluppi potrebbero determinare un'interruzione del processo di liberalizzazione del commercio internazionale avviato nel 1947 con la conclusione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e del conseguente sviluppo del diritto commerciale multilaterale. Nonostante queste tensioni l'UE e il Giappone – unitamente alla Svizzera – continuano in prima linea a coltivare relazioni di libero scambio.*

*Le nuove tendenze protezionistiche nel commercio internazionale rappresentano serie sfide per la politica economica esterna della Svizzera: per un'economia di medie dimensioni come la nostra è indispensabile preservare il sistema commerciale multilaterale dell'OMC e partecipare attivamente al suo sviluppo. Parallelamente, la Svizzera deve perfezionare ed estendere con continuità i suoi altri strumenti di commercio estero, in particolare la sua rete di ALS, per evitare che le imprese svizzere siano discriminate rispetto ai loro concorrenti all'estero. Questo approccio include anche il mantenimento e l'estensione della via bilaterale con l'UE, in particolare attraverso la conclusione di un accordo istituzionale.*

*Le opportunità commerciali della Svizzera all'estero dipendono in gran parte dalle sue condizioni quadro di politica economica. Il Consiglio federale intende pertanto ridurre nel nostro Paese i dazi industriali e i costosi ostacoli tecnici al commercio e rafforzare la competitività della produzione agricola.*

### ***Relazioni economiche con l'UE (n. 2)***

*La Svizzera e l'UE stanno negoziando dal 2014 un accordo istituzionale volto a consolidare gli accordi di accesso al mercato esistenti e ad aprire la strada a nuovi accordi, ad esempio nel settore dell'energia elettrica (n. 2.1.1 e 2.1.2). Il 7 dicembre*

*il Consiglio federale ha preso atto dell'esito dei negoziati e ha deciso di avviare consultazioni sulla bozza di testo.*

*Le misure di protezione adottate dall'UE nell'anno in rassegna in risposta ai dazi statunitensi hanno implicato serie sfide per la Svizzera, che si è adoperata a diversi livelli per ridurre al minimo l'impatto di queste misure nei suoi confronti (n. 1.2.1).*

*Dopo che la Commissione europea, il 21 dicembre 2017, ha riconosciuto soltanto fino al 31 dicembre 2018 l'equivalenza del quadro giuridico e del dispositivo di sorveglianza applicabili alle borse svizzere, il Consiglio federale ha raddoppiato nell'anno in rassegna gli sforzi per ottenere un'equivalenza a tempo indeterminato e per garantire la certezza del diritto. Il 30 novembre il Governo ha inoltre approvato un'apposita misura a tutela dell'infrastruttura borsistica svizzera qualora il prolungamento dell'equivalenza ci venisse negato (n. 2.1.3). La Svizzera ha discusso la misura dell'UE anche nel contesto dell'OMC. Il 17 dicembre la Commissione europea ha comunicato che riconfermerà il riconoscimento dell'equivalenza per un periodo limitato dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.*

*Tenuto conto dei riscontri ampiamente positivi raccolti nel corso della consultazione, il 28 settembre il Consiglio federale ha deciso di trasmettere al Parlamento il messaggio concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea. Il 29 novembre il Consiglio degli Stati ha approvato il contributo a grande maggioranza. I fondi verranno però versati unicamente se l'UE non adotterà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera (n. 2.2).*

*Nel quadro del suo dialogo con il Regno Unito, la Svizzera ha trovato un'intesa con questo Paese sulle grandi linee delle nuove relazioni contrattuali che reggeranno le relazioni economiche bilaterali dopo la Brexit (n. 2.4).*

### **Organizzazioni e accordi economici internazionali (n. 3)**

*Nell'anno in rassegna l'OMC ha particolarmente risentito della crisi commerciale internazionale (n. 1 e 3.1.1). In questo contesto sono state lanciate diverse iniziative di riforma per preservare e rafforzare il sistema commerciale multilaterale consolidato dall'OMC. Le misure e le contromisure adottate dagli Stati Uniti e da altri Stati nel periodo in questione sono oggetto di diverse procedure di composizione delle controversie in seno all'OMC. Anche la Svizzera ha avviato una procedura di questo tipo in merito ai dazi statunitensi sull'acciaio e l'alluminio.*

*La Svizzera ha sviluppato e approfondito con successo la sua rete di ALS (n. 3.2.1 e 7.1.2-7.1.3). Nel mese di giugno, nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), sono stati firmati un ALS con l'Ecuador e l'ALS aggiornato con la Turchia. Sono inoltre entrati in vigore i nuovi ALS con la Georgia e le Filippine. A dicembre è stato firmato l'ALS tra l'AELS e l'Indonesia. Parallelamente sono proseguiti i negoziati con diversi Paesi partner per la conclusione di accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) (n. 3.2.2 e 7.1.4). Si è inoltre fatto frequente ricorso ad altri importanti strumenti della diplomazia economica svizzera (missioni economiche, incontri di lavoro bilaterali e riunioni di commissioni economiche miste; n. 3.2.3 e 7.1.5).*

### **Gestione d'impresa sostenibile e responsabile (n. 4)**

*Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha attribuito grande importanza all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (n. 4.1) e, in particolare, alla revisione del capitolo modello dell'AELS sul commercio e lo sviluppo sostenibile,*

*che lega la politica economica esterna della Svizzera alle esigenze dello sviluppo sostenibile (n. 4.2).*

*L'attuazione dei piani d'azione svizzeri in materia di responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility, RSI) e nei settori dell'economia, dei diritti umani e dell'«economia verde» è proseguita, contribuendo a diffondere e consolidare nell'opinione pubblica il concetto di responsabilità sociale d'impresa (n. 4.3).*

### **Cooperazione economica allo sviluppo (n. 5)**

*Insieme agli altri 189 Stati membri della Banca mondiale, la Svizzera finanziaria un aumento di capitale complessivo di 13 miliardi di dollari. In futuro l'assegnazione delle risorse di questo fondamentale istituto di sviluppo avverrà in base a nuovi criteri (n. 5.2).*

*Nell'anno in rassegna è stato interamente costituito il fondo «Loans for Growth Fund», sviluppato in collaborazione con attori economici privati in Svizzera, che mobilita investimenti privati per finanziare le attività di piccole e medie imprese (PMI) locali.*

*La Svizzera si impegna anche nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo per agevolare la digitalizzazione in un mondo del lavoro in continuo mutamento (n. 5.3). Su iniziativa del nostro Paese, la Banca mondiale ha pubblicato un rapporto ad hoc sullo sviluppo.*

### **Controlli all'esportazione e sanzioni (n. 6)**

*Il 31 ottobre il Consiglio federale ha deciso di rinunciare al previsto adeguamento dei criteri di autorizzazione per le esportazioni di materiale bellico (n. 6). Nel corso della sessione autunnale il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del Gruppo PBD che chiedeva di trasferire i criteri di autorizzazione dall'ordinanza alla legge sul materiale bellico e di allineare i criteri di rifiuto sanciti dalla legge sul controllo dei beni a duplice impiego a quelli validi per le esportazioni di materiale bellico. Il 27 giugno il Consiglio federale ha inoltre approvato il suo messaggio concernente la modifica della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, che consentirà di trasporre nella legge l'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili emanata il 13 maggio 2015 (n. 6.2).*

*L'8 maggio gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dall'Accordo sul nucleare con l'Iran (il cosiddetto «Joint Comprehensive Plan of Action», JCPOA) (n. 6.3) e, successivamente, reintrodotta le sanzioni temporaneamente sospese nei confronti dell'Iran. Ciò ha avuto conseguenze immediate per le imprese svizzere che intrattengono relazioni commerciali con l'Iran. Nell'anno in rassegna, inoltre, si sono imposte all'attenzione le sanzioni contro la Corea del Nord, il Myanmar, la Russia, la Siria, l'Ucraina e il Venezuela.*

### **Prospettive per l'anno prossimo**

*Il commercio internazionale è contrassegnato da un'escalation di misure protezionistiche e di contromisure tra le grandi potenze commerciali. Organizzazioni internazionali affermate come l'OMC e l'OCSE sono esposte a forti pressioni dovendo intraprendere riforme in presenza di interessi contrastanti. Il rischio di una frattura pregiudica lo sviluppo storico della liberalizzazione del commercio e il suo*

*disciplinamento nel quadro del diritto commerciale multilaterale. La Svizzera, che attribuisce grande importanza alle future riforme dell'OMC intese a preservare e sviluppare il sistema commerciale mondiale, sosterrà questi sforzi insieme ad altri Paesi animati dalla stessa volontà.*

*Sviluppare la rete di accordi di libero scambio e migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai mercati esteri restano importanti pilastri della politica economica esterna. L'accento sarà posto sulla negoziazione di un ALS con il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Il Consiglio federale auspica inoltre di poter avviare colloqui esplorativi su un possibile ALS con gli Stati Uniti. Questi sforzi saranno completati dal costante aggiornamento e dall'estensione degli APPI svizzeri nonché dalla riforma dei meccanismi di composizione delle controversie tra investitori e Stati portata avanti nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).*

*Nella primavera 2019 il Consiglio federale esaminerà i risultati delle consultazioni sul testo dell'Accordo con l'UE. Si impegnerà affinché gli accordi bilaterali esistenti con l'EU vengano consolidati e modernizzati in tempo utile e si occuperà dell'eventuale aggiornamento dell'ALS bilaterale del 1972. Con l'avvicinarsi della Brexit l'UE si trova ad affrontare grandi sfide interne. L'anno prossimo il Consiglio federale si adopererà in particolare per garantire un proseguimento per quanto possibile ininterrotto delle relazioni economiche con il Regno Unito e per consentirne lo sviluppo.*

*Per quanto riguarda il commercio sostenibile e la RSI, nel 2019 l'Esecutivo redigerà un rapporto sull'attuazione del piano d'azione RSI e, se necessario, procederà all'aggiornamento di quest'ultimo. Lo stesso dicasi per il rapporto sulle imprese e sui diritti umani.*

*A febbraio 2019 il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento il suo messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023. La promozione economica della Confederazione vuole permettere alle PMI e alle regioni di cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Punta a migliorare le condizioni quadro, a promuovere la piazza economica svizzera e a rafforzarne la presenza sui mercati esteri.*

*Nel quadro del programma di trasformazione DaziT si intendono digitalizzare le formalità doganali ai due lati delle frontiere. In tale contesto il Consiglio federale mira a modificare di conseguenza gli accordi sugli uffici a controlli nazionali abbinati.*

*Il Consiglio federale seguirà l'attuazione dell'iniziativa della nuova via della seta lanciata dalla Cina e difenderà, attraverso un dialogo costruttivo con la Cina e i Paesi coinvolti, gli interessi economici della Svizzera e il rispetto delle norme internazionali.*

*Renderà inoltre conto al Parlamento dello stato di attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020.*

# Indice

<b>Compendio</b>	<b>2</b>
<b>1 Crisi del commercio internazionale e margine di manovra della Svizzera</b>	<b>11</b>
1.1 Sviluppo e importanza del sistema commerciale internazionale normato dagli anni 1930	11
1.1.1 Sviluppo del sistema commerciale multilaterale e riduzione dei dazi doganali a livello mondiale	12
1.1.2 Sfide dopo il 2000	12
1.1.3 Importanza economica del commercio internazionale	14
1.1.4 Sviluppo sostenibile	15
1.2 Nuovi conflitti commerciali e contromisure	16
1.2.1 Ricomparsa del protezionismo tariffario	16
1.2.2 Contromisure	17
1.3 Ripercussioni per la politica economica esterna della Svizzera	18
1.3.1 Salvaguardia e riforma del sistema commerciale multilaterale	18
1.3.2 Mantenimento ed estensione della via bilaterale con l'UE	19
1.3.3 Estensione e approfondimento della rete di accordi commerciali preferenziali	20
1.3.4 Quadro economico generale in Svizzera	21
1.4 Conclusioni	23
<b>2 Relazioni economiche con l'UE</b>	<b>24</b>
2.1 Sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con l'UE	24
2.1.1 Negoziati per un accordo istituzionale	25
2.1.2 Mantenimento e sviluppo dell'accordo di accesso al mercato	25
2.1.3 Equivalenza delle borse	27
2.2 Contributo della Svizzera a determinati Paesi dell'UE	27
2.3 Mercato unico digitale dell'UE	28
2.4 Brexit	29
<b>3 Organizzazioni e accordi economici internazionali</b>	<b>30</b>
3.1 Organizzazioni internazionali	30
3.1.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	30
3.1.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e G20	31
3.2 Accordi economici bilaterali	32
3.2.1 Accordi di libero scambio	32
3.2.2 Accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti	33
3.2.3 Commissioni economiche miste	33
<b>4 Gestione d'impresa sostenibile e responsabile</b>	<b>34</b>
4.1 L'Agenda 2030 come riferimento per lo sviluppo sostenibile	34
4.2 Commercio e sviluppo sostenibile negli ALS	34
4.3 Responsabilità sociale d'impresa	35
4.3.1 Importanza del dovere di diligenza	35
4.3.2 Piani d'azione della Confederazione	36
4.3.3 Linee guida OCSE e punto di contatto nazionale	37

<b>5</b>	<b>Cooperazione economica allo sviluppo</b>	<b>37</b>
5.1	Attuazione del messaggio sulla la cooperazione internazionale 2017–202038	
5.2	Aumento del capitale della Banca mondiale	38
5.3	Digitalizzazione e cambiamenti sul mercato del lavoro	39
5.4	Finanziamenti sostenibili	39
<b>6</b>	<b>Controlli all’esportazione e sanzioni</b>	<b>40</b>
6.1	Revisione parziale dell’ordinanza sul materiale bellico	40
6.2	Evitare gli abusi dei beni svizzeri per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili	40
6.3	Sanzioni	40
6.3.1	Ripercussioni extraterritoriali delle sanzioni statunitensi	40
6.3.2	Sanzioni nei confronti dell’Iran	41
6.3.3	Sanzioni nei confronti dell’Ucraina e la Russia	41
6.3.4	Sanzioni nei confronti della Corea del Nord	41
6.3.5	Sanzioni nei confronti del Venezuela	42
6.3.6	Sanzioni nei confronti della Siria	42
6.3.7	Sanzioni nei confronti del Myanmar	42
<b>7</b>	<b>Allegati al rapporto sulla politica economica esterna</b>	<b>43</b>
7.1	Allegati per conoscenza	43
7.1.1	Temi trattati in seno all’OMC	44
7.1.2	Negoziati di libero scambio correnti	44
7.1.3	Incontri dei Comitati misti istituiti dagli ALS vigenti	45
7.1.4	Negoziati bilaterali sulla protezione degli investimenti	48
7.1.5	Missioni economiche, incontri di lavoro bilaterali e incontri delle commissioni economiche miste	50
7.1.6	Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	53
7.2	Allegati per approvazione	

Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza nonché l’autorizzazione per il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell’Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza (disegno)

Decreto federale che autorizza il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell’Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza

### 7.3 Rapporto sulle misure tariffali adottate nel 2018

#### **Elenco delle abbreviazioni**

# Rapporto

## 1 Crisi del commercio internazionale e margine di manovra della Svizzera

*Il commercio internazionale è contrassegnato da un'escalation di misure protezionistiche tra le grandi potenze commerciali che stanno innescando una serie di contromisure e di ricorsi all'OMC.*

*Sebbene queste misure siano in parte riconducibili a motivi tattici, si pone tuttavia la seria questione di un possibile allontanamento dal sistema commerciale multilaterale dell'OMC.*

*Comunque sia, questi sviluppi rischiano di provocare una grave crisi commerciale, e quindi economica, di portata internazionale. Potrebbero di fatto determinare un'interruzione del processo di liberalizzazione del commercio internazionale avviato nel 1947 con la conclusione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e del conseguente sviluppo del diritto commerciale multilaterale. Allo stesso tempo, nonostante queste tensioni, l'UE e il Giappone, in particolare, ma anche la Svizzera, continuano a coltivare le loro relazioni di libero scambio e, in controtendenza agli avvenimenti in atto, hanno stipulato nuovi accordi preferenziali bilaterali e regionali.*

*A causa del suo mercato interno ridotto e della sua forte internazionalizzazione, la Svizzera dipende molto più delle grandi economie dal commercio internazionale. Inoltre, viste le sue dimensioni modeste, in sede di negoziazione può fare solo limitatamente leva sulle misure di politica economica esterna. È quindi maggiormente vincolata a un quadro normativo multilaterale e deve poter contare sul rispetto del diritto commerciale internazionale da parte di tutti i contraenti. Sarebbe pertanto più toccata da un eventuale riassetto dell'ordinamento commerciale multilaterale.*

*La politica economica esterna svizzera è dunque messa a dura prova su più fronti. Affinché il nostro Paese possa continuare ad avere voce in capitolo nei negoziati, è indispensabile che il sistema commerciale multilaterale dell'OMC venga preservato e ulteriormente sviluppato. Un sistema di questo tipo ha il dovere di limitare il «diritto del più forte», di trovare risposte agli interrogativi odierni in materia commerciale – ad esempio nel settore della digitalizzazione – e di contribuire allo sviluppo sostenibile. Da parte sua, la Svizzera deve impedire che l'assenza di accordi di libero scambio penalizzi i suoi esportatori rispetto ai loro concorrenti sui principali mercati. In tale ottica è essenziale ampliare e approfondire le relazioni di libero scambio esistenti. Le opportunità della Svizzera sul piano della politica esterna dipendono molto anche dalla sua politica interna. Per mantenere e rinsaldare la sua forte capacità di adattamento in un contesto internazionale in costante mutamento la Svizzera dovrà continuare a sviluppare le condizioni quadro della sua economia.*

### 1.1 Sviluppo e importanza del sistema commerciale internazionale normato dagli anni 1930

A causa del suo mercato interno relativamente piccolo, l'economia svizzera è fortemente integrata nel commercio internazionale.

Essa dipende quindi in particolar modo dallo sviluppo del sistema commerciale multilaterale normato, che ha finora saputo sfruttare con successo come nazione esportatrice. Le regole dell'ordinamento commerciale multilaterale garantiscono la certezza del diritto necessaria per

pianificare gli scambi e tutelare il commercio internazionale da misure protezionistiche dannose.

### **1.1.1 Sviluppo del sistema commerciale multilaterale e riduzione dei dazi doganali a livello mondiale**

Il sistema commerciale multilaterale che conosciamo oggi si è sviluppato gradualmente dopo la Seconda guerra mondiale. In seguito ai disastrosi effetti del protezionismo degli anni 1930, 23 Paesi hanno sottoscritto, nel 1947, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)<sup>1</sup>. Nel 1966 la Svizzera vi ha aderito come membro a pieno titolo.

Il GATT, che sanciva norme commerciali, è diventato un'efficace piattaforma negoziale. Tra il 1947 e il 1994, nel corso di otto turni negoziali, i dazi che gravavano sui beni industriali tra gli Stati contraenti sono stati ridotti in modo sostanziale e vincolante dal punto di vista del diritto internazionale. I dazi applicati ai prodotti agricoli e in altri settori ad alta intensità di manodopera, in particolare in quello tessile, sono però rimasti a lungo esclusi dalle trattative. Solo nel 1994, con la conclusione dell'Uruguay Round, sono stati infine integrati insieme ad altre disposizioni nel quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)<sup>2</sup> istituita nello stesso anno. Alcuni Paesi in via di sviluppo hanno beneficiato di norme meno vincolanti in materia di tariffe doganali.

Negli ultimi decenni gli accordi di libero scambio (ALS) regionali e le misure di liberalizzazione unilaterali hanno permesso di ridurre in modo significativo i dazi all'importazione a livello mondiale. I dazi medi applicati nel mondo sono progressivamente calati, passando dal 14 per cento del 1990 al 5 per cento circa di oggi. Quasi la metà degli scambi globali si svolge attualmente in franchigia doganale. Anche dopo la crisi economica e finanziaria del 2008 non si è osservato un ritorno a misure commerciali tariffali<sup>3</sup>. Oggi gli unici dazi all'importazione di rilievo riguardano il commercio di prodotti agricoli. Per quanto concerne i prodotti non agricoli, solo alcuni Paesi in via di sviluppo o emergenti prelevano ancora dazi elevati, che oltre a essere un'importante fonte di reddito per i loro governi servono anche a tutelare la loro industria nazionale.

### **1.1.2 Sfide dopo il 2000**

L'istituzione dell'OMC, nel 1994, è avvenuta in un'epoca di accelerata globalizzazione e frammentazione delle catene di valore transfrontaliere<sup>4</sup>. L'approfondimento delle relazioni commerciali mondiali ha rafforzato l'esigenza di un quadro normativo internazionale che tenesse maggiormente conto delle regolamentazioni oltre confine (p. es. prescrizioni tecniche), includendo anche i servizi e gli investimenti. Inoltre, con l'intensificarsi del trasferimento di tecnologie, la protezione della proprietà intellettuale ha assunto maggiore importanza.

L'OMC ha parzialmente considerato questi sviluppi. Per quanto riguarda gli scambi di merci sono stati tra l'altro stipulati accordi multilaterali sugli ostacoli tecnici al commercio e sulle sovvenzioni che in precedenza venivano conclusi sul piano plurilaterale ed erano pertanto validi solo per una parte dei membri del GATT. Il sistema commerciale multilaterale è inoltre

<sup>1</sup> Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (RS **0.632.21**).

<sup>2</sup> Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS **0.632.20**).

<sup>3</sup> World Integrated Trade Solution (WITS), [www.wits.worldbank.org](http://www.wits.worldbank.org).

<sup>4</sup> Cfr. «Rafforzare la competitività della Svizzera nelle catene globali del valore», n. 1 del rapporto del Consiglio federale del 14 gennaio 2015 sulla politica economica esterna 2014 (FF **2015** 1273).

stato esteso ai servizi (GATS<sup>5</sup>) e alla protezione della proprietà intellettuale (TRIPS<sup>6</sup>). Tuttavia, l'estensione e l'approfondimento delle norme multilaterali su questi temi, che vanno oltre le riduzioni tariffarie (alla frontiera) e riguardano normative interne (oltre frontiera), sono sempre stati molto controversi.

### **Negoziati in stallo all'OMC**

Dopo lunghi e difficili negoziati durati diversi anni, il ciclo negoziale di Doha lanciato nel 2001, che mirava al proseguimento dell'Uruguay-Round<sup>7</sup> e a uno sviluppo sostanziale dell'OMC focalizzato in particolare sui Paesi in via di sviluppo, non è andato a buon fine. A posteriori sono individuabili diverse cause di questa crescente difficoltà dell'OMC di concludere accordi. L'ascesa economica di importanti Paesi emergenti, inclusa la Cina, e il forte aumento delle adesioni all'OMC hanno rallentato i processi decisionali. I Paesi economicamente avanzati si sono inoltre mostrati meno propensi ad accettare compromessi, anche perché alcuni Paesi in via di sviluppo avevano già eliminato in modo unilaterale le loro barriere doganali per difendere i propri interessi economici.

Molti dei nuovi membri dell'OMC, ora più determinati, adottano una posizione difensiva e chiedono eccezioni forfetarie di ampia portata – un cosiddetto trattamento speciale e differenziato – per la negoziazione di nuovi accordi. Altri membri pretendono anche dai Paesi in via di sviluppo una maggiore certezza giuridica nelle relazioni commerciali e sono disposti ad accettare eccezioni solo se giustificate dallo stato di sviluppo effettivo dei Paesi in questione. A ciò si aggiunge che in molti Paesi la crisi economica e finanziaria del 2008 ha ridotto il margine di manovra politico-commerciale, che avrebbe consentito di accordare le concessioni necessarie per concludere con successo il ciclo di Doha. Per questi motivi gli ALS preferenziali stipulati a livello bilaterale o regionale si sono rivelati la via più facile e rapida per dischiudere nuovi mercati e stipulare accordi su nuovi temi.

### **Misure di protezione commerciale**

Negli ultimi anni alcuni membri dell'OMC si sono ripetutamente avvalsi del diritto di adottare misure di protezione commerciale per rispondere a esportazioni deprezzate irregolarmente (pratica dei dazi compensativi) o per tutelare l'industria da un forte aumento di importazioni dannose (dazi protezionistici). Fra queste misure di difesa, la principale è costituita dai dazi antidumping. Tra il 2016 e il 2017 sono state introdotte 294 misure compensative di questo tipo, gran parte delle quali da Stati Uniti e India, rivolte in prevalenza contro importazioni provenienti dalla Cina<sup>8</sup>.

I Paesi interessati dalle misure di protezione commerciale ne contestano spesso la legalità, anche davanti agli organi di composizione delle controversie dell'OMC. La Svizzera rinuncia per principio ad adottare simili misure di difesa ritenendo che possano tutt'al più produrre effetti a breve termine, ma che a lungo termine nuocciano alla competitività della sua economia nazionale. Poiché l'economia svizzera è fortemente integrata nelle catene di valore mondiali, il rincaro delle importazioni che ne deriverebbe si ripercuoterebbe sui fattori di produzione dei beni d'esportazione, rendendo tali beni meno competitivi. Le numerose imprese che realizzano un importante fatturato all'estero, ma i cui sbocchi nel mercato interno sono limitati, ne trarrebbero soltanto minimi vantaggi.

<sup>5</sup> RS 0.632.20, allegato 1B: Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

<sup>6</sup> RS 0.632.20, allegato 1C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

<sup>7</sup> Diversi accordi dell'OMC del 1994, come l'Accordo agricolo (art. 20) e il GATS (art. XIX par. 1), richiedono un proseguimento dei negoziati.

<sup>8</sup> OMC, Trade Report on G20 Trade Measures, 4 luglio 2018.

## **Ostacoli non tariffari al commercio**

Stando al Segretariato dell'OMC<sup>9</sup>, è probabile che con l'eliminazione delle misure tariffali le politiche protezionistiche si siano parzialmente riorientate verso misure non tariffali. Queste comprendono tutte le misure statali non tariffali, incluse le prescrizioni tecniche (p. es. gli standard minimi applicabili agli apparecchi tecnici in materia di consumo energetico) e le sovvenzioni (p. es. per la promozione della piazza economica), che influiscono sui prezzi o sui quantitativi di beni e servizi scambiati su scala internazionale. Visti la loro varietà e il loro effetto piuttosto indiretto sul commercio, queste misure e le loro conseguenze in termini protezionistici sono difficili da valutare.

La legislazione commerciale internazionale accorda a questi Paesi la facoltà di adottare misure di politica sanitaria e ambientale volte a garantire un livello di protezione adeguato. Queste misure possono tuttavia celare scopi protezionistici o avere effetti collaterali d'intralcio al commercio, di per sé evitabili ma che possono essere intenzionalmente indotti o tollerati (cosiddetto protezionismo camuffato). Spesso anche la sola mancanza di coordinamento a livello internazionale genera costi elevati per il commercio; è il caso, ad esempio, se vari Paesi perseguono uno stesso obiettivo con normative diverse. L'adempimento di prescrizioni statali quali l'obbligo di fornire prove di conformità comporta costi che, in proporzione, vanno a gravare sulle PMI più che sulle grandi imprese<sup>10</sup>.

### **1.1.3 Importanza economica del commercio internazionale**

Gli sviluppi tecnologici, unitamente alla riduzione del protezionismo e alla progressiva integrazione delle catene di valore mondiali che ne risulta, hanno determinato negli ultimi decenni una crescita sostenuta del commercio globale. Tra il 1960 e l'inizio della crisi finanziaria del 2007 gli scambi mondiali di beni e servizi sono aumentati in media di circa il doppio rispetto al prodotto interno lordo (PIL) globale.

Questo incremento del commercio mondiale ha contribuito alla crescita economica nel mondo e in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Secondo i dati della Banca mondiale (al netto dell'inflazione e del potere d'acquisto), la quota della popolazione mondiale che vive con meno di 1,9 dollari al giorno è scesa dal 35 per cento circa nel 1990 a meno dell'11 per cento nel 2013<sup>11</sup>. Nei Paesi in via di sviluppo si osserva un aumento dei redditi della fascia più povera della popolazione. Come confermano anche gli studi del Fondo monetario internazionale, è ormai assodato che questo aumento è strettamente connesso, per il 20 per cento più povero della popolazione, all'apertura della politica commerciale<sup>12</sup>.

Anche in Svizzera, tra il 1980 e il 2017, le esportazioni sono aumentate in media del 3,6 per cento all'anno, e nello stesso periodo il PIL è cresciuto dell'1,7 per cento. Dal 1980 la quota del commercio estero (quota delle esportazioni e delle importazioni di beni [oro escluso] e servizi rispetto a PIL) è salita dal 69 al 93 per cento<sup>13</sup>. Queste cifre evidenziano l'importanza del commercio estero per la Svizzera. Secondo le stime disponibili, oltre alle grandi imprese, spesso multinazionali, due terzi delle PMI presenti in Svizzera operano a livello

<sup>9</sup> OMC, Trade Policy Substitution, documento di lavoro dell'OMC n. ERS/2014-18, 2014.

<sup>10</sup> Cfr. OCSE, Estimating Ad Valorem Equivalents of Non-Tariff Measures, documento di lavoro dell'OMC sulla politica commerciale, n. 215, 2018.

<sup>11</sup> Banca mondiale, World Development Indicators, <http://datatopics.worldbank.org/sdgs/>.

<sup>12</sup> FMI / Gruppo della Banca mondiale / OMC, Making Trade an Engine of Growth for All: The Case for Trade and for Policies to Facilitate FAdjustment, 2017.

<sup>13</sup> SECO, Stima trimestrale del PIL [31.05.2018], merci e servizi, esclusi oro in lingotti e altri metalli preziosi, monete, pietre preziose e semipreziose nonché oggetti d'arte e di antiquariato.

internazionale<sup>14</sup>. Circa tre quarti delle persone occupate lavorano in imprese in cui il commercio internazionale ha una certa importanza<sup>15</sup>.

La Svizzera è quindi molto più integrata di altri Paesi nella rete degli scambi internazionali. Nel 2016 le quote del commercio estero negli Stati Uniti (27 %), nel Regno Unito (59 %) e persino in Germania (84 %) erano nettamente inferiori rispetto a quella svizzera<sup>16</sup>. Questi sviluppi hanno inciso positivamente sul tenore di vita degli Svizzeri. Secondo uno studio della Fondazione Bertelsmann, in Germania, nel periodo 1990–2016 la Svizzera ha registrato i maggiori incrementi del reddito pro capite dovuto alla globalizzazione e ha così beneficiato più degli altri dell'integrazione nel commercio mondiale<sup>17</sup>.

L'apertura delle frontiere intensifica la concorrenza e accelera il cambiamento strutturale imperniato soprattutto sulla tecnologia. Per poter sopravvivere le imprese che operano su scala internazionale devono restare particolarmente competitive. Questa dinamica si rispecchia nel mercato del lavoro, dove i costi di adeguamento per la popolazione (formazione e perfezionamento, specializzazione, flessibilità del lavoro) sono ben visibili. Anche in Svizzera è in atto un cambiamento strutturale, finora gestito con successo. L'occupazione è notevolmente aumentata e il tasso di disoccupazione resta basso. Tuttavia, nel nostro come in altri Paesi, il cambiamento strutturale è dovuto in primo luogo alla crescita demografica e al progresso tecnologico più che alla progressione del commercio estero e, quindi, alla globalizzazione<sup>18</sup>.

## 1.1.4 Sviluppo sostenibile

A partire dagli anni 2000 la governance globale dello sviluppo sostenibile ha assunto maggiore importanza<sup>19</sup>. Gli sforzi internazionali si sono tradotti, nel 2015, nell'adozione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDGs). Molti degli obiettivi fissati in questo contesto hanno un legame diretto con la politica commerciale e d'investimento internazionale. La principale sfida consiste però nel migliorare, da un lato, la coerenza e le convergenze tra i quadri normativi internazionali in materia ambientale e sociale e, dall'altro, il commercio e gli investimenti.

Da una parte occorre sostenere gli effetti positivi del commercio e degli investimenti internazionali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. L'importante è permettere a una fetta di popolazione il più possibile ampia di beneficiare della crescita economica e dei posti di lavoro supplementari che si vengono a creare. Il commercio e gli investimenti internazionali possono inoltre contribuire alla realizzazione degli obiettivi ambientali attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e un accesso agevolato a tecnologie efficienti.

D'altra parte gli obiettivi di sostenibilità possono servire a migliorare la coerenza globale tra le politiche commerciali e d'investimento internazionali e limitare in tal modo gli effetti negativi. Questi processi possono essere sostenuti adottando disposizioni in materia di sostenibilità negli ALS regionali e bilaterali e negli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti. In seno all'OMC vengono affrontate soprattutto le convergenze

<sup>14</sup> Credit Suisse, Fattori di successo per le PMI svizzere: prospettive e sfide nell'export, 2014.

<sup>15</sup> Statistica strutturale delle imprese (STATENT), Ufficio federale di statistica (UST).

<sup>16</sup> Merci e servizi; Banca mondiale, World Development Indicators, [www.datatopics.worldbank.org](http://www.datatopics.worldbank.org). Per la Svizzera la quota del commercio estero, incluso l'oro non monetario e gli oggetti di valore, ammonta al 120 %.

<sup>17</sup> Fondazione Bertelsmann, Globalisierungsreport 2018: Wer profitiert am stärksten von der Globalisierung?, 2018.

<sup>18</sup> SECO, Les causes et effets dus au changement structurel sur le marché du travail suisse, 2017.

<sup>19</sup> Cfr. «Sostenibilità della politica economica esterna», n. 1 del rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009 (FF 2010 393).

tra commercio e ambiente mentre, per mancanza di consensi, non si registrano progressi nel settore sociale.

Gli sforzi compiuti per introdurre nelle norme che reggono il commercio internazionale ulteriori disposizioni a scopi sociali o ecologici suscitano diffidenza e resistenze, specialmente da parte dei Paesi in via di sviluppo o emergenti, che sospettano un «protezionismo camuffato». Dal canto loro questi Paesi chiedono un trasferimento di sapere e tecnologie facilitato, un accesso preferenziale ai mercati e un sostegno finanziario per lo sviluppo delle loro economie.

La Confederazione prevede anche una serie di misure volte a promuovere il commercio e gli investimenti sostenibili, fra cui il rafforzamento delle norme internazionali in materia ambientale e sociale, l'incentivazione di acquisti pubblici sostenibili da parte di aziende statali e parastatali, la cooperazione economica allo sviluppo e la promozione di norme internazionali per la gestione responsabile d'impresa (n. 4.2) nonché di iniziative del settore privato.

## **1.2 Nuovi conflitti commerciali e contromisure**

Le cause della recente escalation di misure commerciali restrittive sono molteplici e vanno ricondotte anche agli sviluppi degli ultimi anni, che hanno reso sempre più difficile, a livello multilaterale, trovare un equilibrio tra i diversi interessi e aggiornare il sistema di accordi (n. 1.1.2). I motivi sono da ricercare nel rapido cambiamento del commercio mondiale, unito a catene di valore internazionali sempre più interdipendenti, nel crescente influsso dei Paesi emergenti e nella forte pressione all'adeguamento strutturale indotta dal progresso tecnico, che interessa in misura diversa i vari settori e Paesi. Di conseguenza, le posizioni dei membri dell'OMC si sono progressivamente distanziate le une dalle altre, accrescendo le tensioni commerciali.

Un fattore importante è la critica espressa dagli Stati Uniti e condivisa da altri membri dell'OMC (fra cui l'UE e il Giappone) nei confronti della politica economica e commerciale cinese<sup>20</sup>, legata anche al ruolo importante e persino crescente dello Stato in vari settori dell'economia nazionale. Allo stesso tempo, nonostante la progressiva liberalizzazione, gli investimenti diretti esteri in Cina continuano a essere sottoposti a restrizioni poco trasparenti e a una scarsa protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che può spingersi fino al trasferimento forzato di tecnologie).

### **1.2.1 Ricomparsa del protezionismo tariffario**

La recente escalation è stata innescata dai nuovi dazi introdotti dagli Stati Uniti all'inizio del 2018, sui pannelli fotovoltaici e sulle lavatrici come anche sui prodotti di acciaio e di alluminio, per i quali gli USA si richiamano alla protezione della sicurezza nazionale. Queste misure riguardano sia le esportazioni dirette svizzere che le esportazioni da altri Paesi (in particolare l'UE) comprendenti fattori produttivi provenienti dalla Svizzera. Gli USA hanno inoltre introdotto dazi mirati sulle importazioni provenienti dalla Cina.

Contro queste misure degli Stati Uniti, probabilmente dovute anche a motivi tattici in vista di nuovi negoziati bilaterali, diversi importanti partner commerciali, fra cui il Canada, la Cina, il Messico, la Turchia e l'UE, hanno reagito adottando contromisure e introducendo a loro volta dazi all'importazione di merci provenienti dagli USA, mentre la Svizzera si è astenuta. Oltre a queste contromisure, alcuni partner commerciali hanno adottato ulteriori misure di

<sup>20</sup> Cfr. OMC, Esame delle politiche commerciali cinesi dell'11 e del 13 luglio 2018 ([www.wto.org](http://www.wto.org) > Topics > Trade Policy Reviews > Chronological list of reviews since 1995).

protezione commerciale per tutelare le loro industrie dalle merci che a causa dei dazi statunitensi sono state di fatto escluse dall'enorme mercato americano e che rischiano di essere riversate su altri mercati. Queste misure di difesa hanno una vasta portata essendo applicabili a importazioni da qualsiasi Paese.

Per la Svizzera sono particolarmente importanti le misure di protezione adottate dall'UE nell'anno in rassegna nel settore dell'acciaio. Nel periodo 2013–2017 era stato destinato all'UE in media il 95 per cento delle esportazioni svizzere di acciaio. Dal 19 luglio 2018 le importazioni nell'UE che superano i contingenti d'importazione stabiliti sono soggette a un dazio del 25 per cento. Dall'autunno dell'anno in rassegna le incertezze sulla futura conformazione delle misure di protezione dell'UE si sono concretizzate in un calo delle vendite. A causa dei dazi supplementari, da metà dicembre alcune imprese svizzere interessate hanno persino dovuto sospendere le loro esportazioni verso l'UE.

Secondo le disposizioni dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia<sup>21</sup>, le misure di protezione dell'UE valgono per tutti i Paesi terzi. L'UE ha escluso solo alcuni Paesi in via di sviluppo e gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE). In base all'ALS bilaterale del 1972 (ALS 1972)<sup>22</sup>, la Svizzera è intervenuta più volte a diversi livelli presso l'UE chiedendo che gli scambi bilaterali non siano ostacolati dalle misure di protezione. Da parte sua, l'UE motiva il rifiuto di accordare una deroga alla Svizzera con il fatto che il nostro Paese, diversamente dagli Stati dello SEE, non fa parte del suo mercato interno.

## 1.2.2 Contromisure

La retorica protezionistica americana e le conseguenti misure commerciali hanno suscitato in altri Paesi movimenti di controtendenza. L'UE, il Giappone e la Cina, in particolare, stanno rinsaldando i loro programmi di integrazione commerciale internazionale. L'UE punta a moltiplicare e a migliorare i suoi già ampi ALS. Recentemente ha concluso accordi con il Vietnam, il Canada e il Giappone, e nell'anno in rassegna ha portato avanti i suoi negoziati con il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Mentre gli accordi vigenti con Messico e Cile saranno aggiornati, l'UE ha avviato negoziati con l'Australia e la Nuova Zelanda.

Il Giappone ha assunto un ruolo di primo piano nel rilancio dell'Accordo di partenariato transpacifico (*Trans-Pacific Partnership Agreement*, TPP) dopo che gli Stati Uniti, nel 2017, si sono ritirati da questo ALS regionale. L'Accordo, ribattezzato Accordo di partenariato transpacifico globale e progressista (*Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership*, CPTPP), è stato sottoscritto lo scorso 8 marzo dalle undici parti contraenti restanti<sup>23</sup>. In linea di principio qualsiasi Paese può aderirvi. La Corea del Sud, l'Indonesia, le Filippine, la Thailandia e il Regno Unito<sup>24</sup>, in particolare, stanno considerando questa possibilità. Anche la Svizzera sta esaminando attentamente l'opportunità di un'adesione nel contesto dell'attuale crisi commerciale. Dato che il nostro Paese ha già concluso numerosi ALS con alcuni membri del CPTPP<sup>25</sup> e ha avviato negoziati con altri<sup>26</sup>, gli eventuali effetti negativi per l'economia svizzera derivanti dal CPTPP sarebbero comunque limitati anche in caso di non adesione.

<sup>21</sup> RS 0.632.20, allegato 1A.14.

<sup>22</sup> Accordo 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401).

<sup>23</sup> Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.

<sup>24</sup> Cfr. White Paper del Governo britannico del luglio 2018, n. 159.

<sup>25</sup> Canada, Cile, Giappone, Messico, Perù, Singapore.

<sup>26</sup> Malaysia, Vietnam.

Un'altra importante iniziativa, guidata dalla Cina, è costituita dal Partenariato economico regionale globale (*Regional Comprehensive Economic Partnership*, RCEP). Oltre alla Cina, questo partenariato include gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est (*Association of Southeast Asian Nations*, ASEAN)<sup>27</sup> e i suoi partner di libero scambio Australia, Corea del Sud, Giappone, India e Nuova Zelanda.

### **1.3 Ripercussioni per la politica economica esterna della Svizzera**

Assicurare un accesso non discriminatorio ai mercati esteri garantendo nel contempo la certezza del diritto è e rimane un pilastro centrale della strategia di economia esterna del Consiglio federale<sup>28</sup>. La precarietà dell'attuale sistema commerciale multilaterale e la minaccia di un'ulteriore escalation delle controversie commerciali mettono però a rischio questo obiettivo. L'escalation in atto e l'erosione dell'ordinamento commerciale multilaterale normato sarebbero molto più penalizzanti per la Svizzera che per altri partner commerciali dotati di mercati interni più importanti, come gli Stati Uniti, la Cina o l'UE<sup>29</sup>.

La Svizzera dovrà adoperarsi per difendere i propri interessi nel contesto multilaterale e bilaterale e per sviluppare ulteriormente le condizioni quadro dell'economia interna. Sarà quindi indispensabile riconfermare la grande capacità della nostra economia di adattarsi ai cambiamenti in corso e rafforzare il nostro margine di manovra in materia di commercio estero.

#### **1.3.1 Salvaguardia e riforma del sistema commerciale multilaterale**

Per la Svizzera è d'importanza vitale che il quadro normativo del sistema commerciale multilaterale venga rispettato e che le misure commerciali adottate vengano eliminate correttamente. Solo a queste condizioni sarà possibile mantenere intatto l'ordinamento commerciale multilaterale e definire ulteriori processi di liberalizzazione attraverso nuove riforme.

Come già detto, la Svizzera, visto il suo scarso potere commerciale, non è generalmente interessata a contrastare le misure commerciali di altri Paesi tramite contromisure dirette. Così facendo contribuirebbe a inasprire la controversia senza tuttavia affrontare le radici del problema. Potrebbe inoltre essere accusata di violare gli impegni assunti nel quadro dell'OMC e prestare in tal modo il fianco a possibili attacchi. Eventuali misure di ritorsione rischierebbero inoltre di indebolire la competitività della piazza economica svizzera aumentando i prezzi dei fattori di produzione e dei beni di consumo.

La Svizzera ha però la possibilità di far valere i propri diritti davanti all'autorità di conciliazione dell'OMC. Attualmente ha avviato due procedure in tal senso per contestare i dazi americani sull'acciaio e l'alluminio (n. 3.1). Il nostro Paese ricorre a questa via in caso di chiare violazioni del diritto e dopo avere esaurito tutte le possibilità diplomatiche e di politica commerciale per una composizione amichevole delle controversie. È quindi tanto più importante per noi che questa funzione fondamentale dell'OMC venga mantenuta.

<sup>27</sup> Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam.

<sup>28</sup> Cfr. rapporti del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2004, 2005 e 2011 (FF **2005** 949, FF **2006** 1547 e FF **2012** 623).

<sup>29</sup> Conseil d'analyse économique (2018): Avis de tempête sur le commerce international, [www.cae-eco.fr](http://www.cae-eco.fr).

## **Attuali approcci di riforma dell'OMC**

La rilevanza dell'OMC per la politica commerciale internazionale potrà essere rafforzata se i membri riusciranno a sviluppare gli accordi esistenti e, in particolare, a integrarvi nuovi temi. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti. In occasione dell'11<sup>a</sup> conferenza ministeriale ordinaria dell'OMC, svoltasi a Buenos Aires nel 2017, i membri, in costellazioni e con livelli di sviluppo diversi, hanno adottato una serie di iniziative plurilaterali convenute tra una parte di essi su un certo numero di temi (cfr. tabella 7.1.1). I relativi lavori sono iniziati nell'anno in rassegna. La Svizzera è convinta che gli accordi plurilaterali, che insieme raggiungono una massa critica del commercio mondiale in questione, possano svolgere un'importante funzione catalizzatrice e rappresentare tappe intermedie verso una successiva multilateralizzazione. Questo approccio ha già dato i suoi frutti in precedenti cicli negoziali del GATT, con strumenti analoghi che sono stati condivisi nel quadro dell'OMC e hanno così fornito un contributo significativo allo sviluppo dell'ordinamento commerciale multilaterale. Di conseguenza, la Svizzera continua tutt'oggi a sostenere attivamente questi processi.

La questione relativa all'esigenza di considerare, in un accordo, il grado di sviluppo economico di ogni membro dell'OMC costituisce un ostacolo fondamentale alla conclusione di nuovi accordi. La prassi finora in uso di concedere eccezioni forfettarie ai Paesi in via di sviluppo che si autodichiarano tali non trova più il necessario consenso. L'approccio adottato nel quadro dell'Accordo multilaterale dell'OMC sulle agevolazioni commerciali, promosso a suo tempo dalla Svizzera, che prevedeva un trattamento differenziato di ogni livello di sviluppo, potrebbe essere ripreso. La Svizzera ritiene che si dovranno trovare di volta in volta soluzioni adeguate che permettano di considerare il grado di sviluppo e le possibilità commerciali dei singoli Paesi.

Nei negoziati multilaterali si dovrà raggiungere un consenso per definire norme applicabili a 164 Paesi. La Svizzera, riconosciuta per il suo sostegno al sistema commerciale multilaterale (*«friend of the system»*), si impegnerà affinché il ruolo dell'OMC venga rafforzato anche nel superamento di questa crisi. Ad oggi il nostro Paese partecipa attivamente a un processo di riforma promosso dal Canada (n. 3.1).

L'economia svizzera deve potersi appellare a sentenze definitive che garantiscano una certezza giuridica ottimale. È perciò necessario risolvere l'attuale stallo presso l'organo di ricorso dell'OMC affinché si possano nuovamente prendere decisioni definitive. Il sistema di composizione delle controversie dell'OMC è un altro importante tema di discussione per la riforma dell'organizzazione. L'applicazione del diritto tramite sentenze definitive è una delle sue principali conquiste. In tale contesto la Svizzera continua a impegnarsi per limitare il più possibile le ingerenze della politica nella giurisprudenza.

Nell'ottica di una migliore applicazione del diritto vigente la trasparenza è un altro elemento fondamentale. L'OMC dispone già, con l'esame periodico delle politiche commerciali, di uno strumento efficace per garantire la trasparenza sugli sviluppi che intervengono nella politica commerciale di ogni Stato membro. Si impongono però dei miglioramenti per quanto riguarda gli obblighi di notifica, tuttora in parte inadempiti. La Svizzera si impegna affinché i membri dimostrino maggior rigore in tal senso.

### **1.3.2                    Mantenimento ed estensione della via bilaterale con l'UE**

L'UE resta di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Anche se negli ultimi dieci anni – a fronte dell'aumento del volume degli scambi commerciali bilaterali – la quota dell'UE nel commercio estero della Svizzera è diminuita in termini relativi in seguito alla conquista di nuovi mercati, nel 2017 il nostro Paese ha pur sempre esportato circa il 53 per cento dei suoi prodotti nell'UE e ha importato dal mercato comunitario ben il 72 per cento

del volume d'importazione totale. Anche per quanto riguarda gli scambi di servizi l'UE è il primo partner della Svizzera, con una quota del 47 per cento delle esportazioni e del 50 per cento delle importazioni.

Per l'economia svizzera il libero accesso di beni e servizi al mercato interno dell'UE, compreso quello del Regno Unito all'indomani della Brexit, è d'importanza cruciale (n. 2). Se il sistema commerciale multilaterale uscirà indebolito dalla crisi e le norme multilaterali offriranno minori garanzie di accesso ai mercati esteri rispetto ad oggi, il mantenimento e l'estensione della via bilaterale con l'UE – un partner con il quale la Svizzera condivide posizioni e visioni simili su diverse questioni, non soltanto in materia di politica commerciale – potrebbero acquisire ulteriore rilevanza.

### **1.3.3 Estensione e approfondimento della rete di accordi commerciali preferenziali**

Gli accordi commerciali preferenziali (accordi di libero scambio, ALS) migliorano l'accesso ai mercati negli Stati partner e fanno sì che gli esportatori svizzeri, particolarmente esposti su questi mercati alla concorrenza degli esportatori dell'UE, non siano svantaggiati sul piano commerciale. La dinamica di cui l'UE sta dando prova nei suoi negoziati di libero scambio richiede anche da parte svizzera un maggiore impegno per evitare che le imprese elvetiche siano discriminate all'estero. Il nostro Paese dispone già di una rete di 30 ALS con 40 partner<sup>30</sup> al di fuori dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Questa rete viene progressivamente sviluppata di pari passo con l'estensione e l'aggiornamento degli ALS vigenti (n. 3 e n. 7.1.2).

La rete di ALS con partner al di fuori dell'UE e dell'AELS garantisce alle imprese svizzere un accesso preferenziale a mercati che contano circa 2,4 miliardi di consumatori e un PIL di circa 27 000 miliardi di dollari<sup>31</sup>. Nel 2017 la Svizzera ha esportato merci verso questi Paesi in misura del 23 per cento del volume d'esportazione totale<sup>32</sup>. Gli Stati Uniti sono il Paese economicamente più importante con il quale la Svizzera non ha concluso un ALS. Poiché gli attuali sviluppi della politica commerciale internazionale sono difficilmente prevedibili, in futuro potrebbero presentarsi nuove opportunità di concludere degli ALS, anche con gli Stati Uniti, il secondo partner commerciale della Svizzera dopo l'UE. Attualmente sono in corso colloqui esplorativi in vista di possibili negoziati.

I moderni ALS si spingono però oltre la riduzione o l'eliminazione dei dazi negli scambi di merci e coprono anche altri importanti settori. I fattori prioritari per la Svizzera sono, in particolare, la definizione di norme per la prestazione di servizi (soprattutto i servizi finanziari), l'accesso agli appalti pubblici, la protezione della proprietà intellettuale e una maggiore coerenza tra il commercio e lo sviluppo sostenibile. Nei vecchi accordi che non contengono disposizioni in questi settori, la Svizzera si impegna a inserire i necessari complementi.

È inoltre importante garantire l'applicabilità pratica degli accordi per tutti gli attori economici, in particolare le PMI. Occorre menzionare in proposito la definizione e, se necessario, la revisione delle regole d'origine. La Svizzera opera a favore dell'aggiornamento della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

<sup>30</sup> Cfr. Segreteria di Stato dell'economia (2018). [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Accordi di libero scambio > Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera.

<sup>31</sup> Cifre 2017 della Banca mondiale.

<sup>32</sup> Swiss Impex, AFD.

(Convenzione PEM)<sup>33</sup>, che armonizza le regole d'origine nella zona di libero scambio UE–AELS–Balcani occidentali e Mediterraneo. Essa auspica anche nelle relazioni di libero scambio al di fuori dell'Europa una semplificazione e una migliore armonizzazione delle complesse regole d'origine dei vari ALS nonché possibilità di cumulo più flessibili tra gli ALS.

Le possibilità offerte dalla politica di libero scambio bilaterale o plurilaterale sono tuttavia limitate, in quanto l'aumento del numero di accordi e la conseguente densità normativa ne accrescono la complessità per gli operatori economici. Il margine di manovra di cui dispone la Svizzera per concludere nuovi ALS e per aggiornare quelli esistenti è però limitato soprattutto dal fatto che alcuni partner negoziali nutrono interessi agricoli offensivi che il nostro Paese non è attualmente in grado di soddisfare<sup>34</sup>. Questi potenziali partner subordinano le proprie concessioni in settori importanti per la Svizzera a equivalenti concessioni di accesso al mercato agricolo svizzero. Mentre la Svizzera non ha ancora adeguato la sua pratica in materia di accesso al mercato dei prodotti agricoli, la politica agricola di molti altri Paesi, e in particolare dell'UE, si è evoluta ed è stata liberalizzata.

L'UE è ora in grado di concludere ALS con partner che hanno importanti interessi offensivi nel settore agricolo e dispone di un margine di manovra molto maggiore rispetto alla Svizzera. Il Giappone ha intrapreso a sua volta i passi politici interni necessari per continuare a concludere nuovi ALS e ha potuto fare ampie concessioni nell'ambito del CPTPP. Nel quadro dell'Accordo economico e commerciale globale concluso tra l'UE e il Canada (CETA) le due parti hanno eliminato oltre il 90 per cento dei dazi sui prodotti agricoli. Con la sua politica agricola restrittiva, la Svizzera non può al momento raggiungere l'obiettivo di concludere, di pari passo con i suoi principali concorrenti, ALS altrettanto ambiziosi. I negoziati per l'aggiornamento degli ALS con il Messico e il Canada, ad esempio, sono bloccati da più di un anno, mentre quelli dell'UE con questi stessi partner sono andati a buon fine.

Oltre ad aggiornare gli ALS esistenti e a negoziarne di nuovi con diversi partner dell'area asiatica, la Svizzera si concentra sulla conclusione dei negoziati con gli Stati del Mercosur. Questi ultimi assorbono oggi esportazioni di merci svizzere per un totale di 2,8 miliardi di franchi<sup>35</sup> e rappresentano quindi importanti mercati di sbocco per l'industria svizzera d'esportazione. I dazi che il Mercosur applica agli esportatori svizzeri sono elevati: ammontano in media al 7 per cento, ma con picchi fino al 35 per cento. Il rischio di discriminazione nei confronti dell'UE è quindi palese. Un ALS con questi partner permetterebbe alle imprese svizzere di accedere a condizioni preferenziali a un grande mercato con una classe media emergente. L'UE è nel frattempo entrata nella fase conclusiva dei suoi negoziati con il Mercosur.

### 1.3.4 Quadro economico generale in Svizzera

Affinché la piazza economica svizzera resti competitiva e tutte le fasce della popolazione possano beneficiare della prosperità offerta dal commercio internazionale, è necessario disporre di condizioni quadro economiche adeguate, soprattutto nei settori della formazione, del mercato del lavoro e dei sistemi fiscali e sociali. L'importante contributo del commercio internazionale alla crescita comporta delle sfide politiche, tanto più se gli effetti dei cambiamenti strutturali si concentrano nello spazio e nel tempo. Negli ultimi anni alcuni settori

<sup>33</sup> Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (RS **0.946.31**).

<sup>34</sup> Cfr. «Accordi di libero scambio e agricoltura», n. 5.1 del rapporto del Consiglio federale del 10 gennaio 2018 sulla politica economica esterna 2017 (FF **2018** 689).

<sup>35</sup> Esclusi oro in lingotti e altri metalli preziosi, monete, pietre preziose e semipreziose, oggetti d'arte e d'antiquariato.

o regioni di Paesi economicamente avanzati, in particolare negli Stati Uniti, hanno accusato massicce perdite occupazionali.

Il progresso tecnologico (digitalizzazione inclusa) continuerà a favorire questo costante cambiamento strutturale. Non sarà però isolando le economie che si potrà dare una risposta adeguata a simili sfide economiche. La globalizzazione implica un'intensificazione delle relazioni commerciali, ma anche sempre più fitte interdipendenze politiche, culturali e sociali. Queste tendenze non possono essere frenate dalla politica senza che si generino enormi costi.

Molti settori politici svolgono un ruolo determinante per la qualità della piazza economica<sup>36</sup>. Da un lato si devono creare condizioni quadro favorevoli alla competitività delle imprese in Svizzera, in particolare attraverso lo sgravio amministrativo, la politica fiscale o la politica in materia di concorrenza. Dall'altro bisogna accompagnare sul piano politico il cambiamento strutturale e attenuare il costo degli adeguamenti. Alla base ci sono due fattori cruciali: la conformazione del mercato del lavoro e l'elevata qualità del sistema formativo.

### **Eliminazione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali e semplificazione delle procedure doganali**

La decisione del Consiglio federale di elaborare un progetto di eliminazione unilaterale dei dazi all'importazione dei beni industriali ha un impatto diretto sull'economia esterna. La crescente integrazione nelle catene di valore mondiali fa sì che le imprese competitive dipendano oggi fortemente dall'importazione di prestazioni preliminari. Anche altre economie a forte vocazione internazionale hanno iniziato a ridurre unilateralmente i loro dazi all'importazione (p. es. Canada, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda e Singapore). Questa misura farà calare i prezzi delle merci importate e consentirà quindi di contrastare gli effetti dell'«isola svizzera dei prezzi elevati», a tutto vantaggio dei consumatori. D'altra parte l'economia beneficerà del fatto che le prestazioni preliminari estere potranno essere ottenute a prezzi più convenienti e che le imprese saranno sgravate da tutta una serie di oneri amministrativi. La riduzione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali sottolineerà l'impegno del nostro Paese a favore di un ordinamento commerciale mondiale liberale. Il 7 dicembre il Consiglio federale ha avviato una consultazione sulle modifiche legali necessarie, dopodiché sottoporrà il suo progetto al Parlamento.

I nuovi sviluppi tecnologici racchiudono un grande potenziale di incremento dell'efficienza per la circolazione transfrontaliera di merci. Entro il 2026, grazie al programma di trasformazione DaziT<sup>37</sup>, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) provvederà a modernizzare e a digitalizzare tutte le procedure doganali e di riscossione delle tasse per semplificare ulteriormente e accelerare l'attraversamento della frontiera. Sarà quindi necessario un rinnovo integrale del sistema informatico dell'AFD. Lo scopo è consentire il disbrigo delle formalità doganali ovunque e in qualsiasi momento. Ciò aiuterà in particolare l'economia, permettendole di ridurre i costi delle procedure doganali (costi della regolamentazione) e rendendo più efficaci i controlli.

### **Evitare gli ostacoli tecnici al commercio**

Il Consiglio federale si impegna anche per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio al fine di ridurre il più possibile i costi che ne derivano. Questi ostacoli possono consistere ad esempio in prescrizioni tecniche che differiscono da quelle dei partner commerciali o che richiedono processi di riconoscimento supplementari. Per evitarle, la Svizzera ha tra l'altro introdotto il principio «Cassis-de-Dijon». Questo principio si applica ai prodotti già immessi legalmente sul mercato in uno Stato dell'UE o dello SEE e che pertanto possono essere venduti liberamente nell'intero mercato interno europeo. Esso rende più difficili, in caso di

<sup>36</sup> Cfr. «Piazza economica svizzera: fattori di localizzazione», n.1 del rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2016 sulla politica economica esterna 2015 (FF 2016 673).

<sup>37</sup> [www.dazit.admin.ch](http://www.dazit.admin.ch)

introduzione di nuove prescrizioni svizzere, le deroghe ingiustificate alle prescrizioni dell'UE o dello SEE e, di conseguenza, l'insorgere di nuovi ostacoli tecnici al commercio. Per tutelare interessi pubblici preponderanti il Consiglio federale può prevedere eccezioni al principio «Cassis-de-Dijon», da riesaminare periodicamente.

Un altro strumento volto a evitare ostacoli tecnici al commercio è costituito dagli accordi internazionali per il riconoscimento di esami, valutazioni della conformità, registrazioni e omologazioni. Recentemente è stato così negoziato un accordo con la Corea del Sud sull'utilizzo reciproco dei risultati delle ispezioni nell'ambito delle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali (*Good Manufacturing Practice*, GMP). Questo accordo facilita il commercio di medicinali tra le parti e riduce i costi e le scadenze di consegna per l'industria farmaceutica svizzera. Il nostro Paese ha inoltre concluso con diversi Stati<sup>38</sup> accordi sull'equivalenza per prodotti biologici. Il reciproco riconoscimento delle regolamentazioni applicabili all'agricoltura biologica, la trasformazione e l'etichettatura dei prodotti biologici e gli appositi sistemi di controllo promuovono il commercio di tali prodotti.

Per attuare i legittimi obiettivi politici in materia di sostenibilità, negli ultimi anni sono state proposte in Svizzera, con sempre maggiore insistenza, misure di politica commerciale concernenti l'importazione di merci. Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi a favore di standard facoltativi, elaborati d'intesa con il settore privato e altri importanti attori, che privilegino nel Paese di provenienza le forme di produzione più sostenibili. In ogni caso, qualsiasi nuova misura dovrà essere mirata e concepita in modo da limitarne il più possibile gli effetti di distorsione del commercio.

## **Riforma agricola**

Per aumentare il margine di manovra nella politica economica esterna occorre portate avanti in Svizzera anche le riforme nel settore agricolo. Sia nei negoziati di libero scambio in corso (p. es. AELS–Mercosur) che nelle discussioni multilaterali in seno all'OMC il commercio agricolo costituisce una priorità per la maggioranza dei membri dell'OMC, compresi gli Stati Uniti. Nel quadro della Politica agricola che entrerà in atto a partire dal 2022 (PA22+)<sup>39</sup> il Consiglio federale proporrà al Parlamento di adeguare gli attuali strumenti di politica agricola (in particolare i pagamenti diretti).

La PA22+ mira a ottimizzare in modo mirato le condizioni quadro interne affinché l'industria agroalimentare possa compiere progressi nei settori della gestione, del mercato e dell'ambiente. Si tratta inoltre di ridurre l'impronta ecologica, di concretizzare altri obiettivi e di rafforzare la competitività della produzione agricola svizzera.

## **1.4 Conclusioni**

Il sistema commerciale multilaterale sta attraversando la sua più grande crisi dall'istituzione dell'OMC nel 1994.

L'escalation di misure commerciali colpisce pesantemente gli scambi internazionali e mette seriamente a rischio la crescita dell'economia mondiale. Per la politica commerciale internazionale e la politica economica esterna svizzere il futuro è più che mai incerto.

Non è tuttavia escluso che la crisi possa prendere una svolta positiva ed essere il punto d'inizio di un allentamento delle tensioni accumulate nella politica commerciale e di un rinnovo dell'ordinamento commerciale multilaterale.

In ogni eventualità la Svizzera deve difendere i propri interessi economici. Dipendendo da un sistema commerciale multilaterale normato, essa si adopera per preservarlo e per rafforzarlo

<sup>38</sup> Canada, Giappone, Stati Uniti ed UE.

<sup>39</sup> [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Politica > Politica agricola > PA22+.

con apposite riforme. Insieme a un piccolo gruppo di membri dell'OMC con cui condivide gli stessi valori, appoggia il Canada nell'agenda di riforma dell'OMC che il Paese ha lanciato a tale scopo. L'incontro annuale dei ministri dell'OMC a margine del WEF di Davos, che si terrà dal 22 al 25 gennaio 2019, verterà anche su queste problematiche. Si dovranno quindi dare risposte politiche e giuridiche agli interrogativi aperti, ad esempio in materia di digitalizzazione e di sviluppo sostenibile. I negoziati condotti su diversi temi con una parte dei membri dell'OMC (negoziati plurilaterali) potranno svolgere in tale ambito un'importante funzione catalizzatrice.

Se l'erosione del sistema multilaterale proseguirà e si formeranno blocchi commerciali in seguito ad accordi preferenziali regionali, la Svizzera dovrà raddoppiare i propri sforzi per non essere discriminata e per garantire che la sua piazza economica resti integrata nelle catene di valore mondiali. A tale scopo dovrà rinsaldare il più possibile il suo commercio estero concludendo nuovi accordi preferenziali e sviluppando gli accordi esistenti.

Sul piano della politica economica interna la Svizzera è relativamente ben posizionata per rispondere a queste nuove sfide. Per poter difendere i propri interessi dovrà tuttavia migliorare attraverso nuove riforme il suo margine di manovra nella politica economica esterna.

## **2 Relazioni economiche con l'UE**

Negli ultimi anni il dinamismo economico in Europa ha trasmesso forti impulsi all'industria d'esportazione svizzera. Dopo lo sganciamento del franco dall'euro, il 15 gennaio 2015, l'export ha presto ritrovato il cammino della crescita. Non si può però escludere che ci sarà un nuovo apprezzamento della moneta svizzera, che in situazioni di crisi è spesso esposta a una forte pressione al rialzo in quanto valuta *safe-haven* (porto sicuro).

Oltre ai negoziati trattati qui di seguito, anche le misure adottate dall'UE in risposta ai dazi protezionistici americani sono un serio problema per la Svizzera. Il 95 per cento delle sue esportazioni di acciaio e alluminio è infatti destinato ai mercati europei (n. 1.2.1).

### **2.1 Sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con l'UE**

Caratterizzata da un'economia aperta, ma povera di materie prime, la Svizzera intrattiene da sempre strette relazioni commerciali con l'UE. Già nel 1972 ha stipulato un accordo bilaterale di libero scambio con l'allora Comunità economica europea (CE). Sono seguiti un accordo d'assicurazione nel 1989<sup>40</sup>, un pacchetto di sette accordi settoriali nel 1999 (Bilaterali I)<sup>41</sup> e un secondo pacchetto di questo tipo nel 2004 (Bilaterali II). La Svizzera e l'UE dispongono oggi di una ventina di accordi principali e di un centinaio di altri accordi che consentono alle imprese svizzere di accedere a determinati settori del mercato interno dell'UE e che disciplinano la collaborazione tra la Svizzera e l'UE in diversi settori. Il consolidamento e lo sviluppo dell'approccio bilaterale – nel rispetto dell'indipendenza e del benessere della Svizzera – sono aspetti prioritari della politica esterna e della politica economica esterna del nostro Paese. L'obiettivo è garantire la certezza del diritto e il pari trattamento dei cittadini e delle imprese elvetiche, conservando nel contempo l'ordinamento giuridico svizzero. Questo obiettivo è tanto più importante se si considerano l'attuale contesto politico-economico mondiale e l'imminente pericolo di una crisi commerciale (n. 1).

<sup>40</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (RS 0.961.1).

<sup>41</sup> <https://www.eda.admin.ch/dea/it/home.html> > Accordi bilaterali > Visione d'insieme > Accordi bilaterali I (1999).

### **2.1.1 Negoziati per un accordo istituzionale**

Nell'anno in rassegna la Svizzera e l'UE hanno intrattenuto negoziati per un accordo istituzionale volto a consolidare gli accordi di accesso al mercato esistenti e a garantire certezza giuridica e pari trattamento agli attori svizzeri. L'accordo istituzionale dovrà inoltre spianare la via per altri accordi di accesso al mercato, ad esempio nel settore dell'energia elettrica. Le trattative sulla Brexit e sulle future relazioni tra UE e Regno Unito (n. 2.4) hanno influenzato notevolmente la posizione negoziale dell'UE, facendo crescere le aspettative di una rapida conclusione dei negoziati per un accordo istituzionale con la Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che l'esito dei negoziati, di cui ha preso conoscenza il 7 dicembre, corrisponda in ampia misura agli interessi della Svizzera e al mandato negoziale. A causa delle questioni ancora in sospeso – in particolare quelle riguardanti le misure collaterali e la direttiva CE sulla libera circolazione dei cittadini UE – il Consiglio federale rinuncia per ora alla parafatura dell'accordo istituzionale, che sottopone invece come bozza di testo alle cerchie interessate per consultazione.

Questa bozza disciplina i seguenti meccanismi istituzionali: la procedura di recepimento dinamico del diritto europeo negli accordi che sottostanno all'accordo istituzionale, il monitoraggio dell'applicazione di tali accordi nonché la loro interpretazione e la procedura di composizione delle controversie. Negli accordi soggetti all'accordo istituzionale la composizione delle controversie riveste una funzione importante poiché promuove la certezza del diritto, a tutto vantaggio dei soggetti economici interessati. Dopo che la questione dell'istanza giudiziaria preposta ai contenziosi risultanti dagli accordi bilaterali soggetti all'accordo istituzionale era stata a lungo dibattuta, nell'anno in esame è stata trovata una soluzione, e cioè di ricorrere a un tribunale arbitrale paritetico.

Quanto alla libera circolazione delle persone, l'UE riconosce le particolarità del mercato del lavoro svizzero, che richiede misure di protezione salariale specifiche. Nella bozza di testo riconosce pertanto tre importanti misure collaterali che vanno al di là del diritto comunitario. I provvedimenti proposti, tuttavia, non corrispondono completamente agli esiti auspicati dall'Esecutivo.

Le trattative sulla bozza di testo interessano anche il disciplinamento e la sorveglianza degli aiuti di Stato. Mentre l'UE dispone di una regolamentazione integrale che copre sostanzialmente tutti i settori, la legislazione svizzera non conosce un sistema analogo. La legge federale del 5 ottobre 1990<sup>42</sup> sui sussidi (LSu) è una normativa quadro che rientra nel diritto sulle finanze federali e copre tutti gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. A marzo, nell'ambito di una precisazione del mandato negoziale, il Consiglio federale ha autorizzato i Dipartimenti competenti a trovare, insieme ai Cantoni, una soluzione che preveda istanze di sorveglianza indipendenti sia in Svizzera che nell'UE (la cosiddetta *soluzione a due pilastri*).

### **2.1.2 Mantenimento e sviluppo dell'accordo di accesso al mercato**

#### **Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità**

Per l'economia svizzera l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)<sup>43</sup> è estremamente importante perché contribuisce all'eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio. Grazie al MRA si evitano le doppie certificazioni e

<sup>42</sup> RS 616.1

<sup>43</sup> Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).

la fabbricazione di differenti linee di prodotti, le une per il mercato svizzero, le altre per quello comunitario. Ciò permette di risparmiare sui costi e rafforza la competitività delle aziende d'esportazione elvetiche. Il MRA, che si fonda sull'equivalenza delle prescrizioni in Svizzera e nell'UE, deve essere aggiornato costantemente. Se l'equivalenza non è più garantita – anche solo per un breve periodo – vengono a crearsi degli ostacoli tecnici al commercio che, per le imprese interessate, si traducono in costi supplementari.

Gli eventuali ritardi nell'adeguamento del MRA possono avere conseguenze gravi, come si è visto negli ultimi anni: sia in Svizzera che nell'UE determinati produttori non sapevano con certezza se i loro prodotti sarebbero stati ritenuti conformi dal Paese di destinazione. Nel frattempo, inoltre, gli esportatori hanno dovuto soddisfare tutta una serie di requisiti supplementari, come l'obbligo di indicare su alcuni prodotti il nome e l'indirizzo dell'importatore, il che ha generato costi aggiuntivi per la rietichettatura<sup>44</sup>.

Nell'anno in rassegna i negoziati si sono concentrati sull'adeguamento delle disposizioni transitorie concernenti i prodotti farmaceutici. L'obiettivo – mantenere inalterate le catene di produzione e vendita attraverso l'ulteriore riconoscimento degli operatori economici residenti in Svizzera da parte dell'UE (e viceversa) – può essere raggiunto soltanto attraverso una stretta collaborazione tra le autorità elvetiche e quelle dei Paesi dell'UE che garantisce controlli equivalenti per tutti gli operatori economici. Questo capitolo del MRA sarà sottoposto a una revisione totale entro il 2020.

### **Accordo di libero scambio del 1972**

Nel corso dei negoziati per un accordo istituzionale le parti hanno convenuto, in una dichiarazione congiunta, di non subordinargli l'ALS del 1972 nella sua forma attuale, ma di adoperarsi per modernizzare l'Accordo e, in questo contesto, di prevedere l'uso del meccanismo di composizione delle controversie istituito dall'accordo istituzionale. La premessa è che nel caso concreto entrambe le parti accettino di applicarlo.

Il Protocollo n. 2<sup>45</sup> dell'ALS 1972 disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati quali il cioccolato, i biscotti o la pasta e mette in atto le disposizioni della cosiddetta «*legge sul cioccolato*»<sup>46</sup> nei rapporti di scambio con l'UE. All'importazione vengono riscossi dazi basati sulle differenze di prezzo, mentre all'esportazione sono stati versati contributi fino alla fine dell'anno in rassegna<sup>47</sup>. Queste cosiddette misure di compensazione dei prezzi servono a controbilanciare gli svantaggi concorrenziali per l'industria agroalimentare svizzera risultanti dai costi più elevati delle materie prime nel nostro Paese. Su decisione del 20 aprile del Comitato misto dell'ALS 1972, i prezzi di riferimento elencati nel Protocollo n. 2 sono stati adeguati all'attuale situazione di mercato.

### **Accordo sull'energia elettrica**

Dal 2007 la Svizzera e l'UE stanno negoziando – seppur con qualche interruzione piuttosto lunga – un accordo bilaterale sull'energia elettrica. L'obiettivo della Svizzera è ottenere un accesso paritario al mercato comunitario dell'energia elettrica.

Quest'accordo con l'UE deve disciplinare il commercio transfrontaliero di energia elettrica, garantire il reciproco accesso ai rispettivi mercati, contribuire alla sicurezza di approvvigionamento e consentire alla Svizzera di sedere negli organismi settoriali di rilievo dell'UE.

<sup>44</sup> Cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2017, pag. 720.

<sup>45</sup> Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2).

<sup>46</sup> Legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, (RS 632.111.72).

<sup>47</sup> Cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2017, pag. 728.

In qualità di accordo di accesso al mercato basato sull'armonizzazione con il diritto comunitario applicabile, l'Accordo sull'energia elettrica sarà sottoposto ai meccanismi contemplati dall'accordo istituzionale.

### **Accordo sulla libera circolazione delle persone**

Negli ultimi anni gli immigrati arrivati in Svizzera in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>48</sup> hanno contribuito in ampia misura a sopperire alla domanda di forza lavoro.

Come emerge dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio sull'ALC<sup>49</sup>, l'immigrazione netta proveniente dall'UE è fortemente calata dai picchi del 2013 a questa parte. Nel 2017 il saldo migratorio rispetto all'UE28/AELS si è attestato a 31 250 persone, cifra che corrisponde a un calo di oltre il 50 per cento rispetto al 2013.

Attraverso la revisione della legge sugli stranieri (LStr)<sup>50</sup>, conclusasi alla fine del 2016, è stato attuato l'articolo 121a della Costituzione federale<sup>51</sup> (Regolazione dell'immigrazione) nel rispetto dell'ALC. Dal 1° luglio i posti vacanti nei settori con un tasso di disoccupazione medio pari o superiore all'8 per cento vanno annunciati agli URC.

### **2.1.3 Equivalenza delle borse**

Il 21 dicembre 2017 la Commissione europea ha deciso di conferire alla Svizzera l'equivalenza borsistica soltanto fino alla fine del 2018 e di subordinare un'eventuale prolungamento ai progressi compiuti sul fronte dei negoziati per un accordo istituzionale. Se la Svizzera perdesse quest'equivalenza, gli operatori finanziari dell'UE non potrebbero più commerciare titoli presso le borse elvetiche, il tutto a scapito di queste stesse aziende, ma anche della piazza borsistica svizzera e degli operatori finanziari locali. Nell'anno in rassegna la Svizzera si è adoperata per ottenere un riconoscimento dell'equivalenza a tempo indeterminato. Il 30 novembre il Consiglio federale ha inoltre approvato un'apposita misura a tutela dell'infrastruttura borsistica svizzera qualora il prolungamento dell'equivalenza ci venisse negato.

## **2.2 Contributo della Svizzera a determinati Paesi dell'UE**

Nel 2018 il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione<sup>52</sup> su un eventuale secondo contributo a favore di determinati Paesi dell'UE. I lavori per l'attuazione del primo contributo svizzero all'allargamento a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 si sono conclusi con successo nel 2017. I progetti portati avanti in Bulgaria e Romania, che hanno aderito all'UE nel 2007, saranno conclusi nel 2019, quelli in Croazia nel 2014. Dopo aver preso atto dei riscontri prevalentemente positivi, l'Esecutivo ha approvato il 28 settembre 2018 il messaggio sul secondo contributo all'UE e lo ha trasmesso al Parlamento. In quel momento erano ancora pendenti diverse questioni concernenti i rapporti globali tra Svizzera e UE, tra cui in particolare i negoziati per un accordo istituzionale (n. 2.1.1) e il riconoscimento

<sup>48</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

<sup>49</sup> [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE > Rapporti > Quatorzième rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE.

<sup>50</sup> RS **142.20**.

<sup>51</sup> Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS **101**).

<sup>52</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Pagina iniziale > Documentazione > Comunicati stampa > Avvio della procedura di consultazione su un secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati membri dell'UE.

dell'equivalenza della normativa sulle borse (n. 2.1.3). Il 29 novembre il Consiglio degli Stati, come prima Camera, ha approvato il contributo con 38 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni. Il contributo sarà però versato, secondo la volontà di questa Camera, soltanto se e fintantoché l'UE non adotterà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera.

Come già il contributo all'allargamento, anche il secondo contributo della Svizzera ammonterà a 1302 milioni di franchi e sarà distribuito su un arco di dieci anni. Di questo importo, 1102 milioni sono destinati ai Paesi che hanno aderito all'UE dal 2004 (UE-13)<sup>53</sup>. Il contributo svizzero è inteso a ridurre le disparità economiche e sociali nei Paesi partner e a migliorare in loco le prospettive di vita della popolazione. Dovrà servire, tra l'altro, a mettere a frutto il know-how svizzero nel campo della formazione professionale nell'ottica di formare i professionisti di domani e contribuire così a ridurre la disoccupazione giovanile nei Paesi beneficiari. I rimanenti 200 milioni saranno impiegati nel settore della migrazione in Paesi (anche esterni all'UE-13) particolarmente interessati da flussi migratori.

Per assicurare a lungo termine il suo elevato tenore di vita, la Svizzera ha tutto da guadagnare da un'Europa sicura, stabile e prospera. Con il suo contributo facoltativo consolida nel contempo i rapporti bilaterali con singoli Paesi europei e con l'intera UE, dimostrandosi un partner innovativo, competente e solidale.

### 2.3 Mercato unico digitale dell'UE

Il mercato interno dell'UE sarà realizzato anche sul piano dell'economia digitale. Con la sua strategia per promuovere il mercato unico digitale (*Digital Single Market*, strategia DSM) del 2015, la Commissione europea intende sottoporre a una revisione globale tutte le condizioni quadro giuridiche su cui poggia la digitalizzazione, eliminando gli ostacoli al commercio di carattere normativo. Entro la fine di giugno dell'anno in rassegna la Commissione ha presentato in tutto 35 oggetti tra proposte legislative e iniziative politiche.

Nell'ambito della strategia «Svizzera digitale» del 2016 è stato istituito un gruppo di coordinamento interno all'Amministrazione federale per coordinare le attività della Svizzera e analizzare gli sviluppi nell'UE in relazione al mercato unico digitale. Dopo aver analizzato lo stato di attuazione del mercato interno digitale<sup>54</sup> tra settembre 2016 e aprile 2018, il gruppo di coordinamento è giunto alla conclusione che bisogna portare avanti le attività e i lavori intrapresi finora, tra cui la partecipazione di esperti svizzeri a organismi e gruppi di periti dell'UE, le revisioni della legge sul diritto d'autore e la revisione della legge sulle telecomunicazioni.

Il 6 luglio la Commissione UE ha presentato un pacchetto di misure per oltre 9,2 miliardi di euro, destinato a intensificare l'attuazione delle misure DSM. La sua versione definitiva sarà presumibilmente approvata a metà 2019<sup>55</sup>. Il 7 dicembre è inoltre stato pubblicato, in adempimento del postulato Vonlanthen<sup>56</sup>, il rapporto del Consiglio federale sull'impatto delle misure DSM in Svizzera. Nell'ambito della sua strategia «Svizzera Digitale»<sup>57</sup>, aggiornata il 5 settembre, l'Esecutivo continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi e le misure legislative d'attuazione del mercato unico digitale nell'UE e, all'occorrenza, prenderà le dovute misure.

53 Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

54 Cfr. [www.bakom.admin.ch](http://www.bakom.admin.ch) > Svizzera digitale e Internet > Strategia «Svizzera digitale».

55 Cfr. [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-4043\\_de.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_de.htm)

56 Cfr. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Vonlanthen 16.3080

57 [www.bakom.admin.ch](http://www.bakom.admin.ch) > infosociety.

## 2.4

### Brexit

La richiesta di uscire dall'UE, presentata dal Regno Unito il 29 marzo 2017, ha aperto un periodo negoziale di due anni per determinare le condizioni della cosiddetta Brexit. Conformemente all'articolo 50 del Trattato sull'UE, tale periodo può essere prolungato solamente con decisione unanime del Consiglio europeo. Il processo della Brexit ha conseguenze anche per la Svizzera, che in ordine d'importanza è il secondo investitore nel Regno Unito e il suo terzo partner commerciale al di fuori dell'UE (il sesto più importante a livello globale: 4,9 % del commercio svizzero di merci, 5,8 % delle esportazioni e 3,9 % delle importazioni). Il quadro giuridico che disciplina queste strette relazioni è sostanzialmente costituito principalmente dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Tuttavia, non appena il Regno Unito uscirà dall'UE questi accordi non reggeranno più le relazioni tra il nostro Paese e il Regno Unito.

Il Consiglio federale aveva definito già il 19 ottobre 2016 la sua strategia per impostare le relazioni con il Regno Unito dopo la sua l'uscita dall'Unione europea (Strategia *Mind the Gap*), secondo cui le relazioni esistenti saranno mantenute senza perdita di tempo o contenuti anche dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE e saranno sancite a livello contrattuale.

A novembre 2018 il Regno Unito e l'UE avevano concordato un accordo di uscita – non ancora approvato né da una parte né dall'altra – che prevede tra l'altro un periodo transitorio da fine marzo 2019 a fine dicembre 2020. In questo periodo il Regno Unito continuerebbe a beneficiare di tutti i vantaggi del mercato interno, dell'unione doganale e delle politiche comunitarie, pur non essendo più membro né partecipante al processo decisionale dell'UE. Gli accordi stipulati da quest'ultima con Stati terzi come la Svizzera continuerebbero ad applicarsi anche al Regno Unito.

La seconda fase di negoziazione tra l'UE e il Regno Unito, anch'essa avviata nell'anno in esame, riguarda le reciproche relazioni future.

Il 14 dicembre il Consiglio federale ha approvato il testo di un accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, che va ad aggiungersi a un accordo sui trasporti aerei e terrestri. Quest'accordo commerciale mira a garantire che i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi economici e commerciali esistenti tra la Svizzera e l'UE siano per quanto possibile mantenuti inalterati. L'accordo, che entrerà presumibilmente in vigore dopo il periodo transitorio concordato da UE e Regno Unito, prevede inoltre colloqui esplorativi sullo sviluppo delle relazioni bilaterali. Nell'eventualità di una Brexit scoordinata alla data prevista del 29 marzo 2019, l'accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito potrebbe essere applicato provvisoriamente già a partire da tale data, con alcune restrizioni e previa approvazione delle commissioni parlamentari competenti. Ciò vale anche per l'accordo approvato il 19 dicembre concernente i diritti delle cittadine e dei cittadini. Quest'accordo beneficerà sia alle persone di nazionalità svizzera che inglese che hanno acquisito dei diritti (ad esempio di soggiorno) in Svizzera o nel Regno Unito sulla base dell'accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone.

### **3 Organizzazioni e accordi economici internazionali**

#### **3.1 Organizzazioni internazionali**

##### **3.1.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**

###### **Negoziati in corso e progetti di riforma**

Nell'anno in rassegna i preparativi per la 12<sup>a</sup> conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà in giugno 2020 ad Astana, in Kazakistan, si sono svolti nel segno della crisi commerciale internazionale (n. 1). Ciononostante i negoziati sulla limitazione delle sovvenzioni alla pesca hanno compiuto importanti progressi e anche su altri temi i lavori preliminari sono stati portati avanti (n. 7.1.1). Non si può tuttavia prevedere in quali ambiti negoziali si potranno raggiungere risultati concreti.

Diverse parti hanno avviato nel 2018 iniziative e colloqui informali finalizzati a riformare l'OMC. Insieme ad altri 12 Paesi, la Svizzera partecipa a un processo di riforma coordinato dal Canada. Il 24 e 25 ottobre questi Paesi si sono incontrati a Ottawa, a livello ministeriale, dove hanno convenuto di intensificare i lavori all'interno del gruppo e di rafforzare il dialogo con gli altri membri dell'OMC. Anche l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone stanno intrattenendo un dialogo simile, seppur in un contesto separato. L'obiettivo principale di questo dialogo trilaterale è raggiungere un «*level playing field*» con la Cina.

Entrambe le iniziative mirano a elaborare proposte di riforma che possano servire come base per eventuali negoziati promettenti in seno all'OMC. Nei suoi scambi bilaterali con la Cina l'UE ha inoltre istituito un gruppo di lavoro sul tema della riforma nell'OMC, che è tra l'altro stata discussa anche nel Gruppo dei 20 (G20).

###### **Misure commerciali degli USA e contromisure di altri membri dell'OMC**

Le misure commerciali introdotte dagli Stati Uniti e le contromisure adottate da altri membri dell'OMC nel 2018 sono oggetto di numerose contestazioni presso l'organo di composizione delle controversie dell'OMC (n. 1.2.1). Anche la Svizzera ha avviato una procedura e ha tenuto a fine agosto consultazioni con gli Stati Uniti sui dazi all'importazione di acciaio e alluminio. Le consultazioni non hanno portato a un'intesa amichevole. Il 21 novembre la Svizzera ha pertanto chiesto l'istituzione di un comitato speciale (panel) unitamente all'UE, alla Cina, al Canada, alla Norvegia e ad altri Paesi.

###### **Brexit**

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione doganale dell'UE (n. 2.4), le due parti dovranno parzialmente rinegoziare gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'OMC.

Sia l'UE che il Regno Unito intendono preservare i diritti e gli obblighi esistenti, anche se nel settore agricolo dovranno adeguare i contingenti tariffari. Nell'anno in rassegna sono stati avviati colloqui con i Paesi dell'OMC toccati da questi sviluppi, compresa la Svizzera. Il Regno Unito ha inoltre presentato una richiesta formale di adesione all'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (*Government Procurement Agreement*, GPA). Il Paese intende riassumere in quest'ambito come membro GPA indipendente gli obblighi che aveva finora in qualità di Stato membro dell'UE.

###### **Aumento dei dazi sulle carni speziate**

Il 4 aprile la Svizzera ha chiesto all'OMC di aumentare le tariffe doganali consolidate per le carni speziate, portandole al livello di protezione doganale delle carni fresche. In cambio il nostro Paese ha dovuto aprire sulla possibilità di un aumento del contingente tariffario per le cosiddette carni rosse. Non appena l'elenco degli impegni riveduto sarà approvato dai membri

dell'OMC, il Consiglio federale applicherà a titolo provvisorio le tariffe e i contingenti nuovi e presenterà l'elenco riveduto al Parlamento per approvazione.

### **3.1.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e G20**

Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha chiaramente avvertito gli effetti del contesto internazionale mutato.

Durante l'incontro ministeriale di quest'anno, presieduto dalla Francia, per la seconda volta consecutiva non è stato raggiunto un consenso sulla dichiarazione finale. Un unico Paese membro, gli USA, non ha voluto approvare determinati passaggi, concernenti questa volta la condanna del protezionismo commerciale e l'importanza delle soluzioni multilaterali ai problemi ambientali globali.

La Lituania e la Colombia hanno preso parte all'incontro ministeriale in qualità, rispettivamente, di 36° e 37° Paese membro. La valutazione del Costa Rica è tuttora in corso. Nell'ambito delle discussioni sull'ampliamento dell'organizzazione non c'è stata intesa sull'integrazione di ulteriori procedure di adesione e – quanto ai sei candidati all'adesione (Argentina, Brasile, Bulgaria, Croazia, Perù e Romania) – i Paesi membri non sono scesi a compromessi. La Svizzera ha sottolineato che per preservare la credibilità dell'OCSE è importante decidere rapidamente su questo progetto di ulteriore ampliamento. I ministri hanno ribadito che occorre riesaminare regolarmente la pertinenza delle norme OCSE, adeguandole se necessario. Nel 2018 i Paesi membri hanno accettato le disposizioni e prescrizioni per una valutazione esterna dell'organizzazione.

In seno all'OCSE la Svizzera si adopera per trovare una soluzione globale che contribuisca all'equità fiscale internazionale. Il nostro Paese sostiene ad esempio un programma dell'OCSE per l'attuazione di standard globali volti a creare un catalogo di norme fiscali internazionali uniforme e condiviso. In questo modo viene protetta la base imponibile e aumentata per i contribuenti l'affidabilità e la sicurezza di pianificazione. Questi standard sono sviluppati e definiti dall'OCSE in collaborazione con i Paesi in via di sviluppo. In alcuni di essi la Svizzera partecipa inoltre a programmi di sostegno macroeconomico che contribuiscono a una crescita sostenibile tenendo conto del livello occupazionale complessivo.

Durante l'incontro ministeriale di Parigi, svoltosi a settembre, i 33 membri (Svizzera compresa) del *Global Forum on Steel Excess Capacity* – iniziativa del G20 di cui l'OCSE gestisce la segreteria – hanno invece raggiunto un consenso che contribuirà a identificare ed eliminare le sovvenzioni e le altre possibilità di distorsione del mercato che portano a sovraccapacità globali nella produzione di acciaio.

Sotto la presidenza argentina i Capi di Stato e di Governo del G20 si sono incontrati a Buenos Aires dal 30 novembre al 1° dicembre. La presidenza ha riconfermato la prospettiva di lungo termine per il futuro del lavoro, gli investimenti infrastrutturali nello sviluppo e la sostenibilità alimentare. A queste priorità se ne sono aggiunte altre: la lotta alla corruzione, il clima, il commercio e gli investimenti a favore della sanità.

La Svizzera ha partecipato ai quattro incontri dei ministri delle finanze e dei responsabili delle banche centrali del G20 come pure alle riunioni tecniche su questioni fiscali e finanziarie e sulla lotta alla corruzione. Invitato per la quarta volta a partecipare al sottogruppo finanziario, il nostro Paese ha sottolineato durante le riunioni l'importanza di creare un quadro equo per quanto concerne la regolamentazione dei mercati finanziari (Basilea III) e la fiscalità internazionale, in particolare riguardo all'economia digitale.

Rispetto agli ultimi anni il Gruppo dei 20 è sembrato svigorito. Mentre le riforme dei mercati finanziari intraprese dopo la crisi economica mondiale sono in dirittura d'arrivo, la tematica

degli squilibri globali è ancora all'ordine del giorno. Al momento i lavori in corso vertono soprattutto sulla politica fiscale.

## **3.2 Accordi economici bilaterali**

### **3.2.1 Accordi di libero scambio**

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha ampliato la sua rete di accordi di libero scambio (ALS). Questi accordi migliorano l'accesso ai mercati dei Paesi partner e fanno in modo che gli esportatori svizzeri non si ritrovino penalizzati rispetto ai loro concorrenti di Paesi che hanno anch'essi stipulato o intendono stipulare accordi simili. Gli ALS aumentano inoltre la certezza del diritto creando condizioni quadro vincolanti per il commercio bilaterale (n. 1.3.3).

Il 16 dicembre gli Stati dell'AELS e l'Indonesia hanno firmato un accordo di partenariato economico globale (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*, CEPA) grazie al quale circa il 98 per cento delle esportazioni svizzere verso il quarto paese più popolato del mondo sarà esonerato da dazi doganali. L'Accordo migliora inoltre l'accesso al mercato e la certezza giuridica per i servizi e gli investimenti. Contiene disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, sulla riduzione degli ostacoli non tariffari agli scambi (comprese le misure sanitarie e fitosanitarie) e sulla concorrenza. Il CEPA – primo ALS dell'Indonesia con un partner europeo – riduce infine gli ostacoli tecnici al commercio.

Le concessioni svizzere sull'olio di palma, prodotto d'esportazione di grande interesse per il partner asiatico, si sono rivelate un serio problema. Su questo prodotto la Svizzera non è scesa a compromessi in nessuno dei suoi ALS precedenti. Nel CEPA queste concessioni sono definite in maniera tale da non dover temere né un aumento delle importazioni complessive in Svizzera (rispetto alle attuali 32 000 tonnellate) né un soppiantamento degli oli vegetali domestici. L'accordo subordina le importazioni preferenziali di olio di palma a determinate condizioni (p. es. in appositi contenitori per il trasporto).

Il 1° maggio e il 1° giugno sono entrati in vigore, rispettivamente, l'ALS dell'AELS con la Georgia<sup>58</sup> e quello con le Filippine<sup>59</sup>. L'ALS con l'Ecuador, firmato a giugno, permette agli Stati dell'AELS di intensificare le loro relazioni economiche e commerciali con questo partner e di evitare eventuali discriminazioni sul mercato ecuadoriano a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, dell'ALS tra il Paese andino e l'UE. L'Accordo migliora l'accesso al mercato e la certezza giuridica per gli scambi di merci (prodotti industriali e agricoli), gli scambi di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Contiene inoltre disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, sulla riduzione degli ostacoli non tariffari (comprese le misure sanitarie e fitosanitarie), sulla concorrenza, sulle agevolazioni degli scambi nonché sul commercio e lo sviluppo sostenibile.

A giugno è inoltre stato firmato l'ALS aggiornato con la Turchia che sostituisce l'accordo entrato in vigore nel 1992<sup>60</sup>, il più vecchio accordo dell'AELS ancora in vigore. Per la prima volta l'Associazione sottopone un accordo vigente a un aggiornamento radicale. Sono state inserite in particolare nuove disposizioni sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità, sulla protezione della proprietà intellettuale nonché un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Sono inoltre inclusi rimandi agli strumenti internazionali di tutela dei

<sup>58</sup> Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016 tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (RS **0.632.313.601**).

<sup>59</sup> Accordo di libero scambio del 28 aprile 2016 tra gli Stati dell'AELS e le Filippine (RS **0.632.316.451**).

<sup>60</sup> Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS **0.632.317.631**).

diritti dell'uomo. Parallelamente all'ALS è stato sottoposto a una revisione anche l'Accordo bilaterale sull'agricoltura tra Svizzera e Turchia<sup>61</sup>.

Il 23 novembre è stato firmato l'Accordo agricolo bilaterale riveduto tra la Svizzera e Israele<sup>62</sup>. L'aggiornamento migliora le condizioni concorrenziali per i prodotti agricoli svizzeri sul mercato israeliano.

Nell'anno in rassegna sono proseguiti numerosi negoziati su nuovi ALS o sull'aggiornamento di ALS esistenti (n. 1.3.3 e 7.1.2). Oltre al dialogo di politica commerciale tra l'AELS e gli USA, nella seconda metà dell'anno sono anche stati condotti colloqui esplorativi con gli USA su un eventuale accordo bilaterale di libero scambio. La Svizzera – da sola o insieme agli altri Stati dell'AELS – intrattiene contatti con altri partner, tra cui il Canada (colloqui esplorativi su un eventuale perfezionamento dell'ALS vigente<sup>63</sup>), la Cina (colloqui in vista di un ampliamento dell'ALS bilaterale<sup>64</sup>) e la Moldavia (incontro del Comitato misto istituito in virtù della dichiarazione di cooperazione tra AELS e Moldavia). L'AELS, infine, ha firmato una dichiarazione di cooperazione con il Kosovo.

Nel 2018 si sono riuniti diversi comitati misti istituiti nell'ambito di vari ALS (n. 7.1.3). Questi hanno tematizzato, tra l'altro, gli aspetti del commercio e della sostenibilità (n. 4.2).

### **3.2.2 Accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti**

La Svizzera fa parte dei dieci maggiori esportatori e importatori di capitale del mondo e, in quanto tale, è fortemente interessata a creare e preservare ottime condizioni quadro per gli investimenti esteri.

Nel contesto della crescente globalizzazione delle catene di valore e dell'economia digitale cresce anche l'importanza delle strutture imprenditoriali transfrontaliere per le piccole e medie imprese (PMI). La propensione a investire capitali all'estero a lungo termine va di pari passo con l'esigenza di fissare le relative condizioni quadro in accordi internazionali. Ecco perché oltre agli ALS (n. 3.2.1) anche gli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) sono importanti ai fini della certezza giuridica internazionale<sup>65</sup>.

La Svizzera, dal canto suo, ha stipulato 116 APPI bilaterali, 112 dei quali sono attualmente in vigore. I negoziati per stipularne di nuovi o aggiornare quelli esistenti sono trattati al capitolo 7.1.4.

### **3.2.3 Commissioni economiche miste**

Per rinsaldare le relazioni economiche bilaterali della Svizzera anche al di fuori dei processi di libero scambio, nell'anno in rassegna sono state organizzate diverse missioni e riunioni economiche nell'ambito di Commissioni economiche miste (n. 7.1.5). Questi dialoghi

<sup>61</sup> Accordo del 10 dicembre 1991 in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Turchia relativo al commercio dei prodotti agricoli (RS **0.632.317.631.1**).

<sup>62</sup> Accordo del 17 settembre 1992 in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e Israele relativo al commercio di prodotti agricoli (RS **0.632.314.491.1**).

<sup>63</sup> Accordo di libero scambio del 26 gennaio 2008 tra gli Stati dell'AELS e il Canada (RS **0.632.312.32**).

<sup>64</sup> Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (RS **0.946.292.492**).

<sup>65</sup> Cfr. «Cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nell'ambito della protezione degli investimenti internazionali», n. 1 del rapporto sulla politica economica esterna 2017.

economici sono uno strumento importante per salvaguardare gli interessi di politica economica esterna della Svizzera nei rapporti di scambio con i suoi principali partner.

## **4 Gestione d'impresa sostenibile e responsabile**

### **4.1 L'Agenda 2030 come riferimento per lo sviluppo sostenibile**

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata adottata dalla comunità internazionale in sede ONU nell'autunno 2015 (n. 1.1.4). Con la sua validità universale e i suoi 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals*, SDGs) funge da importante quadro di riferimento anche per lo sviluppo sostenibile in Svizzera. I suoi obiettivi sono incentrati sulle questioni fondamentali del concetto di sviluppo sostenibile nella politica sia interna che esterna: occupazione e crescita economica, modelli di consumo e produzione, lotta alla povertà, cambiamento climatico e biodiversità. A luglio la Svizzera ha informato per la prima volta l'ONU sullo stato di avanzamento dell'Agenda 2030 a livello nazionale, facendo riferimento a un apposito rapporto presentato in precedenza<sup>66</sup>.

La Svizzera attua su più fronti gli aspetti dell'Agenda 2030 che concernono la politica economica esterna, ad esempio promuovendo gli SDGs nell'ambito dei suoi progetti di cooperazione allo sviluppo economico (n. 5) oppure – insieme agli altri Stati dell'AELS – inserendo nei suoi accordi di libero scambio un capitolo modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile che rimanda espressamente all'Agenda 2030 (n. 4.2).

Sulla base di un *Memorandum of Understanding* (MoU) con, rispettivamente, la Cina, il Vietnam e il Myanmar, la Svizzera sta svolgendo attività comuni nei settori del lavoro e dell'occupazione. Questi MoU collocano i progetti di cooperazione economica correnti e i rapporti con le autorità dei Paesi partner in un contesto istituzionalizzato, sono in linea con la strategia svizzera in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e mettono in atto certi aspetti contemplati dal capitolo sulla sostenibilità degli ALS svizzeri. In questo contesto la Svizzera, insieme alle parti sociali, dialoga regolarmente con i ministri del lavoro dei Paesi partner. Nell'ambito della cooperazione economica finanzia inoltre progetti dell'OIL in materia di lavoro e occupazione, ossia *Better Work*, in collaborazione con la Società finanziaria internazionale (SFI), e *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises* (SCORE). Quanto alla responsabilità sociale d'impresa (*Corporate Social Responsibility*, CSR/RSI) l'attenzione è soprattutto rivolta al dovere di diligenza e alla sua promozione secondo le Linee guida dell'OCSE per imprese multinazionali e i Principi dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo (n. 4.3).

### **4.2 Commercio e sviluppo sostenibile negli ALS**

Nell'anno in rassegna la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS hanno iniziato a rielaborare e aggiornare le disposizioni modello in materia di commercio e sviluppo sostenibile formulate nel 2010. Nel farlo hanno preso in considerazione anche gli sviluppi internazionali relativi all'inserimento di disposizioni sulla sostenibilità negli accordi commerciali. Alla luce delle ampie esperienze negoziali maturate dal 2010 in poi, il progetto di revisione mirava anche a riformulare e completare alcune disposizioni vigenti, inserendo ad esempio dei rimandi all'Agenda 2030 (n. 4.1).

Nell'ambito di questa revisione la Svizzera ha tra l'altro proposto di rafforzare sul lato pratico le disposizioni sulla sostenibilità. Con alcuni partner sono già state concordate disposizioni di questo tipo, che d'ora in poi verranno proposte a tutti i partner negoziali degli Stati dell'AELS.

<sup>66</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Agenda 2030.

Durante l'incontro del Comitato misto AELS–Serbia (n. 7.1.3) le parti hanno sottoposto a una verifica le disposizioni sulla sostenibilità dell'ALS entrato in vigore nel 2017. Simili disposizioni sono contenute, ad esempio, anche nell'ALS AELS–Corea. Dalla verifica è emerso che vengono effettivamente attuate. Anche i rappresentanti della società civile, interpellati per l'occasione, non hanno segnalato problemi di alcun genere.

La Serbia ha riferito degli sforzi compiuti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 in sintonia con gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'UE. Il Paese dei Balcani ha già ratificato e iniziato ad attuare l'Accordo di Parigi sul clima<sup>67</sup>. La Serbia ha inoltre riferito di aver istituito un ministero per la protezione dell'ambiente e ha manifestato il suo interesse a cooperare con gli Stati dell'AELS in questo campo. Quanto agli aspetti legati al lavoro, il Paese ha informato sulle recenti modifiche legislative e su quelle ancora in corso, tra l'altro nei settori della lotta al lavoro nero e minorile e in materia di protezione da lavoro straordinario. Entro il 2020 il diritto del lavoro serbo sarà allineato a quello dell'OIL. La Serbia ha ratificato tutte e otto le norme fondamentali dell'OIL e applica inoltre le quattro convenzioni tecniche dell'Organizzazione.

### **4.3 Responsabilità sociale d'impresa**

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla responsabilità sociale d'impresa (RSI), compresi la protezione dell'ambiente, la lotta alla corruzione e il rispetto dei diritti umani e del lavoro, tant'è che si batte in loro favore a livello sia nazionale sia internazionale. L'attuazione corrente dei tre piani d'azione in materia di RSI – economia, diritti umani ed «economia verde»<sup>68</sup> – ha contribuito a diffondere e consolidare nell'opinione pubblica il concetto di responsabilità sociale d'impresa. Sul piano dei contenuti questo sviluppo si riflette soprattutto nei maggiori requisiti per la gestione delle catene di fornitura e nelle innovazioni aziendali avviate dall'economia privata anche in adempimento degli obiettivi di sostenibilità dell'ONU.

#### **4.3.1 Importanza del dovere di diligenza**

I Principi dell'ONU per le imprese e i diritti umani e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali sono incentrati sulla *due diligence* («dovuta diligenza») nella gestione delle catene di approvvigionamento aziendali. A maggio il gruppo di lavoro dell'OCSE ha pubblicato una guida intersettoriale sulla *due diligence* in materia RSI<sup>69</sup>. Questo strumento, approvato da 48 Stati e dai gruppi d'interesse istituzionali dell'OCSE, contiene consigli pratici su come esercitare la dovuta diligenza relativamente a condizioni di lavoro, diritti umani, ambiente, lotta alla corruzione, interessi dei consumatori e trasparenza delle informazioni. La Svizzera, che si è adoperata perché fosse compatibile con i relativi Principi dell'ONU, lo considera uno strumento fondamentale per valutare gli obblighi di diligenza, non da ultimo per gli ampi consensi di cui gode a livello globale. Un corso di formazione organizzato dal riguardo dal Punto di contatto nazionale (PCN) per le Linee guida dell'OCSE ha riscosso grande interesse nella comunità imprenditoriale.

Nell'ambito di un dialogo multilaterale la Confederazione ha elaborato e pubblicato a novembre una direttiva sugli obblighi di diligenza in materia di diritti umani nel commercio

<sup>67</sup> RS **0.814.012**

<sup>68</sup> [www.csr.admin.ch](http://www.csr.admin.ch), [www-tmp.nap-bhr.admin.ch](http://www-tmp.nap-bhr.admin.ch) e [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Economia e consumo > Informazioni per gli specialisti > Economia verde.

<sup>69</sup> [www.mneguidelines.oecd.org](http://www.mneguidelines.oecd.org) > Due Diligence.

di materie prime, un settore importante in Svizzera<sup>70</sup>. Basato sui Principi dell'ONU e allineato alle Linee guida dell'OCSE, il documento sarà divulgato a livello internazionale e in particolare presso le aziende.

Anche l'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», presentata il 10 ottobre 2016, è incentrata sull'aspetto della *due diligence*.

L'iniziativa chiede inoltre che siano adottate disposizioni per una gestione aziendale responsabile. Nel 2018 si sono svolte consultazioni parlamentari al riguardo. Nel messaggio adottato il 15 settembre 2017<sup>71</sup>, il Consiglio federale respinge l'iniziativa senza controprogetto, pur condividendone la causa principale. L'Esecutivo deplora la severità delle disposizioni sulla responsabilità civile e la mancanza di un coordinamento internazionale. Per quanto riguarda la RSI, il Governo punta invece su norme ampiamente condivise a livello mondiale e sull'attuazione dei suddetti piani d'azione in materia di economia, diritti umani ed economia verde, che segue da vicino e adegua, se necessario.

### 4.3.2 Piani d'azione della Confederazione

Ai fini della realizzazione del piano d'azione RSI, le iniziative *multi-stakeholder* svolgono un ruolo chiave. Nell'ambito della piattaforma sul cacao, sostenuta dalla Confederazione, 41 rappresentanti del settore interessato e della società civile hanno ad esempio fondato a gennaio l'Associazione svizzera per il cacao sostenibile, fissando nel contempo obiettivi concreti relativi all'importazione di prodotti a base di cacao<sup>72</sup>. Nel contesto del partenariato con la rete svizzera Global Compact – per citare un altro esempio – è stata lanciata a giugno il «*Tour de Suisse on Responsible Business 2018–2022*». L'obiettivo è promuovere in diverse regioni della Svizzera la realizzazione della RSI e l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità dell'ONU.

Nel quadro dell'attuazione del piano d'azione nazionale per l'economia e i diritti umani sono state adottati nel 2018 diversi provvedimenti di sensibilizzazione: siti web, opuscoli e seminari sulla *due diligence*. Dal 2019 le iniziative aziendali di carattere esemplare saranno insignite del titolo «*Swiss Business and Human Rights Award*». Inoltre, la Confederazione coinvolgerà maggiormente le rappresentanze svizzere all'estero nei suoi progetti di sensibilizzazione e sostegno al rispetto dei diritti umani da parte delle aziende. In uno studio esterno («*Gap-Analysis*») è stato valutato se nel campo dell'economia e dei diritti umani la legislazione svizzera e la politica della Confederazione offrono un contesto adeguato per attuare i Principi dell'ONU. Il 14 dicembre il Consiglio federale ha deciso di aggiornare il piano d'azione nazionale.

Il nuovo bilancio sul settore svizzero delle materie prime, stilato a novembre, conferma la politica finora perseguita dal Consiglio federale. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani nel commercio dell'oro, il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi per promuovere gli aspetti della trasparenza e della tracciabilità. L'Esecutivo vuole inoltre valorizzare gli aspetti ambientali, tra l'altro nell'ambito degli strumenti internazionali esistenti, nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale negativo causato dalle imprese del settore. Il 30 novembre il Consiglio federale ha approvato un rapporto contenente 16 nuove raccomandazioni per rafforzare le procedure e il posizionamento internazionale della Svizzera<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> [www.csr.admin.ch](http://www.csr.admin.ch) > Branchenspezifische CSR

<sup>71</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > Iniziativa popolare «Per imprese responsabili»: pur riconoscendo le richieste dell'iniziativa, il Consiglio federale opta per un'altra via.

<sup>72</sup> [www.kakaoplattform.ch](http://www.kakaoplattform.ch)

<sup>73</sup> [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Materie prime.

### 4.3.3 Linee guida OCSE e punto di contatto nazionale

Il punto di contatto nazionale (PCN)<sup>74</sup> ha portato avanti le sue attività di promozione delle Linee guida OCSE svolgendo, su richiesta, attività di mediazione tra parti diverse.

Nel 2018 il PCN ha ottenuto una nuova richiesta concernente il *Roundtable for Sustainable Palmoil* e ha proseguito la procedura di mediazione concernente il Credit Suisse. Il PCN ha inoltre pubblicato un rapporto sull'attuazione dell'accordo con la *Fédération internationale de Football Association* (FIFA) in materia di diritti del lavoro in Qatar. A marzo la Svizzera ha reso conto all'OCSE dell'attuazione quasi totale delle sue raccomandazioni, formulate nel 2017 dopo una verifica (*Peer Review*) del PCN.

Da uno studio esterno<sup>75</sup> commissionato dal PCN è emerso che il livello di notorietà delle Linee guida dell'OCSE è relativamente elevato. Nella pratica, però, le aziende non vi fanno quasi mai riferimento in modo diretto. Per quanto riguarda i contenuti le Linee guida vengono considerate, anche se lo stato di attuazione varia da capitolo a capitolo. I capitoli sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro sono attuati da oltre il 90 per cento delle aziende intervistate, mentre quello sui diritti umani soltanto dalla metà. Queste differenze sono parzialmente dovute al fatto che le imprese svizzere si avvalgono spesso di standard RSI privati (p. es. *Business Social Compliance Initiative* o i marchi *Fair Trade*) che non coprono tutti i capitoli delle Linee guida OCSE.

Il gruppo di lavoro dell'OCSE preposto alla RSI promuove l'allineamento degli strumenti di RSI privati alle Linee guida.

Il dialogo con gli organismi competenti del settore delle materie prime e dei tessuti ha permesso di migliorare la compatibilità degli strumenti privati con le Linee guida.

Il Consiglio federale è favorevole a estendere questi lavori dell'OCSE ad altri settori. Ritiene però che non sia necessario sviluppare ulteriori strumenti, se non in modo molto selettivo. Occorre innanzitutto attuare gli strumenti di RSI esistenti, promuoverne la coerenza internazionale e allinearli a quelli privati.

## 5 Cooperazione economica allo sviluppo

In quanto strumento della politica economica esterna della Svizzera la cooperazione economica allo sviluppo provvede a incrementare la resilienza economica dei Paesi partner, a creare condizioni quadro per lo sviluppo dei mercati e delle catene di valore globali e a istituire partenariati con il settore privato per finanziare progetti di sviluppo. Contribuisce quindi all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, in ultima analisi, a offrire al settore privato svizzero nuovi mercati di sbocco.

La cooperazione allo sviluppo utilizza le proprie risorse finanziarie anche come leva per mobilitare investimenti privati. Un esempio è il fondo *Loans for Growth*, che nell'anno in esame è stato interamente costituito e viene utilizzato per finanziare le attività delle piccole e medie imprese (PMI) nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti. Grazie al contributo della Confederazione e a quello di una grande banca svizzera, ciascuno di 2,5 milioni di dollari, si sono potuti raccogliere altri 45 milioni di dollari da investitori privati.

<sup>74</sup> [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Punto di contatto nazionale.

<sup>75</sup> «Bedeutung und Stellenwert der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen in der Schweiz», disponibile all'indirizzo [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > PCN.

## 5.1

### **Attuazione del messaggio sulla la cooperazione internazionale 2017–2020**

Nel 2018 il Consiglio federale ha discusso il rapporto intermedio sul raggiungimento degli obiettivi e sull'efficacia dei fondi finora impiegati per la cooperazione internazionale. Il testo sarà presentato al Parlamento all'inizio del 2019. Dalla valutazione dei risultati intermedi emerge che la Svizzera è sulla buona strada per quanto riguarda l'attuazione del messaggio in questione.

La cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera è incentrata su quattro problematiche globali ritenute prioritarie: finanze e commercio, cambiamenti climatici e ambiente, risorse idriche e migrazione. In questo contesto si intendono affrontare soprattutto le cause che stanno a più a monte, offrendo alle popolazioni locali prospettive economiche concrete attraverso programmi volti a promuovere l'imprenditoria, l'acquisizione di competenze specialistiche, l'accesso a crediti di lungo termine, e migliorare le condizioni quadro del mercato del lavoro.

A fine novembre il Consiglio federale ha definito le basi strategiche per il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2012–2024. Oltre a dedicarsi alla riduzione della povertà e alla sicurezza umana, la cooperazione internazionale verterà maggiormente sugli aspetti economici e sulle potenzialità del settore privato. Sarà inoltre intensificata l'interazione strategica tra politica migratoria e cooperazione internazionale.

## 5.2

### **Aumento del capitale della Banca mondiale**

Nella cooperazione internazionale allo sviluppo la Banca mondiale è la principale organizzazione partner della Svizzera. Fornisce un importante contributo alla risoluzione di problemi globali che possono essere affrontati soltanto nel contesto multilaterale e che riguardano anche la Svizzera e la sua economia. La Banca mondiale, al cui interno la Svizzera è a capo di un gruppo di voto, svolge pertanto un ruolo sempre più importante nel dialogo politico e nella governance globale. Il fatto che la Svizzera sieda nel Consiglio d'amministrazione, composto da 25 membri, le consente di influire sull'orientamento strategico della Banca.

Viste le grosse sfide globali come il cambiamento climatico, le crisi finanziarie e dei rifugiati, le catastrofi naturali e le pandemie, i 189 Paesi membri hanno deciso nel 2018 di effettuare un aumento di capitale dell'ordine di 13 miliardi di dollari. La Banca è ora nelle condizioni di concedere crediti per 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2030. Nel 2017 questo importo era di 60 miliardi.

Per il Consiglio federale l'aumento di capitale è un chiaro impegno a favore del multilateralismo, ampiamente condiviso dai contribuenti, e ritiene che la sua portata sia adeguata. Il contributo della Svizzera ammonta a circa 200 milioni di dollari, da versare nell'arco di cinque anni. La Banca mondiale, dal canto suo, intende incrementare il proprio grado di efficienza e mobilitare ulteriori risorse private.

L'aumento di capitale è accompagnato da una modifica della politica di concessione dei crediti. In futuro i fondi saranno destinati maggiormente ai Paesi più poveri del mondo. Sono inoltre stati aumentati i contributi di finanziamento a carico dei Paesi con elevati livelli di prosperità.

### 5.3

## Digitalizzazione e cambiamenti sul mercato del lavoro

La digitalizzazione sta trasformando il mercato del lavoro non soltanto in Svizzera, ma anche nei Paesi in via di sviluppo, dove crea opportunità e nuovi modelli commerciali migliorando la produzione in settori chiave come l'agricoltura, il turismo, l'energia e la sanità. La Svizzera sostiene i Paesi partner ad esempio nei campi della finanza e delle tecnologie di comunicazione mobile, e partecipa a programmi di organizzazioni internazionali e banche di sviluppo.

La digitalizzazione pone tutte le società di fronte a nuove sfide, sia che renda superflui numerosi posti di lavoro, sia che ne crei di nuovi. Su iniziativa della Svizzera, la Banca mondiale ha pubblicato in autunno un rapporto sui cambiamenti nel mondo del lavoro<sup>76</sup>. Il rapporto precisa che la digitalizzazione fa nascere nuove figure e attività professionali e promuove la produttività. Dimostra inoltre che negli ultimi anni l'occupazione nel settore industriale nei Paesi in via di sviluppo è rimasta costante e che nella maggior parte dei Paesi emergenti le differenze di reddito sono rimaste stabili o si sono addirittura ridotte. Il testo avverte però che la digitalizzazione acuirà presumibilmente la problematica legata all'imposizione degli utili realizzati dalle multinazionali (n. 3.2.1).

La Svizzera di adopera per una soluzione globale in seno all'OCSE, sostenendo tra l'altro un suo programma per l'attuazione di standard generali volti a creare un catalogo uniforme e condiviso di regole fiscali internazionali per combattere le pratiche di erosione e trasferimento degli utili. Viene così conservata la base imponibile mentre aumentano, per i contribuenti, la sicurezza di pianificazione e la prevedibilità degli importi da versare. Questi standard vengono elaborati e definiti dall'OCSE insieme dei Paesi in via di sviluppo. In alcuni di questi Paesi la Svizzera partecipa infine a programmi di sostegno macroeconomico che contribuiscono a una crescita sostenibile comprensiva del fattore occupazionale generale.

### 5.4

## Finanziamenti sostenibili

Il mercato svizzero degli investimenti sostenibili ha continuato a svilupparsi in modo molto dinamico crescendo, nel 2017, dell'82 per cento fino a superare i 390 miliardi di franchi. Nel caso dei fondi, la quota di investimenti sostenibili rispetto al mercato complessivo è passata dal 7 per cento dell'anno precedente al 9 per cento. Per quanto riguarda i capitali istituzionali, la quota degli investimenti sostenibili raggiunge circa il 16 per cento.

Nell'anno in rassegna l'Amministrazione federale ha organizzato insieme all'associazione *Swiss Sustainable Finance* una conferenza internazionale per mostrare come i partenariati pubblico-privati possano contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). La Svizzera ha inoltre contribuito anche nel 2018 allo sviluppo delle rispettive norme e alla loro attuazione. Insieme alla Banca mondiale ha lanciato il più grande fondo del mondo per obbligazioni verdi emesse da istituti finanziari in Paesi in via di sviluppo ed emergenti. Questi fondi sono utilizzati per finanziare misure di protezione dell'ambiente e del clima

Il *Social Impact Bond* (SIB), lanciato nel 2017, ha avuto un riscontro molto positivo in Colombia, tant'è che è stato premiato dal presidente colombiano per l'innovazione e per il suo impatto nell'anno in esame. Il fondo prefinanzia l'integrazione nel mercato del lavoro delle fasce povere della popolazione attraverso un gruppo di fondazioni. Se gli obiettivi vengono raggiunti, il Governo colombiano e la Svizzera provvedono al rimborso. Se gli obiettivi non sono raggiunti, il pagamento viene ridotto, mentre se vengono superati, le fondazioni possono essere premiate. Questo sistema crea incentivi per un'attuazione efficace ed efficiente e trasferisce parte del rischio a terzi. Così facendo il SIB permette di investire la spesa pubblica in modo innovativo ed efficiente.

<sup>76</sup> [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) > Publication > WDR 2019.

## **6 Controlli all'esportazione e sanzioni**

### **6.1 Revisione parziale dell'ordinanza sul materiale bellico**

Per mantenere una base industriale rilevante ai fini della difesa nazionale, il 15 giugno il Consiglio federale aveva deciso – su iniziativa della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati – di adeguare il criterio di autorizzazione sancito dall'ordinanza sul materiale bellico (OMB)<sup>77</sup> concernente l'implicazione dello Stato destinatario in un conflitto armato interno a quello di Stati europei comparabili. Nel valutare le domande d'esportazione l'Esecutivo proponeva inoltre di considerare anche il criterio della base industriale rilevante ai fini della difesa. Tuttavia, in mancanza del necessario appoggio parlamentare, il Consiglio federale ha successivamente deciso, il 31 ottobre 2018, di rinunciare al previsto adeguamento.

La mozione 18.3394 «Ampliare la base democratica per le esportazioni di armi», presentata dal gruppo BD il 28 maggio 2018, chiede che i criteri di autorizzazione dell'OMB siano trasferiti nella relativa legge per aumentarne la legittimità. La mozione chiede inoltre che nella legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego i criteri di rifiuto siano allineati a quelli dell'OMB. Il 26 settembre la mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale. Come prossimo passo sarà trattata nuovamente dal Consiglio degli Stati, che il 6 dicembre 2018 l'aveva rimessa alla Commissione incaricata dell'esame preliminare. La Svizzera è uno dei maggiori esportatori mondiali di beni che possono essere utilizzati per scopi civili e militari («dual use»). Secondo il Consiglio federale, l'approvazione della mozione e, in particolare, il successivo inasprimento della legge sul controllo dei beni a duplice impiego potrebbe avere conseguenze di ampia portata per l'industria svizzera di esportazione.

### **6.2 Evitare gli abusi dei beni svizzeri per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili**

Il 27 giugno il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)<sup>78</sup>. La sua intenzione è creare una base giuridica per trasporre nel diritto ordinario l'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili<sup>79</sup>, basata direttamente sulla Costituzione e di una durata limitata a quattro anni. L'obiettivo è quello di poter negare le autorizzazioni se vi sono ragioni di supporre che i beni oggetto dell'esportazione o intermediazione vengano utilizzati dal destinatario finale come strumento di repressione.

### **6.3 Sanzioni<sup>80</sup>**

#### **6.3.1 Ripercussioni extraterritoriali delle sanzioni statunitensi**

Le sanzioni economiche sono uno strumento di grande impatto spesso impiegato nell'ambito della politica estera degli USA. Le sanzioni non valgono solo sul territorio statunitense, ma anche per tutti i cittadini americani all'estero e per le transazioni in dollari che si avvalgono dei servizi di clearing negli Stati Uniti. Le sanzioni statunitensi possono inoltre prevedere l'esclusione dal mercato americano delle persone e degli Stati terzi che non vi aderiscono e possono quindi ripercuotersi negativamente anche sull'economia elvetica. Nel 2018 il ritiro

<sup>77</sup> RS 514.511

<sup>78</sup> FF 2018 3877

<sup>79</sup> RS 946.202.3

<sup>80</sup> [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica estera e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi.

degli USA dall'Accordo sul nucleare con l'Iran e gli effetti delle sanzioni contro la Russia sulle aziende in Svizzera lo hanno mostrato inequivocabilmente.

La Svizzera ha soltanto poche possibilità per contrastare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi. Questo perché le nostre aziende devono conformarsi alle normative straniere se desiderano operare sui mercati interessati. In campo umanitario – ad esempio per il finanziamento di medicinali o la fornitura di derrate alimentari – la Svizzera si sforza affinché i canali di pagamento rimangano agibili anche con gli Stati sanzionati.

### **6.3.2 Sanzioni nei confronti dell'Iran**

L'8 maggio gli USA hanno annunciato di volersi ritirare dall'Accordo sul nucleare, il cosiddetto *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Entro 90 o 180 giorni (6 agosto o 4 novembre) sono state reintrodotte le sanzioni statunitensi che erano state revocate o sospese dal JCPOA. Gli altri Stati firmatari – Cina, Germania, Francia, Regno Unito, Russia e UE – hanno invece dichiarato di voler rimanere fedeli agli impegni assunti purché lo faccia anche l'Iran.

Le sanzioni americane non sono state riprese dalla Svizzera. A parte le loro ripercussioni di cui sopra, l'incerto futuro del JCPOA crea incertezze giuridiche circa le relazioni d'affari con l'Iran, non da ultimo perché è più difficile effettuare transazioni finanziarie.

La Confederazione segue da vicino gli sforzi dell'UE per indebolire gli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi, ad esempio attraverso un cosiddetto *Blocking Statute*. Nelle relazioni con gli USA e l'Iran la Svizzera si adopera in particolare per agevolare i trasferimenti finanziari in ambito umanitario.

### **6.3.3 Sanzioni nei confronti dell'Ucraina e la Russia**

Dato che gli Accordi di Minsk non sono ancora stato pienamente attuati, l'UE ha prorogato le sue sanzioni fino al 2019. Il Consiglio federale non ha ripreso le sanzioni nei confronti della Russia, ma ha mantenuto in essere le misure volte a evitare operazioni di aggiramento. Le sanzioni adottate dagli USA in base al *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) il 6 aprile hanno colpito anche Viktor Vekselberg e con lui le aziende svizzere a cui partecipava la sua società holding *Renova*. Dopo una stretta collaborazione tra le aziende interessate e le autorità svizzere e statunitensi è stato possibile trovare una soluzione.

### **6.3.4 Sanzioni nei confronti della Corea del Nord**

Il Consiglio federale ha attuato la risoluzione dell'ONU 2397 (2017) concernente la Corea del Nord modificando l'ordinanza del 25 aprile<sup>81</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. Vengono revocati, in via di principio, i *permessi di dimora* dei cittadini nordcoreani professionalmente attivi. Il commercio con la Corea del Nord è stato limitato ulteriormente attraverso l'inasprimento dei controlli di importazioni, esportazioni e beni in transito verso o da tale Paese.

### **6.3.5 Sanzioni nei confronti del Venezuela**

Il 28 marzo il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela<sup>82</sup>. L'Esecutivo ha quindi aderito alle sanzioni dell'UE, inflitte al Paese sudamericano a seguito delle violazioni dei diritti umani e del deterioramento dello Stato di diritto e delle istituzioni democratiche. Sono pertanto vietati fino a contrordine la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela, di materiale d'armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna nonché di attrezzature, tecnologie e software per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche. È inoltre stato decretato il blocco dei valori patrimoniali di determinate persone. Dopo le elezioni presidenziali in Venezuela queste misure sono state estese ad altre persone, sull'esempio dell'UE.

### **6.3.6 Sanzioni nei confronti della Siria**

Il 1° giugno il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria e ha precisato la procedura di autorizzazione per determinati composti chimici, materiali e altri beni. In futuro le esportazioni di beni verso la Siria che presentano un potenziale di abuso saranno sottoposte a una procedura di autorizzazione. L'esportazione di sostanze chimiche e di beni destinati in particolare a scopi umanitari e medici a favore di imprese non soggette a sanzioni in Siria rimane consentita purché non sussistano indizi che lascino supporre un uso illegale di questi beni in relazione ad armi ABC. A causa della guerra in Siria, comunque, le banche e le aziende esportatrici svizzere hanno fortemente ridotto o addirittura sospeso le loro relazioni d'affari con questo Paese, il che ha a sua volta ostacolato notevolmente anche i pagamenti e le forniture nel settore umanitario.

### **6.3.7 Sanzioni nei confronti del Myanmar**

Preoccupato per la sistematica violazione dei diritti umani nel Myanmar, il Consiglio federale ha deciso, il 17 ottobre, di inasprire ulteriormente le sanzioni nei confronti del Paese asiatico<sup>83</sup>. La Svizzera ha quindi aderito alle sanzioni dell'UE. Oltre all'embargo vigente sui beni d'armamento e sui beni che potrebbero essere usati a scopi repressivi, sono stati vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni a duplice impiego se destinati a fini militari o a un utilizzatore finale militare. Un divieto analogo si applica per le apparecchiature, le tecnologie e i software per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche. Sono inoltre state disposte sanzioni finanziarie e un divieto di ingresso e transito per determinati membri di alto livello delle forze armate o dei servizi di sicurezza.

82 RU 2018 1217

83 RU 2018 3443

7

## **Allegati al rapporto sulla politica economica esterna**

7.1

### **Allegati per conoscenza**

*Parte I:* Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne

### 7.1.1

### Temi trattati in seno all'OMC

Tema	Oggetto / Mandato negoziale	Osservazioni
Sussidi alla pesca	Sussidi che contribuiscono alla pesca eccessiva nonché alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata / Decisione ministeriale 2017, obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).	Negoziati intensi e costruttivi con progressi sostanziali nell'anno in rassegna.
Agricoltura	Sostegno interno, accesso al mercato e altri temi nel settore del commercio agricolo / accordo agricolo del 1994	Vivo interesse da parte di una grande maggioranza di membri, senza progressi concreti nell'anno in rassegna.
Micro-imprese PMI	Sostegno alla partecipazione delle micro-imprese e PMI al commercio internazionale, dichiarazione ministeriale 2017	Discussioni plurilaterali sull'identificazione di potenziali misure e accordi.
Commercio e investimenti	Facilitazione degli investimenti esteri diretti / dichiarazione ministeriale 2017	Nell'anno in rassegna discussioni plurilaterali tra circa 70 Paesi per delimitare il campo d'applicazione e convincere altri membri dell'OMC ad avviare eventuali negoziati.
Commercio elettronico	Lavori esplorativi per i futuri negoziati nel campo del commercio elettronico / dichiarazione ministeriale 2017	Discussioni plurilaterali di approfondimento su diversi temi legati al commercio elettronico.
Legislazione interna in materia di servizi	Facilitazione degli scambi di servizi attraverso le buone prassi normative / GATS 1994 e decisione ministeriale 2017	Discussioni plurilaterali tra i membri interessati, tra cui la Svizzera, per portare avanti i lavori svolti finora.

### 7.1.2

### Negoziati di libero scambio correnti

(stato al 31 dicembre 2018)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / Tornate	Osservazioni
India	Nuovo ALS	2008 / 17/18	Negoziati in stadio molto avanzato. Divergenze sull'accesso al mercato per beni economici, sui servizi, sulla proprietà intellettuale e sulle regole d'origine.

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / Tornate	Osservazioni
	Nuovo ALS	2011 / 16	Negoziati conclusi. Firma il 16 dicembre.
Malaysia	Nuovo ALS	2014 / 8	Divergenze in materia di accesso al mercato, soprattutto per i beni agricoli. Contatti tra capi negoziatori, ma nessuna tornata negoziale da marzo 2017.
Mercosur <sup>84</sup>	Nuovo ALS	2017 / 6	Negoziati in stadio avanzato. Il livello d'impegno dell'intero Accordo dipenderà sostanzialmente dall'esito delle trattative sull'accesso al mercato per prodotti agricoli. Ulteriori divergenze sulla proprietà intellettuale.
Messico	Revisione dell'ALS del 2000 <sup>85</sup>	2016 / 4	Aggiornamento e sviluppo di tutti i settori dell'Accordo esistente. Novità: inclusione di un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile e all'agevolazione degli scambi. Divergenze in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato per i prodotti agricoli. Nessuna tornata negoziale da giugno 2017.
SACU <sup>86</sup>	Revisione dell'ALS del 2006 <sup>87</sup>	2018/3	La revisione concerne in particolare lo scambio di merci, gli aspetti doganali e l'inclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile.
Thailandia	Nuovo ALS	2005/2	Negoziati interrotti dal 2006. Contatti sul piano tecnico in vista dei preparativi per un'eventuale ripresa delle trattative prevista per il 2019.
Vietnam	Nuovo ALS	2012 / 17	Divergenze sostanziali in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali, appalti pubblici e proprietà intellettuale.

### 7.1.3 Incontri dei Comitati misti istituiti dagli ALS vigenti (stato al 31 dicembre 2018)

<sup>84</sup> Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

<sup>85</sup> RS **0.632.315.631.1**

<sup>86</sup> Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland).

<sup>87</sup> RS **0.632.311.181**

Partner	Accordo	Incontri	Decisioni / Osservazioni
Corea del Sud	AELS–Corea <sup>88</sup>	6° incontro, 6 giugno	<p>Nessuna decisione formale.</p> <p>Parafatura di un accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento di ispezioni di BPF su prodotti farmaceutici.</p> <p>Uno dei più importanti ALS per la Svizzera: risparmi doganali di circa 100 milioni di franchi all'anno<sup>89</sup>.</p> <p>L'AELS intende modernizzare l'ALS, integrandovi in particolare un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, nuove regole d'origine e aggiornando le disposizioni in materia di accesso al mercato. Grandi divergenze di interessi per i prodotti agricoli e della pesca.</p>
Serbia	AELS–Serbia <sup>90</sup>	3° incontro, 19 giugno	<p>Decisioni:</p> <p>Rimando alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>91</sup>, che sostituisce il Protocollo B.</p> <p>Aggiornamento dell'allegato IV sulle agevolazioni degli scambi.</p> <p>Intesa sullo scambio di dati statistici in materia doganale.</p> <p>Verifica delle disposizioni sulla sostenibilità (n. 4.2).</p>
UE	ALS Svizzera–UE <sup>92</sup>	64° incontro, 17 settembre	<p>Riunione straordinaria del Comitato misto su richiesta della Svizzera.</p> <p>Consultazioni secondo l'articolo 27 ALS su possibili approcci risolutivi e per evitare ostacoli al commercio dovuti alle misure di salvaguardia dell'UE per determinate importazioni di acciaio da Paesi terzi.</p>
UE	ALS Svizzera–UE Sottocomitato per le questioni doganali	62° incontro, 22 ottobre	<p>Nessuna decisione formale.</p> <p>Colloqui su temi doganali, compreso quello della sicurezza.</p>

<sup>88</sup> RS **0.632.312.811**

<sup>89</sup> Cfr. Swiss Global Enterprise (2014), Effektivität der Schweizer Freihandelsabkommen (FHA) weltweit.

<sup>90</sup> RS **0.632.316.821**

<sup>91</sup> RS **0.946.31**

<sup>92</sup> RS **0.632.401**

Partner	Accordo	Incontri	Decisioni / Osservazioni
UE	ALS Svizzera–UE	65° incontro, 13 novembre	<p>Nessuna decisione formale.</p> <p>Misure di salvaguardia dell'UE sulle importazioni di acciaio e alluminio.</p> <p>Misurazioni della radioattività alla frontiera italo-svizzera su prodotti metallurgici.</p> <p>Commercio di prodotti agricoli trasformati.</p> <p>Politica di libero scambio nei confronti di Stati terzi.</p> <p>Conseguenze della Brexit sull'ALS tra Svizzera e UE.</p>
Giappone	ALS Svizzera– Giappone <sup>93</sup>	4° incontro, 15 novembre	<p>Nessuna decisione formale.</p> <p>La Svizzera punta a una modernizzazione che comprenda in particolare il traffico di merci e servizi, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli appalti pubblici e le agevolazioni commerciali nonché l'inclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Colloqui su un eventuale scambio di dati doganali.</p>
Israele	ALS AELS– Israele <sup>94</sup>	9° incontro, 21 novembre	<p>Decisioni:</p> <p>Decisione di ampliare le concessioni sui prodotti agricoli trasformati.</p> <p>Decisione concernente la separazione dei prodotti rientranti nei campi d'applicazione dell'ALS da una parte e dell'Accordo agricolo bilaterale dall'altra.</p> <p>Colloqui sulla possibilità di sviluppare l'ALS relativamente all'accesso di mercato per i prodotti della pesca, ai diritti di proprietà intellettuale, allo scambio di servizi, agli investimenti e allo sviluppo sostenibile.</p> <p>Colloqui sull'eventuale scambio di dati doganali.</p>

<sup>93</sup> RS 0.946.294.632

<sup>94</sup> RS 0.632.314.491

Partner	Accordo	Incontri	Decisioni / Osservazioni
---------	---------	----------	--------------------------

### 7.1.4 Negoziati bilaterali sulla protezione degli investimenti

(stato al 31 dicembre 2018)

Partner	Oggetto	Avvio / Tornate	Osservazioni
Bahrain	Nuovo APPI	2018 / 0	Inizio dei negoziati previsto alla fine del 2018 o all'inizio del 2019.
India	Nuovo APPI	2017 / 3	L'APPI del 1997 <sup>95</sup> è stato denunciato dall'India e non è più in vigore dal 6 aprile 2017. Avvio dei negoziati ad aprile 2017; 3 <sup>a</sup> tornata negoziale a settembre 2018.
Indonesia	Nuovo APPI	2018 / 1	L'APPI del 1974 <sup>96</sup> è stato denunciato dall'Indonesia e non è più in vigore dall'8 aprile 2016. I negoziati ripresi nel 2010 non sono proseguiti dopo il marzo 2013. A luglio 2018 sono stati avviati nuovi negoziati.
Malaysia	Revisione APPI	2016 / 1	Revisione dell'APPI del 1978 <sup>97</sup> . I negoziati si svolgono in parallelo a quelli per un ALS.
Messico	Revisione APPI	2017 / 2	Revisione dell'APPI del 1996 <sup>98</sup> . I negoziati si svolgono in parallelo a quelli per un ALS. 2 <sup>a</sup> tornata negoziale a giugno 2017.
Slovacchia	Revisione APPI	2018 / 3	Revisione dell'APPI del 1991 <sup>99</sup> . Avvio dei negoziati a febbraio 2018; 3 <sup>a</sup> tornata negoziale a novembre 2018.
Sudafrica	Nuovo APPI	-	L'APPI del 1995 <sup>100</sup> è stato denunciato dal Sudafrica e non è più in vigore dal 1 <sup>o</sup> novembre 2014. Al momento il Paese non è disposto a riprendere i negoziati.

<sup>95</sup> RU 2002 2037

<sup>96</sup> RU 1976 1954

<sup>97</sup> RS 0.975.252.7

<sup>98</sup> RS 0.975.256.3

<sup>99</sup> RS 0.975.274.1

<sup>100</sup> RU 1999 629

---

Partner	Oggetto	Avvio / Tornate	Osservazioni
---------	---------	-----------------	--------------

---

---

## **7.1.5**

### **Missioni economiche, incontri di lavoro bilaterali e incontri delle commissioni economiche miste**

**Principali missioni e incontri di lavoro bilaterali del capo del DEFR e della segretaria di Stato della SECO in Svizzera e all'estero**

Partner	Formato, luogo e data
Messico	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO al ministro dell'economia Guajardo e al vice-ministro del commercio estero Baker Piñeda (Città del Messico, 23 febbraio)
Bielorussia	Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il presidente del Parlamento Andreichenkots (Berna, 28 febbraio)
Albania	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Tirana, 6–7 marzo)
Germania	Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il ministro bavarese dell'economia Aigner (Monaco, 13 marzo)
Nigeria	Missione economica del capo del DEFR (Abuja/Lagos, 21–23 marzo)
Costa d'Avorio	Missione economica e scientifica del capo del DEFR (Abidjan, 23–25 marzo)
Italia	Incontro di lavoro della segretaria di stato della SECO con il sottosegretario allo Sviluppo economico Scalfarotto e il presidente della Regione Lombardia Fontana (Milano, 17 aprile)
USA	Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro del commercio Ross (Washington, 20 aprile)
Mercosur	Missione economica, scientifica e agricola del capo del DEFR in Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina (São Paulo/Asunción/Montevideo/Buenos Aires, 29 aprile–5 maggio)
Belgio	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO al segretario di Stato per il commercio estero De Crem e al primo ministro delle Fiandre Bourgeois (Bruxelles, 4–7 giugno)
Germania	Visita di lavoro del capo del DEFR al primo ministro del Baden-Württemberg Kretschmann e alla ministra del Baden-Württemberg Hoffmeister-Kraut (Costanza, 29 giugno)
Iran	Incontro del capo del DEFR con il ministro della sanità Hashemi e il vice-ministro dell'industria Moazami nell'ambito della visita di Stato del presidente iraniano Rohani (Berna, 3 luglio)
Asia centrale	Missione economica del capo del DEFR in Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan (Baku/Aktau/Astana/Almaty/Taschkent/Bischkek/Samarkand, 8–16 luglio)
Cina	Missione economica e scientifica del capo del DEFR (Pechino/Shanghai, 5–8 settembre)
Arabia Saudita	Incontro del capo del DEFR con il Governatore dell'autorità di Stato per gli investimenti Ibrahim Al Omar (Berna, 12 settembre)
Romania	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Bucarest, 18–20 settembre)

Partner	Formato, luogo e data
Italia	Incontro di lavoro del capo del DEFR con il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico Di Maio (Roma, 1° ottobre)
Ucraina	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Kiev, 1–2 ottobre)
Germania, Liechtenstein, Austria	Incontro quadrilaterale annuale dei ministri dell'economia (Zurigo, 23 ottobre)
Cina e Singapore	Partecipazione della segretaria di Stato della SECO alla prima esposizione China International Import con padiglione svizzero nonché incontro di lavoro con il ministro singaporiano del commercio e dell'industria Chan (Shanghai/Singapore, 5–8 novembre)
Israele	Incontro del capo del DEFR con il ministro dell'economia e dell'industria Cohen (Ginevra, 22 novembre)
Cile e Perù	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Lima/Santiago, 25–30 novembre)
USA	Visita di lavoro del capo del DEFR e della segretaria di Stato della SECO al ministro del commercio Ross e al vice-rappresentante del commercio Gerrish (Washington, 3 dicembre)

### **Commissioni economiche miste**

Partner	Tornata negoziale, luogo e data
India	16° incontro, Nuova Delhi, 23 febbraio
Iran	1° incontro, Teheran, 26 febbraio (sostituisce il dialogo economico precedente)
Myanmar	3° incontro, Nay Pyi Taw, 12 marzo
Brasile	9° incontro, Berna, 16 marzo
USA	13° incontro, Washington, 29 marzo
Turchia	8° incontro, Ankara, 4 aprile
Cina	25° incontro, Shanghai, 27 aprile
Sudafrica	8° incontro, Pretoria, 15 giugno
Bielorussia	10° incontro, Berna, 20 giugno
Austria	Berna, 27 giugno
Arabia saudita	11° incontro, Berna, 12 settembre
Messico	8° incontro, videoconferenza, 26 settembre
Indonesia	6° incontro, Berna, 22 ottobre
Germania	40° incontro, Berna, 5–6 novembre
Filippine	3° incontro, Manila, 20 novembre

Partner	Tornata negoziale, luogo e data
Russia	19° incontro, Berna, 4 dicembre

### 7.1.6 Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 sono state trattate in base all'ordinanza del 3 giugno 2016<sup>101</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e all'ordinanza del 21 agosto 2013<sup>102</sup> sul controllo dei composti chimici le seguenti domande di esportazione ed esportazioni soggette all'obbligo di annuncio (le statistiche dettagliate delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate sono consultabili sul sito della SECO<sup>103</sup>):

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
Allegato 2, parte 1 OBDI – Elenco dei beni nucleari	23	0,8
Allegato 2, parte 2 OBDI – Elenco dei beni a duplice impiego	1830	476
Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	293	100,6
Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale	334	9,1
Convenzione sulle armi chimiche (CAC) – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	84	1,1
Autorizzazioni secondo l'art. 3 cpv. 4 OBDI	1604	357,3
Certificati d'importazione	683	179
Licenze generali		
PGO	231	–
PGS	106	–
PG	12	–
Notifiche di rifiuto	4	0,2

<sup>101</sup> RS 946.202.1

<sup>102</sup> RS 946.202.21

<sup>103</sup> [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Controlli all'esportazione e sanzioni.

## 7.2

### **Allegati per approvazione**

*Parte II:* Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per approvazione)



19.xxx

**Messaggio  
concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e  
la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione  
reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni  
di origine e delle indicazioni di provenienza nonché  
l'autorizzazione per il Consiglio federale ad approvare  
autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo  
tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni  
geografiche e delle denominazioni di origine.**

del ...

## Compendio

*L'Accordo tra la Svizzera e la Georgia, che viene ora sottoposto all'Assemblea federale per approvazione, protegge indicazioni geografiche e di provenienza come la denominazione «Svizzera» e la croce svizzera, contribuendo a tutelare, nel lungo periodo, la reputazione di prodotti svizzeri di qualità. Tramite decreto federale, il Consiglio federale viene autorizzato a ratificare l'Accordo nonché ad approvare autonomamente eventuali modifiche agli allegati, autorizzazione, quest'ultima, concessa da un secondo decreto federale anche per l'approvazione di modifiche alle appendici dell'Accordo già in vigore tra la Svizzera e la Russia.*

### *Situazione iniziale*

*Gli accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e di provenienza contribuiscono a scongiurare l'uso abusivo di tali indicazioni svizzere all'estero e a tutelare, nel lungo periodo, il valore delle denominazioni utilizzate per le specialità regionali e del «marchio Svizzera», oltre che a rendere le specialità e i prodotti di qualità svizzeri più attrattivi sul mercato internazionale e a impedire che produttori stranieri sfruttino indebitamente la reputazione di prodotti e servizi svizzeri, il che giova all'intera economia svizzera. La Svizzera ha concluso accordi di questo tipo con alcuni Paesi europei nonché, negli ultimi anni, con la Giamaica e la Russia.*

*L'Accordo con la Georgia segue all'Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016 tra la Georgia e l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e va ad ampliare la rete di accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e di provenienza conclusi dalla Svizzera. Le sue disposizioni per una protezione più elevata e i suoi dettagliati elenchi di denominazioni protette fanno dell'Accordo un modello per futuri accordi con altri Paesi.*

### *Contenuto del disegno*

*Nella sezione principale dell'Accordo è definito uno standard di protezione elevato per le indicazioni geografiche di prodotti di ogni tipo, per l'indicazione «Svizzera» e i nomi dei Cantoni nonché per gli stemmi, le bandiere e gli emblemi di Stato. Le indicazioni di provenienza utilizzate per identificare i servizi godono di una protezione generale.*

*Nei suoi allegati, l'Accordo riporta elenchi delle indicazioni geografiche protette di entrambe le Parti: se per la Svizzera, ad esempio, figurano le denominazioni «Gruviera», «cioccolato svizzero» o «Genève/Genf» per gli orologi, per la Georgia sono protette denominazioni come «Churchkhela» (dolciumi), «Borjomi» (acqua minerale) e «Kakheti» (vino). A questi si aggiungono gli elenchi dei nomi dei Cantoni svizzeri e delle divisioni territoriali georgiane nonché gli stemmi, le bandiere e i nomi dei Paesi di entrambe le Parti, a loro volta protetti dall'Accordo.*

*Il livello di protezione garantito dall'Accordo corrisponde a quello previsto dalla legislazione svizzera vigente e per la sua attuazione non si rende necessaria alcuna modifica di natura legislativa in Svizzera.*

*L'Accordo è sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Il relativo decreto federale sottostà a referendum facoltativo. Stesso dicasi per l'altro decreto federale, che autorizza il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo già in vigore tra la Svizzera e la Russia.*

## Messaggio

### 1 Situazione iniziale

#### 1.1 Necessità di agire e obiettivi

Gli accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine<sup>1</sup> e indicazioni di provenienza garantiscono una protezione maggiore e più efficace rispetto agli standard multilaterali attualmente applicabili<sup>2</sup> e le esperienze fatte dalla Svizzera in questo contesto si sono finora rivelate positive<sup>3</sup>. Inserire elenchi in cui figurano indicazioni geografiche riconosciute e protette dall'altra Parte permette di garantire, per le indicazioni in questione, una protezione equiparabile a quella conferita da una registrazione nazionale nonché di proteggere in modo più efficace le indicazioni di provenienza per prodotti e servizi, il che giova, in particolare, a denominazioni come «Svizzera» e «Swiss made» e ai nomi dei Cantoni, che, a livello di accordi multilaterali, godono di una protezione limitata. La conclusione di accordi bilaterali finalizzati alla protezione di indicazioni geografiche e di provenienza rappresenta quindi un'importante integrazione dei negoziati multilaterali portati avanti dalla Svizzera, in particolare in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che avanzano lentamente e con non poche difficoltà.

Garantire la protezione delle indicazioni geografiche e di provenienza svizzere mediante accordi internazionali è una richiesta avanzata dal Parlamento<sup>4</sup>, il quale, nel 2017, con la messa in vigore della revisione della legge del 28 agosto 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei marchi e della legge del 21 giugno 2013<sup>6</sup> sulla protezione degli

<sup>1</sup> Le denominazioni di origine sono una sottocategoria delle indicazioni geografiche.

<sup>2</sup> Cfr., in particolare: art. 22-24 dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo TRIPS, RS **0.632.20**, all. 1C) e art. 6<sup>ter</sup> della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Convenzione di Parigi, RS **0.232.04**).

<sup>3</sup> Cfr., in particolare: Trattato del 7 marzo 1967 con la Repubblica Federale di Germania (RS **0.232.111.191.36**), Trattato del 16 novembre 1973 con la Repubblica Socialista Cecoslovacca (RS **0.232.111.197.41**), Trattato del 14 marzo 1974 con la Repubblica francese (RS **0.232.111.193.49**), Trattato del 9 aprile 1974 con lo Stato spagnolo (RS **0.232.111.193.32**), Trattato 16 settembre 1977 con la Repubblica portoghese (RS **0.232.111.196.54**), Trattato del 14 dicembre 1979 con la Repubblica popolare ungherese (RS **0.232.111.194.18**) e, in tempi più recenti, Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, all. 7 relativo ai prodotti vitivinicoli e all. 8 relativo alle bevande spiritose (RS **0.916.026.81**), Accordo del 29 aprile 2010 tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (RS **0.232.111.196.65**) e Accordo del 23 settembre 2013 tra la Svizzera e la Giamaica concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche (RS **0.232.111.194.58**).

<sup>4</sup> Cfr. interpellanza Savary 18.3528 «Quale protezione per le denominazioni?» del 14 giugno 2018 e mozione CAG-CS 12.3642 «Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali» del 19 giugno 2012.

<sup>5</sup> RS **232.11**

<sup>6</sup> RS **232.21**

stemmi, la cosiddetta «legislazione Swissness», ha inoltre rafforzato le basi giuridiche per la protezione delle indicazioni di provenienza svizzere all'estero.

Il presente Accordo risponde alla richiesta del Parlamento e contribuisce, in particolare, a scongiurare l'uso abusivo di indicazioni geografiche e di provenienza svizzere all'estero e a tutelare, nel lungo periodo, il valore delle denominazioni utilizzate per le specialità regionali e del marchio «Svizzera». L'Accordo non va soltanto ad ampliare la rete di accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e di provenienza conclusi dalla Svizzera, ma, con le sue disposizioni per una protezione più elevata e i suoi dettagliati elenchi di denominazioni protette, diventa un modello per futuri accordi con altri Paesi.

Le indicazioni geografiche favoriscono il commercio di specialità locali e regionali e rappresentano pertanto uno strumento interessante per la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'economia di una regione. Questo strumento può essere impiegato per tutti i tipi di prodotti la cui reputazione o le cui caratteristiche siano legate alla loro origine geografica. Da un punto di vista delle logiche commerciali, un simile strumento fa sì che le specialità svizzere siano più attrattive sul mercato internazionale. L'Accordo concluso con la Georgia protegge tali indicazioni, impedendo che produttori stranieri sfruttino indebitamente la reputazione delle specialità svizzere. Allo stesso tempo, prevede un livello di protezione decisamente più elevato rispetto a quello attualmente garantito sul piano multilaterale e rafforza le basi giuridiche per la protezione delle indicazioni di provenienza svizzere.

Riflessioni simili valgono anche per indicazioni di provenienza come stemmi, bandiere e nomi di Paesi, per le quali, in particolare in quest'ultimo caso, l'Accordo con la Georgia prevede un livello di protezione ben al di sopra delle attuali norme multilaterali. Tutto questo è in linea con la «legislazione Swissness» e la protezione del «marchio Svizzera» all'estero giova all'intera economia svizzera. L'Accordo, infine, facilita l'attuazione, in Georgia, delle disposizioni svizzere in materia di denominazioni come «Svizzera» o di croce svizzera.

## **1.2 Alternative vagliate**

L'Accordo con la Georgia segue all'Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016<sup>7</sup> tra la Georgia e l'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel cui ambito la Georgia aveva mostrato il suo interesse nei confronti dell'inserimento di elenchi di denominazioni protette; richiesta, questa, cui non fu dato seguito di fronte alla mancanza di interesse degli altri Stati dell'AELS.

<sup>7</sup> RS 0.632.313.601

### 1.3 Svolgimento ed esito dei negoziati

A margine dei negoziati di libero scambio dell'AELS e oltre, la Svizzera ha portato avanti colloqui esplorativi con la Georgia circa la conclusione di un accordo bilaterale in materia di indicazioni geografiche e di provenienza. I negoziati sono stati avviati nell'agosto del 2017 e sono avanzati in modo rapido e costruttivo, portando, nel giro di cinque mesi, alla conclusione del presente Accordo, firmato a Berna il 31 maggio 2018. Gli obiettivi dei negoziati sono stati soddisfatti nella loro totalità.

### 1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Un riferimento all'Accordo non era stato inserito né nel messaggio del 27 gennaio 2016<sup>8</sup> sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016<sup>9</sup> sul programma di legislatura 2015–2019. L'Accordo è tuttavia in linea con l'indirizzo politico 1 del programma di legislatura 2015–2019, e in particolare con l'obiettivo 3 (ampliamento della rete di accordi di libero scambio), nonché con le strategie di politica estera definite dal Consiglio federale nel 2004<sup>10</sup> e nel 2011<sup>11</sup>.

## 2 Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 2005<sup>12</sup> sulla consultazione, si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è d'attendersi nessuna nuova informazione. Questa circostanza si verifica, in particolare, nel caso dell'approvazione di trattati internazionali politicamente incontestati che non presentano contenuti sostanzialmente nuovi, a condizione che il contenuto corrisponda essenzialmente a quello di trattati precedenti e che il trattato possa considerarsi incontestato.

La protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di trattati internazionali risponde a una richiesta del Parlamento (cfr. cap. 1.1) e degli attori economici. Il miglioramento della protezione della denominazione «Svizzera» è importante tanto per i consumatori quanto, in particolare all'estero, per gli attori economici. Dalle associazioni economiche giungono del resto richieste regolari che vanno nella direzione di un aumento degli sforzi per la protezione delle indicazioni geografiche e di provenienza svizzere all'estero. L'obiettivo dell'Accordo con la Georgia, ossia la

<sup>8</sup> FF 2016 909

<sup>9</sup> FF 2016 4605

<sup>10</sup> Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949).

<sup>11</sup> Rapporto dell'11 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

<sup>12</sup> RS 172.061

garanzia di un'elevata protezione internazionale per le indicazioni geografiche e di provenienza svizzera, è pertanto notoriamente incontestato.

Che gli accordi bilaterali per la protezione delle indicazioni geografiche siano politicamente incontestati lo dimostra anche il consenso trasversale registrato per gli accordi analoghi conclusi con Russia<sup>13</sup> e Giamaica<sup>14</sup>, la cui parte centrale contenente le disposizioni in materia di protezione corrisponde essenzialmente a quella dell'Accordo concluso con la Georgia. Inoltre, le disposizioni del presente Accordo sono in linea con la legislazione materiale della Svizzera e non richiedono alcuna modifica di natura legislativa.

Per tutte queste ragioni, si è rinunciato ad avviare una procedura di consultazione. Tuttavia, i Cantoni e le parti interessate (tra cui la Federazione dell'industria orologiera svizzera, Chocosuisse, l'Associazione svizzera delle DOP-IGP e la Federazione delle industrie alimentari svizzere) sono state consultate in merito all'elenco delle indicazioni geografiche georgiane per cui è prevista la protezione di cui all'allegato III. A tal proposito, nei pareri pervenuti non è stata espressa alcuna riserva, mentre è stata a più riprese sottolineata l'importanza che simili accordi bilaterali rivestono per la Svizzera.

### 3 Punti essenziali dell'Accordo

L'Accordo con la Georgia accorda una protezione elevata alle indicazioni geografiche per tutti i tipi di prodotti. Protegge inoltre i nomi dei Paesi e delle unità amministrative ufficiali nonché gli stemmi, le bandiere e gli emblemi di entrambe le Parti e prevede infine una protezione generale per le indicazioni di provenienza utilizzate per contrassegnare dei servizi. I principi alla base della protezione concessa a queste indicazioni sono quelli della non discriminazione e della reciprocità.

Negli allegati, l'Accordo riporta elenchi di indicazioni geografiche registrate nell'una o nell'altra Parte o particolarmente note e importanti per il commercio di una o dell'altra Parte. Sulla base dell'Accordo, una Parte riconosce e protegge le indicazioni contenute negli elenchi relativi all'altra Parte. Tali elenchi riportano, per esempio, denominazioni come «Gruviera», «cioccolato svizzero» o «Genève/Genf» per gli orologi per la Svizzera e «Churchkhela» (dolciumi), «Borjomi» (acqua minerale) e «Kakheti» (vino) per la Georgia. A questi si aggiungono elenchi specifici contenenti i nomi dei Cantoni svizzeri e delle divisioni territoriali georgiane nonché gli stemmi, le bandiere e i nomi dei Paesi di entrambe le Parti, a loro volta protetti dall'Accordo.

<sup>13</sup> Accordo con la Russia concernente le indicazioni geografiche, RS **0.232.111.196.65**.

<sup>14</sup> Accordo con la Giamaica concernente le indicazioni geografiche, RS **0.232.111.194.58**.

Il livello di protezione garantito dall'Accordo corrisponde a quello previsto dalla legislazione svizzera vigente e per la sua attuazione non si rende necessaria alcuna modifica di natura legislativa in Svizzera.

Versioni originali dell'Accordo sono le versioni in lingua inglese, francese e georgiana. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, fa fede la versione inglese.

## 4 **Commento ai singoli articoli dell'Accordo**

### *Art. 1 Campo d'applicazione*

Il campo d'applicazione dell'Accordo si estende a indicazioni geografiche e di provenienza e denominazioni di origine nonché a stemmi, bandiere ed emblemi di entrambe le Parti. L'articolo 1 contiene le definizioni del caso. Le «indicazioni geografiche» identificano un prodotto le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Le «indicazioni di provenienza» sono invece riferimenti diretti o indiretti all'origine geografica e sono utilizzate per contrassegnare prodotti e servizi a condizioni meno rigide di quelle previste per le indicazioni geografiche. Quanto alle «denominazioni di origine», queste sono considerate una sottocategoria delle indicazioni geografiche.

### *Art. 2 Indicazioni protette*

L'articolo 2 riporta un elenco delle indicazioni protette dall'Accordo e rimanda ai relativi allegati, nei quali figurano designazioni ed emblemi. Nello specifico, si tratta di tre tipi di indicazioni:

i nomi dei Paesi e delle unità amministrative ufficiali delle Parti, ossia «Svizzera» e i nomi dei Cantoni per la Svizzera e «Georgia» e i nomi delle sue divisioni territoriali per la Georgia (allegato I);

gli emblemi di Stato, ossia stemmi e bandiere, di entrambe le Parti (allegato II);

le indicazioni geografiche di entrambe le Parti (allegato III).

Il fatto che i nomi dei Paesi, le unità amministrative e gli emblemi siano stati inseriti negli elenchi indipendentemente dal fatto che possano o meno essere considerati indicazioni geografiche sulla base della definizione fornita per questa categoria fa sì che questi possano godere almeno della protezione generale contro eventuali usi abusivi accordata alle indicazioni di provenienza a prescindere dal prodotto o servizio con queste contrassegnato. Per ragioni di trasparenza, all'interno dell'allegato I sono riportati, sia nell'alfabeto georgiano sia in quello latino, i nomi dei Cantoni svizzeri e delle divisioni territoriali georgiane nonché raffigurati gli emblemi di entrambe le Parti. Gli stemmi sono riservati essenzialmente per un uso ufficiale, impregiudicate le eccezioni previste dalla legislazione nazionale.

Nell'allegato III figurano, suddivise per categorie di prodotti, alcune indicazioni geografiche di entrambe le Parti, come quelle inserite nei rispettivi registri nazionali nonché quelle particolarmente note e importanti dal punto di vista economico, che,

essendo state inserite negli elenchi, sono considerate indicazioni geografiche e quindi protette anche nell'altra Parte. Tali indicazioni godono direttamente della protezione concessa dal presente Accordo e non devono quindi essere inserite nel registro nazionale dell'altra Parte.

### *Art. 3 Portata della protezione*

L'Accordo prevede un livello di protezione superiore a quello attualmente accordato dalle norme internazionali vigenti, in particolare dell'Accordo TRIPS, per quanto riguarda le indicazioni geografiche, e della Convenzione di Parigi, per quanto riguarda le indicazioni di provenienza.

L'articolo 3 paragrafo 1 lettera a protegge le indicazioni di provenienza e gli emblemi da usi per prodotti che non hanno la loro origine nel Paese indicato o usi non conformi alle condizioni legislative del Paese al quale l'indicazione o l'emblema fa riferimento. Ciò significa che, per quanto riguarda l'uso di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti e servizi in Georgia, valgono le disposizioni della legislazione «Swissness», che garantiscono un livello di protezione di gran lunga superiore a quello accordato nell'ambito della Convenzione di Parigi.

L'articolo 3 paragrafo 1 lettera b protegge le indicazioni geografiche delle Parti. In caso di utilizzo per prodotti comparabili a quelli cui si applica l'indicazione geografica, quest'ultima è protetta contro qualsiasi uso commerciale per prodotti che non sono originari del luogo indicato dall'indicazione o che non soddisfano le condizioni definite nella legislazione della Parte interessata. Ciò vale anche per gli elenchi degli obblighi delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), protetti ai sensi dell'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997<sup>15</sup> e dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli del 2 settembre 2015<sup>16</sup>. L'uso di un'indicazione geografica protetta per prodotti non comparabili a quelli cui si applica l'indicazione geografica è vietato qualora sia ingannevole, fraudolento o comprometta la reputazione dell'indicazione geografica; stesso dicasi nel caso in cui un'indicazione geografica protetta sia utilizzata in relazione con dei servizi. È vietato anche qualsiasi altra pratica che induca i consumatori in errore quanto all'origine dei prodotti. A tal proposito, il presente Accordo riprende le disposizioni, non ancora entrato in vigore, dell'Atto di Ginevra del 21 maggio 2015 dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale (che la Svizzera non ha ancora ratificato).

L'articolo 3 paragrafo 2 riporta altre situazioni in cui si applica la protezione di cui al paragrafo 1, ossia in caso di indicazioni protette utilizzate come traduzione, trascrizione o traslitterazione, di indicazioni protette utilizzate in una forma modificata, se tale uso comporta un rischio di confusione, e di indicazioni protette accompagnate da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «alla maniera», «imitazione», «metodo» o segni grafici che possono creare confusione, anche se il prodotto designato è utilizzato quale ingrediente. Questo vale anche nel caso in cui sui prodotti sia indicata anche l'effettiva origine. La protezione conferita dal presente Accordo è pertanto di gran lunga superiore a quella conferita dall'Accordo

<sup>15</sup> RS 910.12

<sup>16</sup> RS 232.112.2

TRIPS, che prevede una protezione simile soltanto per le indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose. Nel presente Accordo, invece, questa protezione viene estesa a tutti i prodotti, rafforzata e precisata.

Ai fini di un'attuazione efficace dell'Accordo, l'articolo 3 paragrafo 3 prevede che la protezione accordata sia valida anche per i prodotti importati ed esportati nonché, facoltativamente, anche per quelli in transito. A tal proposito, le autorità competenti sono abilitate ad agire di propria iniziativa.

L'articolo 3 paragrafo 4 vieta la registrazione di marchi contrari alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2. Tali marchi sono da rifiutare o invalidare d'ufficio o su richiesta di una Parte interessata. Anche in questo caso, l'Accordo riprende le disposizioni previste dall'Accordo TRIPS per la protezione delle indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose, estendendola a tutti i tipi di prodotti. Quanto alle indicazioni di provenienza, l'Accordo estende ai nomi dei Paesi la protezione conferita a stemmi e bandiere dalla Convenzione di Parigi.

Quanto al rapporto tra indicazioni di provenienza e marchi anteriori, va sottolineato che l'eccezione di cui all'articolo 24 paragrafo 5 dell'Accordo TRIPS rimane applicabile. In questo modo, se un marchio è stato acquisito tramite l'uso in buona fede prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, il marchio può essere utilizzato e rinnovato anche se contrario alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'articolo 3 paragrafo 5 contiene eccezioni all'obbligo di proteggere un'indicazione nel caso in cui questa, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, così come del nome di una varietà vegetale o razza animale, potrebbe indurre in errore. In relazione alla reputazione e alla notorietà di un marchio, tuttavia, l'eccezione non è applicabile alle indicazioni di provenienza di cui all'allegato I. Ciò significa, per esempio, che la Georgia deve proteggere la denominazione «Svizzera» anche nel caso in cui i marchi che la riportano in modo illecito siano rinomati o noti.

Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 6, le eccezioni di cui all'articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette dal presente Accordo, il che significa che le indicazioni di provenienza di cui all'allegato I, nomi dei Paesi inclusi, e le indicazioni geografiche di cui all'allegato II non possono diventare denominazioni generiche.

L'articolo 3 paragrafo 7 prevede infine per stemmi, bandiere ed emblemi una protezione superiore rispetto a quella prevista dalla Convenzione di Parigi, tanto più che tale protezione non si applica soltanto ai marchi, ma anche ai nomi di aziende e associazioni nonché ai segni potenzialmente confondibili con gli emblemi di Stato delle Parti.

#### *Art. 4                    Indicazioni omonime*

Può succedere che la stessa indicazione sia protetta come indicazione geografica in entrambe le Parti o in una delle Parti e in una terza Parte, e questo in particolare qualora due luoghi abbiano lo stesso nome in due Paesi diversi. Dal momento che, in casi di questo genere, entrambe le indicazioni meritano di essere protette, l'articolo 4 introduce norme di conflitto in merito. Nel caso in cui un'indicazione protetta di una delle Parti sia identica o simile a un'indicazione protetta dell'altra Parte, l'articolo 4 paragrafo 1 lettera a) prevede la possibilità di coesistenza delle indicazioni.

L'articolo 4 paragrafo 1 lettera b, dal canto suo, disciplina le possibilità di coesistenza con le indicazioni di una terza Parte. Condizione fondamentale in entrambi i casi è che l'indicazione protetta sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che non crei impressioni sbagliate circa l'origine dei prodotti o servizi. Altre condizioni pratiche sono definite dalle Parti per ogni singolo caso.

#### *Art. 5 Eccezioni*

L'articolo 5 riporta due eccezioni. Ai sensi del paragrafo 1, ognuno può utilizzare, nell'ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale anche qualora questo contenga o si componga di un'indicazione protetta dal presente Accordo, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori. Tale disposizione corrisponde all'eccezione di cui all'articolo 24 paragrafo 8 dell'Accordo TRIPS.

Una seconda eccezione autorizza le Parti a non proteggere un'indicazione dell'altra Parte che non è più protetta nel Paese di origine o che è caduta in disuso in tale Paese, in particolare in ragione della cessata produzione dei prodotti cui l'indicazione faceva riferimento. Tale disposizione corrisponde all'eccezione di cui all'articolo 24 paragrafo 9 dell'Accordo TRIPS.

#### *Art. 6 Beneficiari*

L'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale spetta anzitutto ai titolari di tali diritti. Questo è quanto previsto all'articolo 6 del presente Accordo, secondo cui l'attuazione dei diritti spetta appunto in primo luogo ai beneficiari delle indicazioni, che devono a tal scopo disporre dei mezzi giuridici necessari. L'articolo precisa inoltre quali sono le persone considerate parti interessate cui devono essere forniti i mezzi giuridici, senza tuttavia elencarle in modo esaustivo. Tra le parti interessate figurano comunque, tra le altre, associazioni e organizzazioni di produttori, fornitori di servizi, commercianti e consumatori nonché autorità nazionali.

#### *Art. 7 Presentazione ed etichettatura*

Le Parti si impegnano inoltre, anche in riferimento alla presentazione, a fornire mezzi giuridici opportuni a impedire qualsiasi atto di concorrenza sleale e qualsiasi uso ingannevole o fraudolento. Il riferimento è in questo caso, per esempio, all'etichettatura e all'imballaggio, all'intestazione di lettere o altri documenti nonché alla pubblicità.

#### *Art. 8 Punti di contatto*

L'articolo 8 fa riferimento alle autorità di entrambe le Parti che fungono da punti di contatto in merito all'applicazione dell'Accordo e che figurano all'allegato IV. Si tratta delle autorità competenti in materia di proprietà intellettuale, nello specifico dell'Ufficio dei brevetti georgiano (Sakpatenti) e dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Tali autorità richiedono, se necessario, la consulenza di altre autorità competenti. In particolare, trattano anche le modifiche relative agli allegati del presente Accordo (cfr. commento all'art. 11).

---

*Art. 9 Procedura per l'uso non conforme di indicazioni protette*

Qualora delle indicazioni protette siano utilizzate in modo non conforme, il presente Accordo prevede la possibilità di informarne direttamente il punto di contatto dell'altra Parte, il quale procede a valutare il caso e comunicare le misure attuate. Questo concorre a rendere efficaci le procedure contro usi non conformi delle indicazioni e supporta i beneficiari nell'attuazione dei loro diritti.

*Art. 10 Registri nazionali*

L'articolo 10 statuisce che la registrazione di un'indicazione geografica nei registri nazionali di cui all'allegato V vale quale prova che tale indicazione soddisfa le condizioni previste per le indicazioni geografiche all'articolo 1 paragrafo 2 e che l'indicazione ha quindi diritto alla protezione in virtù del presente Accordo.

*Art. 11 Modifiche*

Le Parti possono modificare l'Accordo per mutuo consenso.

Affinché sia più semplice inserire nuove indicazioni negli allegati dell'Accordo, l'articolo 11 paragrafo 3 prevede una procedura agevolata di modifica degli elenchi contenuti negli allegati I–III. In questo modo, nuove indicazioni riconosciute e protette dalle Parti o indicazioni che hanno assunto un interesse economico rilevante per una Parte dopo la conclusione del presente Accordo possono essere fatte rientrare nel suo campo d'applicazione. La stessa procedura si applica in caso di modifiche relative alle indicazioni protette nonché in caso di indicazioni non più protette. Le Parti hanno così 12 mesi di tempo per redigere una decisione congiunta relativa alle modifiche proposte per gli allegati I–III, che dovrà poi essere approvata, in Svizzera, dal Consiglio federale (cfr. n. 6.4).

Per modifiche riguardanti gli allegati IV e V, che contengono mere informazioni tecniche circa i rispettivi punti di contatto delle Parti nonché i registri e gli elenchi in cui sono riportate le indicazioni geografiche, l'articolo 11 paragrafo 4 prevede semplicemente la notifica per via diplomatica. Ciò significa che una modifica degli allegati IV e V, che non introducono alcun obbligo, non richiede l'approvazione dell'altra Parte.

*Art. 12 Misure transitorie*

L'articolo 12 riporta i termini transitori previsti per permettere a produttori e commercianti di sospendere tempestivamente utilizzi non più consentiti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o in ragione di modifiche degli allegati.

*Art. 13 Consultazioni*

Qualsiasi contenzioso tra le Parti relativo all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo è risolto mediante consultazioni tra le Parti.

---

*Art. 14 Disposizioni finali*

Le Parti si informano per via diplomatica della conclusione delle rispettive procedure di approvazione interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo alla scadenza di un dato termine.

L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti mediante notifica scritta. La denuncia ha efficacia sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

## **5 Ripercussioni**

### **5.1 Ripercussioni per la Confederazione**

#### **5.1.1 Ripercussioni finanziarie**

Dal momento che l'attuazione del presente Accordo non richiede alcun adeguamento delle disposizioni giuridiche in Svizzera e che questa spetta principalmente alle parti interessate, non si attendono ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

#### **5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale**

La conclusione del presente Accordo non comporta ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

#### **5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

Il presente Accordo preserva gli interessi dei Cantoni, dei Comuni et delle regione, tra la protezione delle loro IG et IP. La sua conclusione non comporta ripercussioni finanziarie o in termini di effettivo del personale per i Cantoni e i Comuni.

#### **5.3 Ripercussioni per l'economia**

Per quanto riguarda le ripercussioni per l'economia, si veda il n. 1.1.

#### **5.4 Ripercussioni per la società**

La conclusione del presente Accordo non comporta ripercussioni dirette per la società.

#### **5.5 Ripercussioni per l'ambiente**

La conclusione del presente Accordo non comporta ripercussioni per l'ambiente.

## **6 Aspetti giuridici**

### **6.1 Costituzionalità**

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>17</sup> (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl<sup>18</sup>; art. 7a cpv. 1 LOGA<sup>19</sup>). Ciò non ricorre nel caso specifico.

### **6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

L'Accordo è compatibile con gli impegni della Svizzera nell'ambito dell'OMC nonché con gli altri impegni internazionali.

### **6.3 Forma dell'atto**

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale riporta, all'allegato III, indicazioni geografiche riconosciute come indicazioni protette in virtù dell'Accordo. Si deve pertanto ritenere che il presente Accordo contiene norme di diritto che interessano i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost.

Il decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

### **6.4 Competenza in materia di modifica degli allegati**

Ciascuna Parte può chiedere la modifica delle denominazioni e degli emblemi che figurano negli allegati I–III (cfr. commento all'art. 11). L'altra Parte può accogliere o respingere la richiesta. In particolare per quanto riguarda l'allegato III, potrebbe

<sup>17</sup> RS 101

<sup>18</sup> Legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002, LParl; RS 171.10.

<sup>19</sup> Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010.





## Decreto federale

### **concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale contenuto nel Rapporto del  
[x] gennaio 2019<sup>2</sup> sulla politica economica esterna 2018,

*decreta:*

#### **Art. 1**

1 L'Accordo del 31 maggio 2018<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Georgia  
concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche,  
delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

#### **Art. 2**

Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare autonomamente le modifiche agli  
allegati dell'Accordo.

#### **Art. 3**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

RS .....

1 RS 101

2 FF 2019 ...

3 ...

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



## Decreto federale

**che autorizza il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale contenuto nel Rapporto del [x] gennaio 2019<sup>2</sup> sulla politica economica esterna 2018,

*decreta:*

### **Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo del 29 aprile 2010<sup>3</sup> tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

### **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .....

1 RS 101

2 FF 2019 ...

3 RS 0.232.111.196.65



## *Traduzione!* **Accordo**

### **tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza**

Concluso il 31 maggio 2018  
Approvato dall'Assemblea federale il ...  
Entrato in vigore mediante scambio di note il

---

La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»)

e

la Georgia,

di seguito denominate singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»,

CONSAPEVOLI dell'importanza che una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale riveste per lo sviluppo di una cooperazione commerciale mutualmente vantaggiosa tra le Parti;

RICORDANDO l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Georgia<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 8 dell'allegato XV;

RICONOSCENDO l'importanza delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza per il commercio e lo sviluppo economico locale delle Parti;

AL FINE di favorire e sostenere il commercio bilaterale di prodotti identificati con indicazioni geografiche e denominazioni di origine nonché di prodotti e servizi identificati con indicazioni di provenienza;

ANIMATI DAL DESIDERIO di rafforzare la cooperazione tra le Parti per quanto attiene alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza; e

RIAFFERMANDO l'accordo teso a creare le condizioni favorevoli a una simile protezione concludendo un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza,

RS 2018 .....

- 1 Traduzione del testo originale francese (BBI ...)
- 2 RS 0.632.313.601

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**Art. 1** Campo d'applicazione

(1) In conformità ai principi di non discriminazione e reciprocità, le Parti riconoscono e proteggono reciprocamente le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza nonché gli emblemi di Stato, quali stemmi e bandiere, di cui all'articolo 2.

(2) Per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. Le «denominazioni di origine» sono considerate una sottocategoria delle indicazioni geografiche in virtù della legislazione nazionale delle Parti.

(3) Per «indicazioni di provenienza» si intendono i riferimenti diretti o indiretti all'origine geografica dei prodotti o servizi.

(4) Gli allegati del presente Accordo formano parte integrante dello stesso.

**Art. 2** Indicazioni protette

Sono protette le indicazioni seguenti (di seguito denominate «indicazioni protette»):

(1) In Svizzera:

- (a) le designazioni della Georgia elencate nell'allegato I e qualsiasi altra indicazione utilizzata per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali;
- (b) gli emblemi di Stato della Georgia raffigurati nell'allegato II;
- (c) le indicazioni geografiche della Georgia elencate nell'allegato III.

(2) In Georgia:

- (a) le designazioni della Svizzera elencate nell'allegato I e qualsiasi altra indicazione utilizzata per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali;
- (b) gli emblemi di Stato della Svizzera raffigurati nell'allegato II;
- (c) le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell'allegato III.

(3) Negli allegati I e III le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elencate nell'alfabeto georgiano e in quello latino. In conformità all'articolo 3 tali traslitterazioni o trascrizioni possono essere utilizzate per etichettare e contrassegnare i prodotti o servizi interessati.

### Art. 3 Portata della protezione

(1) Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)<sup>3</sup>, le Parti adottano tutte le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni di cui all'articolo 2. Ciascuna delle Parti fornisce alle parti interessate di cui all'articolo 6 i mezzi giuridici per impedire l'uso di tali indicazioni nelle situazioni elencate nel presente articolo.

- (a) Fatto salvo l'articolo 10 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Convenzione di Parigi)<sup>4</sup>, le indicazioni elencate nell'allegato I e gli emblemi di Stato<sup>5</sup> raffigurati nell'allegato II sono protetti contro:
  - (i) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non originari del Paese designato<sup>6</sup> o della regione designata o che non soddisfano le condizioni definite nella legislazione della Parte cui fa riferimento l'indicazione;
  - (ii) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per servizi che non soddisfino le condizioni definite nella legislazione della Parte cui fa riferimento l'indicazione.
  
- (b) Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato III e altre indicazioni geografiche delle Parti conformi alla definizione di cui all'articolo 22 paragrafo 1 dell'Accordo TRIPS sono protette contro:
  - (i) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti comparabili ai prodotti cui si applica l'indicazione geografica, non originari del luogo identificato dall'indicazione o che non soddisfano le condizioni definite nella legislazione della Parte cui fa riferimento l'indicazione;
  - (ii) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non comparabili ai prodotti cui si applica l'indicazione geografica o per servizi, quando l'uso indichi o suggerisca un legame tra tali prodotti o servizi e i beneficiari dell'indicazione geografica e rischi di pregiudicare gli interessi o, se del caso, quando, in ragione della reputazione dell'indicazione geografica nella Parte interessata, l'uso rischi ingiustamente di compromettere o indebolire tale reputazione o ne tragga impropriamente vantaggio;

<sup>3</sup> RS 0.632.20, all. 1C

<sup>4</sup> RS 0.232.04

<sup>5</sup> Gli stemmi sono riservati per un uso ufficiale, impregiudicate le eccezioni previste dalla rispettiva legislazione nazionale.

<sup>6</sup> Secondo la legislazione svizzera, il territorio rilevante per l'uso di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti naturali e derrate alimentari include il Principato del Liechtenstein, le enclavi di Büsingen am Hoehrhein e Campione d'Italia; secondo la legislazione svizzera, il territorio rilevante per l'uso di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti naturali include le zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia e i terreni sfruttati da aziende agricole svizzere nelle zone di confine.

- (iii) qualsiasi altra pratica che possa indurre i consumatori in errore quanto all'origine, alla provenienza o alla natura dei prodotti.
- (2) La protezione conferita al paragrafo 1 si applica parimenti nelle situazioni seguenti, anche se è indicata la vera origine dei prodotti o servizi:
- (a) l'indicazione protetta è utilizzata in traduzione, trascrizione o traslitterazione;
  - (b) l'indicazione protetta è utilizzata in una forma modificata, se tale uso comporta un rischio di confusione per il pubblico rilevante; oppure
  - (c) l'indicazione protetta è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «alla maniera», «imitazione», «metodo», «prodotto come in», «come», «analogo» o altri termini simili, compresi i segni grafici che possono creare confusione, anche se il prodotto designato è utilizzato quale ingrediente.
- (3) La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 si applica anche nel caso di prodotti importati nel territorio di una Parte e di prodotti originari del territorio delle Parti destinati all'esportazione. Le Parti abilitano le autorità competenti ad agire di propria iniziativa, anche per quel che concerne il transito di prodotti.
- (4) La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 è rifiutata o invalidata d'ufficio, se la legislazione delle Parti lo consente, o su richiesta di una Parte interessata. Se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede, o se è stato acquisito tramite l'uso in buona fede prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, il marchio può essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione o l'uso dell'indicazione di provenienza o dell'indicazione geografica definite nel presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustificano l'invalidazione o la revoca del marchio in virtù della legislazione della Parte interessata.
- (5) Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione di cui all'articolo 2:
- (a) qualora, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione possa indurre in errore i consumatori sull'effettiva identità del prodotto o servizio. La disposizione non si applica alle indicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera (a) e paragrafo 2 lettera (a);
  - (b) qualora, tenuto conto del nome di una varietà vegetale o razza animale, la protezione possa indurre in errore i consumatori sull'effettiva origine del prodotto.
- (6) Le eccezioni di cui all'articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere (a) e (c) e all'articolo 2 paragrafo 2 lettere (a) e (c).
- (7) In conformità a quanto prescritto dall'articolo 6<sup>ter</sup> della Convenzione di Parigi, entrambe le Parti impediscono che gli emblemi di Stato dell'altra Parte siano utilizzati o registrati come marchi o altri titoli protetti, quali i nomi di aziende o i nomi di associazioni, in modo non conforme alle condizioni definite nelle leggi e nei regio-

lamenti della Parte interessata. Tale protezione si applica altresì ai segni potenzialmente confondibili con gli emblemi di Stato delle Parti.

#### **Art. 4**                   Indicazioni omonime

(1) In caso di omonimia tra indicazioni:

- (a) qualora un'indicazione protetta di una delle Parti sia identica o simile a un'indicazione protetta dell'altra Parte, la protezione è conferita a entrambe le indicazioni, a condizione che l'indicazione protetta sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che il prodotto o servizio non sia impropriamente presentato come originario del territorio dell'altra Parte;
- (b) qualora un'indicazione protetta di una delle Parti sia identica o simile a un'indicazione che fa riferimento al territorio di una terza parte, l'indicazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto fabbricato o un servizio con origine nell'area geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia regolamentato dal Paese di origine e che il prodotto o servizio non sia impropriamente presentato come originario del territorio della Parte interessata.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, le Parti definiscono le condizioni pratiche per distinguere le indicazioni omonime interessate, garantendo un trattamento equo dei produttori e dei fornitori di servizi interessati e che i consumatori non siano indotti in errore.

#### **Art. 5**                   Eccezioni

(1) Le disposizioni del presente Accordo non impediscono a nessuno di esercitare il diritto di utilizzare, nell'ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori.

(2) Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione dell'altra Parte che non è più protetta nel Paese di origine o che è caduta in disuso in tale Paese. Le Parti si notificano a vicenda se un'indicazione non è più protetta nel Paese di origine.

#### **Art. 6**                   Beneficiari

Beneficiano della protezione conferita dal presente Accordo persone fisiche e giuridiche, federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di fornitori di servizi, di commercianti e di consumatori nonché autorità nazionali. Tali beneficiari sono considerati parti interessate, purché abbiano un interesse legittimo e risiedano o abbiano la loro sede principale nel territorio di una delle Parti. Le Parti garantiscono che la protezione conferita dal presente Accordo sia attuabile dalle parti interessate in virtù delle rispettive legislazioni nazionali.

**Art. 7** Presentazione ed etichettatura

Qualora la descrizione, la presentazione o l'imballaggio di un prodotto o servizio, in particolare sull'etichetta, nella pubblicità o sui documenti ufficiali o commerciali, sia contraria al presente Accordo, le Parti adottano le misure amministrative necessarie e forniscono i mezzi giuridici opportuni al fine di impedire qualsiasi atto di concorrenza sleale e qualsiasi uso ingannevole o fraudolento delle indicazioni protette.

**Art. 8** Punti di contatto

(1) Le autorità designate nell'allegato IV del presente Accordo fungono da punti di contatto tra le Parti al fine di monitorare l'evoluzione del presente Accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche e indicazioni di provenienza. I punti di contatto vegliano al buon funzionamento del presente Accordo ed esaminano qualsiasi questione derivante dalla sua applicazione ed esecuzione. In particolare, sono responsabili per:

- (a) qualsiasi modifica a norma dell'articolo 11 paragrafi 3 e 4;
- (b) lo scambio di informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche, indicazioni di provenienza e qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;
- (c) lo scambio di informazioni sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente Accordo.

(2) I punti di contatto adottano le loro decisioni di comune accordo. Si riuniscono su richiesta di una delle Parti a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissati di comune accordo dalle Parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta. I punti di contatto così riuniti adottano il proprio regolamento interno di comune accordo.

**Art. 9** Procedura per l'uso non conforme di indicazioni protette

(1) Qualora una delle Parti abbia ragione di sospettare che:

- (a) una delle indicazioni protette definite all'articolo 2 sia utilizzata o sia stata utilizzata in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo; e che
- (b) tale non conformità rivesta un interesse specifico per la Parte interessata e possa dare luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie,

la Parte interessata lo comunica tempestivamente al punto di contatto dell'altra Parte, fornendo le informazioni rilevanti in merito all'uso non conforme.

(2) Le informazioni da comunicare in conformità al paragrafo 1 sono accompagnate da documenti ufficiali, commerciali o altri documenti rilevanti e definiscono le possibili misure amministrative o azioni giudiziarie. Le informazioni includono, segnatamente, i seguenti dettagli sul prodotto o servizio in questione:

- (a) il produttore o chiunque detenga il prodotto, o il prestatore del servizio;
- (b) la composizione del prodotto o il contenuto del servizio;
- (c) la descrizione e la presentazione e/o l'imballaggio del prodotto o servizio;
- (d) la descrizione della sospettata non conformità alle norme applicabili in merito:
  - (i) alla produzione del prodotto o alla prestazione del servizio; o
  - (ii) alla commercializzazione del prodotto o servizio.

(3) La Parte che riceve le informazioni valuta il caso e informa l'altra Parte dell'esito della valutazione e di qualsivoglia misura attuata in virtù dell'articolo 3 o di qualsivoglia mezzo giuridico atto a impedire l'uso non conforme secondo la legislazione nazionale.

#### **Art. 10**            Registri ed elenchi nazionali

(1) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 5, la registrazione di un'indicazione non ancora inclusa nell'allegato III o la sua aggiunta nei registri e negli elenchi nazionali di una delle Parti annoverati nell'allegato V del presente Accordo è ammessa dalle autorità competenti dell'altra Parte quale prova che tale indicazione soddisfa le condizioni previste per le indicazioni geografiche all'articolo 1 paragrafo 2.

(2) La presente disposizione è applicabile fintanto che l'indicazione interessata non è stata esaminata dall'altra Parte in virtù dell'articolo 11 paragrafo 3.

#### **Art. 11**            Modifiche

(1) Ciascuna Parte può chiedere per scritto la modifica del presente Accordo.

(2) Il corpo del presente Accordo è modificato per mutuo consenso delle Parti. Qualsivoglia modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l'ultima nota diplomatica per informarsi dell'avvenuto espletamento delle condizioni giuridiche necessarie per la sua entrata in vigore.

(3) Se un'indicazione elencata negli allegati I o III o un emblema di Stato raffigurato nell'allegato II non è più protetto, è modificato, o se un'indicazione o un emblema di Stato non ancora incluso negli allegati I, II e III è considerato protetto, la Parte notifica tali modifiche all'altra Parte tramite i punti di contatto di cui all'allegato IV. I punti di contatto decidono in merito alle modifiche in forma scritta entro 12 mesi a decorrere dalla notifica. La decisione specifica anche la data dell'entrata in vigore delle modifiche.

(4) Ciascuna Parte può modificare i rispettivi elenchi contenuti negli allegati IV e V del presente Accordo mediante nota diplomatica. Tali modifiche entrano in vigore il giorno nel quale l'altra Parte riceve la notifica.

**Art. 12** Misure transitorie

(1) I prodotti o servizi contrassegnati con una delle indicazioni di cui all'articolo 2 che, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, erano già stati fabbricati o forniti, contrassegnati e presentati in maniera conforme alla legge, ma che non possono essere contrassegnati con tale indicazione in virtù del presente Accordo, possono essere commercializzati dai grossisti e dai produttori o dai fornitori di servizi per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo e dai distributori fino a esaurimento delle scorte.

(2) I prodotti fabbricati, contrassegnati e presentati o i servizi contrassegnati e presentati in conformità al presente Accordo, la cui descrizione o presentazione e/o il cui imballaggio risulta non conforme all'Accordo a seguito di una modifica dello stesso, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, salvo accordo contrario tra le Parti.

**Art. 13** Consultazioni

Qualsiasi contenzioso tra le Parti relativo all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo è risolto tempestivamente mediante consultazioni tra le Parti.

**Art. 14** Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le Parti scambiano note diplomatiche informandosi dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.

(2) Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. La denuncia del presente Accordo ha efficacia sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte riceve la notifica.

*In fede di che* i firmatari, quali rappresentanti autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 31 maggio 2018, in duplice esemplare nelle lingue georgiana, francese e inglese, ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di incoerenza tra le versioni, fa fede la versione inglese.

Per la Svizzera:

Per la Georgia:

**a) Georgia: nomi del Paese e delle divisioni territoriali ufficiali protette in virtù dell'art. 2 par. 1 lett. (a)**

Nomi del Paese	Aggettivi
Georgia	Georgian
Georgien	georgisch
Géorgie	géorgien
Georgia	georgiano
საქართველო	ქართული
Sakartvelo	Kartuli

Nomi delle divisioni territoriali	Traslitterazioni / Trascrizioni / Traduzioni
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა	Autonomous Republic of Abkhazia Autonome Republik Abchasien République autonome d'Abkhazie Republicca autonoma Abcasia
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა	Autonomous Republic of Adjara Autonome Republik Adsharien République autonome d'Adjarie Republicca autonoma Agiaria
გურია	Guria Gurien Gourie Guria
იმერეთი	Imereti Imeretien Imérétie Imerezia
კახეთი	Kakheti Kachetien Kakhétie

<sup>7</sup> Le traslitterazioni, trascrizioni e traduzioni fornite hanno funzione esemplificativa. Esse non limitano la portata dell'art. 3 par. 2.

	Cachezia
მცხეთა მთიანეთი	Mtskheta-Mtianeti Mzcheta-Mtianeti Mtskheta-Mtianeti Mtskheta-Mtianeti
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი	Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti Racha-Lechkhumi-Niederswanetien Ratcha-Letchkhoumie-Basse Svanécie Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	Samegrelo-Zemo Svaneti Mingrelien-Oberswanetien Mingrélie-Haute Svanécie Mingrelia-Alta Svanezia
სამცხე-ჯავახეთი	Samtskhe-Javakheti Samzche-Dschawachetien Samtskhé-Djavakhétie Samtskhe-Javakheti
ქვემო ქართლი	Kvemo Kartli Niederkartlien Basse Kartlie Kvemo Kartli
შიდა ქართლი	Shida Kartli Innerkartlien Kartlie intérieure Shida Kartli

**b) Svizzera: nomi del Paese e dei Cantoni protetti in virtù dell'art. 2 par. 2 lett. (a)**

Nomi del Paese	Aggettivi	Traslitterazioni / Trascrizioni / Traduzioni
Schweiz	Schweizer, Schweizerisch	შვაიც/ შვაიცერ/ შვაიცერიშ
Suisse	suisse	სუის/სუის

Svizzera	svizzero	ზვიცერა/ზვიცერო
Svizra	svizzer	შვიცრა/შვიცერ
Switzerland	Swiss	სვიცზერლენდ, სვის
შვეიცარია	შვეიცარიელი/შვეიცარიული	
Helvetia	helvetisch	ჰელვეცია; ჰელვეთიშ
Helvétie	hélvetique	ჰელვესი; ჰელვეტიკ
Elvezia	elvetico	ელვეცია; ელვეტიკო
Helvetia	Helvetic	ჰელვეცია, ჰელვეტიკ
ჰელვეცია	ჰელვეტიკ	

Nomi dei Cantoni	Traslitterazioni / Trascrizioni / Traduzioni in georgiano
Aargau	არგაუ
Argovie	არგოვი
Argovia	არგოვია
	არგაუს კანტონი
Appenzell Ausserrhoden	აპენცელ აუსეროდენ
Appenzell Rhodes-Extérieures	აპენზელ როდ-ექსტერიერ
Appenzello Esterno	აპენძელო ესტერნო
	აპენცელ-აუსეროდენის კანტონი
Appenzell Innerrhoden	აპენცელ ინეროდენ
Appenzell Rhodes-Intérieures	აპენზელ როდ-ინტერიერ
Appenzello Interno	აპენძელო ინტერნო
	აპენცელ-ინეროდენის კანტონი
Basel-Landschaft	ბაზელ ლანდშაფტ
Bâle-Campagne	ბალ კამპან
Basilea Campagna	ბაზილგა კამპანია
Basel Country	ბაზელ ქანთრი
	ბაზელის ლანდშაფტ კანტონი
Basel-Stadt	ბაზელ შტადტ

Bâle-Ville	ბალ ვილ
Basilea Città	ბაზილუა ჩიტა
Basel City	ბაზელ სითი ბაზელის შტადტკანტონი
Bern	ბერნ
Berne	ბერნ
Berna	ბერნა ბერნის კანტონი
Fribourg	ფრიბურგ
Freiburg	ფრაიბურგ
Friburgo	ფრიბურგო ფრიბურგის კანტონი
Genève	ჟენევე
Genf	გენფ
Ginevra	ჯინევრა
Geneva	ჟინივა ჟენევის კანტონი
Glarus	გლარუს
Glaris	გლარის
Glarona	გლარონა გლარუსის კანტონი
Graubünden	გრაუბუნდენ
Grigioni	გრიჯონი
Grischun	გრიშუნ
Grisons	გრიზონ გრაუბუნდენის კანტონი
Jura	ჟურა
Giura	იურა ჯურა ჟურას კანტონი
Luzern	ლუცერნ
Lucerne	ლუსერნ
Lucerna	ლუჩერნა ლუცერნის კანტონი
Neuchâtel	ნეშატელ
Neuenburg	ნოიენბურგ

	ნეშატელის კანტონი
Nidwalden	ნიდვალდენ
Nidwald	ნიდვალდ
Nidvaldo	ნიდვალდო ნიდვალდენის კანტონი
Obwalden	ობვალდენ
Obwald	ობვალდ
Obvaldo	ობვალდო ობვალდენის კანტონი
Schaffhausen	შაფჰაუზენ
Schaffhouse	შაფჰუზ
Sciaffusa	შაფჰუზა შაფჰაუზენის კანტონი
Schwyz	შვიც
Schwytz	შვიტც
Svitto	ზვიტო შვიტცის კანტონი
Solothurn	სოლოთურნ
Soleure	სოლერ
Soletta	სოლეტა სოლოთურნის კანტონი
St. Gallen	სანქტგალენ
Saint-Gall	სენ გალ
San Gallo	სან გალო სანქტ-გალენის კანტონი
Thurgau	ტურგაუ
Thurgovie	ტურგოვი
Turgovia	ტურგოვია ტურგაუს კანტონი
Ticino	ტიჩინო
Tessin	ტესინ ტესენ ტიჩინოს კანტონი
Uri	ური ურის კანტონი

Vaud	ვო
Waadt	ვაადტ ვოს კანტონი
Valais	ვალე
Wallis	ვალის
Vallese	ვალეზე ვალეს კანტონი
Zug	ცუგ
Zoug	ზუგ
Zugo	ძუგო ცუგის კანტონი
Zürich	ციურიხ
Zurich	ზურიქ
Zurigo	ძურიგო ციურიხის კანტონი

---


*Allegato II*

**a) Emblemi di Stato della Georgia protetti in virtù dell'art. 2 par. 1 lett. (b)**

Stemmi:





Bandiera:




**b) Emblemi di Stato della Svizzera protetti in virtù dell'art. 2 par. 2 lett. (b)**

Stemma:



Bandiera:



*Allegato III<sup>8</sup>*

**a) Indicazioni della Georgia protette in virtù dell'articolo 2 par. 1 lett. (c)**

Denominazioni (aggettivi)	Traslitterazioni / Trascrizioni / Traduzioni in	Categorie di prodotto inglese (aggettivi)
აჭარული ჩლეჩილი	Acharuli Chlechili Adjarian Chlechili	Formaggi
ახალქალაქის კარტოფილი	Akhalkalakis Kartopili Akhalkalaki potato	Patate
ახაშენი	Akhasheni	Vini
ატენი (ატენური)	Ateni (Atenuri)	Vini
ბოლნისი	Bolnisi	Acque minerali
ბორჯომი	Borjomi	Acque minerali
ჭაჭა	Chacha	Distillati
ჩოგი	Chogi	Formaggi
ჩურჩხელა	Churchkhela	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
დამბალხაჩო	Dambalkhacho	Formaggi
გუდა	Guda <sup>9</sup>	Formaggi
გურჯაანი	Gurjaani	Vini
იმერული ყველი	Imeruli Kveli Imeretian cheese	Formaggi
კახეთი (კახური)	Kakheti (Kakhuri)	Vini
კარდენახი	Kardenakhi	Vini

<sup>8</sup> Le traslitterazioni, trascrizioni e traduzioni fornite hanno funzione esemplificativa. Esse non limitano la portata dell'art. 3 par. 2.

<sup>9</sup> La protezione dell'indicazione geografica «Guda» per un formaggio di provenienza georgiana non pregiudica l'uso del nome «Gouda» per un determinato tipo di formaggio e quale elemento di denominazioni composte protette come indicazioni geografiche per Paesi terzi.

ქართული ყველი	Kartuli Kveli Georgian cheese	Formaggi
ხვანჭკარა	Khvanchkara	Vini
ქინძმარაული	Kindzmarauli	Vini
კობი	Kobi	Formaggi
კოტეხი	Kotekhi	Vini
ქუთაისის მწვანელი	Kutaisi Mtsvanili Kutaisi greens	Prodotti orticoli
ყვარელი	Kvareli	Vini
მაჭახელას თაფლი	Machakhelas Tapli Machakhela honey	Miele
მანავი	Manavi	Vini
მაწონი	Matsoni	Prodotti lattieri fermentati
მეგრული სულგუნი	Megruli Sulguni Megrelian Sulguni cheese	Formaggi
მესხური ჩეჩილი	Meskhuri Chechili Meskhetian Chechili	Formaggi
მიტარბი	Mitarbi	Acque minerali
მუკუზანი	Mukuzani	Vini
ნაბეღლავი	Nabeghlavi	Acque minerali
ნაფარეული	Napareuli	Vini
საირმე	Sairme	Acque minerali
სქური	Skuri	Acque minerali
სულგუნი	Sulguni	Formaggi
სვანური სულგუნი	Svanuri Sulguni Svanetian Sulguni cheese	Formaggi
სვირი	Sviri	Vini
თელიანი	Teliani	Vini
ტენილი	Tenili	Formaggi

ტიბაანი	Tibaani	Vini
ტყიბულის მთის ჩაი	Tkibulis Mtis Chai Tkibuli Mountain tea	Tè
წინანდალი	Tsinandali	Vini
თუშური გუდა	Tushuri Guda <sup>10</sup> Tushetian Guda <sup>6</sup> cheese	Formaggi
ტვიში	Tvishi	Vini
უწერა	Utsera	Acque minerali
ვაზისუბანი	Vazisubani	Vini
ზვარე	Zvare	Acque minerali

**b) Indicazioni della Svizzera protette in virtù dell'articolo 2 par. 2 lett. (c)**

Denominazioni	Traduzioni in inglese e nelle lingue nazionali	Traslitterazioni / Trascrizioni / Traduzioni in georgiano	Categorie di prodotto
Aargau		აარგაუ	Vini
Aargauer Bure Kirsch	Aargau cherry spirit	აარგაუერ ბურე ქირშ/აარგაუს ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais	Abricotine / Valais apricot spirit	აბრიკოტინ/ო-დე-ვი დ'აბრიკო დუ ვალე/ აბრიკოტინი / ვალეს გარგარის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Absinthe du Val-de-Travers	Val-de-Travers absinth	აბსენტ დუ ვალ-დე-ტრავერ /ვალ-დე-ტრავერის აფსენტე	Distillati
Adelboden		ადელბოდენ/ადელბოდენი	Acque minerali
Aigle		ეგლ/ეგლი	Vini

10 La protezione dell'indicazione geografica «Guda» per un formaggio di provenienza georgiana non pregiudica l'uso del nome «Gouda» per un determinato tipo di formaggio e quale elemento di denominazioni composte protette come indicazioni geografiche per Paesi terzi.

Appenzell		აპენცელ/აპენცელი	Acque minerali
Appenzell Ausser-rhoden		აპენცელ აუსერროდენ/აპენცელ აუსერროდენი	Vini
Appenzeller		აპენცელერ/აპენცელერი	Birre
Appenzeller		აპენცელერ/აპენცელერი	Formaggi
Appenzeller Alpenbitter	Appenzell Alps herbal spirit	აპენცელერ ალპენბითერ/აპენცელ ალპური მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Appenzeller Biber / Appenzeller Biberli		აპენცელერ ბიბერ/აპენცელერ ბიბერლი/ აპენცელერ ბიბერი/აპენცელერ ბიბერლი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Appenzeller Mostbröckli		აპენცელერ მოსტბროკლი/აპენცელერ მოსტბროკლი	Carni
Appenzeller Pantli		აპენცელერ ფანთლი/აპენცელის ფანთლი	Carni
Appenzeller Siedwurst	Appenzell boiled sausage	აპენცელერ ზიდვურსტ/აპენცელის მოხარშული ძეხვი	Carni
Aproz		აპროზ/აპროზი	Acque minerali
Aubonne		აობონ/აობონი	Vini
Auvernier		ავერნიე	Vini
Baarer		ბაარერ/ბაარერი	Birre
Badener		ბადენერ/ბადენერი	Birre
Baselbieter Burgermeister		ბაზელბითერ ბურგერმაისტერ/ ბაზელბითერ ბურგერ მაისტერი	Distillati

Baselbieter Kirsch	Basel cherry spirit	ბაზელბითერ კირშ/ბაზელის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Baselbieter Marc	Basel grape marc spirit	ბაზელბითერ მარჟ/ბაზელის ყურძნის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Baselbieter Mirabelle	Basel mirabelle spirit	ბაზელბითერ მირაბელე/ბაზელის მირაბელას (ქლიავი) სპირტიანი სასმელი	Distillati
Baselbieter Pflümli	Basel plum spirit	ბაზელბითერ ფლუმლი/ბაზელის ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Baselbieter Zwetschgenwasser	Basel prune spirit	ბაზელბითერ ცვეჩგენვასერ/ბაზელის შავი ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Basel-Landschaft		ბაზელ-ლანდშაფტ/ბაზელ-ლანდშაფტი	Vini
Basel-Stadt		ბაზელ-შტადტ/ბაზელ-შტადტი	Vini
Basler Eierkirsch	Basel cherry and egg liqueur	ბასლერ აიერქირშ/ბაზელის ალუბლისა და კვერცხის ლიქიორი	Distillati
Basler Lächerli		ბასლერ ლექერლი/ბაზელის ლექერლი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Bellinzona		ბელინძონა/ბელინძონა	Vini
Bern Berne		ბერნ/ბერნე/ბერნი	Vini
Bernbieter Birnenbrand	Bern pear spirit	ბერნბითერ ბირნენბრანდ/ბერნის მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur	Bern cherry liqueur	ბერნბითერ ჩერი ბრენდი ლიქიორ/ბერნის ალუბლის ლიქიორი	Distillati
Bernbieter Griottes Liqueur	Bern Morello cherry liqueur	ბერნბითერ გრიოტე ლიქიორ/ბერნის გრიოტეს	Distillati

ალუბლის ლიქიორი			
Bernbieter Kirsch	Bern cherry spirit	ბერნბითერ კირშ/ბერნის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Bernbieter Kirschen Liqueur	Bern cherry liqueur	ბერნბითერ კირშენ ლიქიორ/ბერნის ალუბლის ლიქიორი	Distillati
Bernbieter Kräuterbitter	Bern herbal spirit	ბერნბითერ კროითერბითერ/ბერნის მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Bernbieter Mirabellen	Bern mirabelle spirit	ბერნბითერ მირაბელენ/ბერნის მირაბელას (ქლიავი) სპირტიანი სასმელი	Distillati
Bernbieter Zwetschgenwasser	Bern prune spirit	ბერნბითერ ცვეჩგენვასერ/ბერნის შავი ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse	Bern alpine cheese / Bern planing cheese	ბერნერ ალპკეზე/ბერნერ ჰობელკეზე/ბერნის ალპური ყველი /ბერნის ჰობელკეზე	Formaggi
Berner Haselnusslebkuchen	Bern hazelnut gingerbread	ბერნერ ჰაზელნუსლებკუხენ/ბერნის თხილის თაფლაკვერი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Berner Honiglebkuchen	Bern honey gingerbread	ბერნერ ჰონიგლებკუხენ/ბერნის თაფლის თაფლაკვერი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Berner Zungenwurst	Bern tongue sausage	ბერნერ ცუნგენვურსთ/ბერნის ენის ძეხვი	Carni
Bérudge de Cornaux	Cornaux Bérudge plum spirit	ბერუჯ დე კორნო/კორნო ბერუჯის ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Bex		ბე ბექს ბექსი	Vini

Bieleree Lac de Bienne		ბილერზე ლაკ დე ბიენ/ ბილერის ტბა ბიენის ტბა	Vini
Bois du Jura	Jura wood	ბუა დუ ჟურა/ჟურას ხე	Legname
Boîte à musique de Sainte-Croix	Sainte-Croix music box	ბუატ ა მუზიკ დე სენტ- კრუა/სენტ-კრუას მუსიკალური ზარდახშა	Meccanica
Bonvillars		ბონვილარ/ბონვილარი	Vini
Bouchon vaudois	Vaud cork- shaped biscuit	ბუშონ ვოდუა/ვოდის კორპის ფორმის ორცხოზილა	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolciumi
Boutefas		ბუთფა/ბუთფასი	Carni
Brandy du Valais	Valais brandy	ბრენდი დუ ვალე/ვალეს ბრენდი	Distillati
Brienzer Holzschnitzerei	Brienz wood- carving	ბრინცერ ჰოლცშნიცერაი/ბრინცერის გრავირებული ხე	Artigianato
Bündner Alpkäse	Grisons alpine cheese	ბუნდნერ ალფქეზე/ გრაუბუნდენის ალპური ყველი	Formaggi
Bündner Bergkäse	Grisons mountain cheese	ბუნდნერ ბერგქეზე/გრაუბუნდენის მთის ყველი	Formaggi
Bündner Nusstorte / Engadiner Nusstorte	Bündner walnut pie / Engadin walnut pie Tourte aux noix des Grisons / tourte aux noix d'Engadine	ბუნდნერ ნუსტორთე/ენგადინერ ნუსტორტე/ბუნდნერის კაკლის ტორტი / ენგადინის კაკლის ტორტი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolciumi
Bündner	Grisons cured	ბუნდნერ	Carni

Rohschinken	ham	როშინქენ/გრაუბუნდენის შამში	
Bündner Röteli / Churer Röteli		ბუნდნერ როთელი/ქურერ როთელი/ბუნდნერ როტელი / ქურერ როტელი	Distillati
Bündner Salsiz / Bündner Doppelsalsiz		ბუნდნერ სალსიც/ბუნდნერ დოპელსალსიც/ ბუნდნერ სალსიცი / ბუნდნერის ორმაგი სალსიცი	Carni
Bündnerfleisch	Grisons dry-cured beef Carne secca dei Grigioni	ბუნდნერფლაიმ/ გრაუბუნდენის მშრალი საქონლის ხორცი	Carni
Calamin		კალამინ/კალამინი	Vini
Calanda		კალანდა	Birre
Canada du Valais	Valais Canada apple spirit	კანადა დუ ვალე/ კანადა ვალეს ვაშლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Cardon épineux genevois	Geneva thorny cardoon	კარდონ ეპინე ჟენევეუა/კარდონ ეპინე ჟენევეუა	Prodotti orticoli
Castel San Pietro		კასტელ სან პიეტრო/კასტელ სან პიეტრო	Vini
Cervelas		სერველა/სერველასი	Carni
Chablais		შაბლი	Vini
Chamoson		შამოზონ/შამოზონი	Vini
Château de Chouilly		შატო დე შული/	Vini
Château de Collex		შატო დე კოლექს/შატო დე კოლექსი	Vini
Château du Crest		შატო დუ კრესტ/შატო დუკრესტი	Vini
Cheyres		შეირ/შეირი	Vini

Coing d'Ajoie	Ajoie quince spirit	ქუნ დე ჟუა/აჟუას კომზის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Coing du Valais	Valais quince spirit	ქუნ დუ ვალე/ვალეს კომზის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Conthey		ქონთე	Vini
Coppa del Ticino	Ticino coppa	კოპა დელ ტიჩინო/ტიჩინო კოპა	Carni
Cortailod		კორტაიო	Vini
Coteau de Bossy		კოტო დე ბოსი	Vini
Coteau de Bourdigny		კოტო დე ბურდინი	Vini
Coteau de Chevrens		კოტო დე შევრან/კოტო დე შევრანი	Vini
Coteau de Choulex		კოტო დე შულექს/კოტო დე შულექსი	Vini
Coteau de Chouilly		კოტო დე შული	Vini
Coteau de Genthod		კოტო დე ჟანტუ	Vini
Coteau de la vigne blanche		კოტო დე ლა ვინიე ბლანშ/თეთრი ყურძნის ღვინო	Vini
Coteau de Lully		კოტო დე ლული	Vini
Coteau de Peissy		კოტო დე პესი	Vini
Coteau des Baillets		კოტო დე ბაიე	Vini
Coteaux de Dardagny		კოტო დე დარდანი	Vini
Coteaux de Peney		კოტო დე პენე	Vini
Côtes de Landecy		კოტ დე ლანდსი	Vini
Côtes de Russin		კოტ დე რუსენ/კოტ დე რუსენი	Vini

Côtes-de-l'Orbe		კოტ-დე-ლ-ორბ/კოტ-დე-ლ-ორბი	Vini
Crème double de la Gruyère	Gruyère double cream	კრემ დუბლ დე ლა გრუიერ/გრუიერეს ორმაგი კრემი	Prodotti lattieri
Cressier		კრესიე/კრესიერი	Vini
Cuchale		ქუშოლ/ქუშოლი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Damassine		დამასინ/დამასინი	Distillati
Découpage du Pays d'Enhaut	Pays d'Enhaut paper carving	დეკუპაჟ დუ პეი დენუ/ქალაღზე ორნამენტების ჭრა	Artigianato
Dézaley		დეზალე	Vini
Dézaley-Marsens		დეზალე-მარსენ/დეზალი-მარსენი	Vini
Dôle		დოლ/დოლი	Vini
Domaine de l'Abbaye		დომეინ დე ლაბეი	Vini
Dorin		დორინ/დორინი	Vini
Eau-de-vie d'herbes du Jura	Jura herbal spirit	ო-დე-ვი დერბ დუ ჟურა/ჟურას მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Eau-de-vie d'herbes du Valais	Valais herbal spirit	ო-დე-ვი დერბ დუ ვალე/ვალეს მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Eau-de-vie de poire du Valais	Valais pear spirit	ო-დე-ვი დე პუალ დუ ვალე/ვალეს მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Eau-de-vie de vin du Valais	Valais wine spirit	ო-დე-ვი დე ვინ დუ ვალე/ვალეს ღვინის სპირტიანი სასმელი	Distillati

Einsiedler		აინზიდლერ/აინზიდლერი	Birre
Elmer		ელმერ/ელმერი	Acque minerali
Emmentaler	Emmental	ემენტალერ/ ემენტალი	Formaggi
Emmentaler Bauernbratwurst	Emmental farmer frying sausage	ემენტალერ ბაუერნბრათვურსთ/ემენტალი ს ფერმერის შესაწვავი ძეხვი	Carni
Emmentaler Kirsch	Emmental cherry spirit	ემენტალერ ქირშ/ემენტალის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Epesses		ეპეს/ეპესი	Vini
Eptinger		ეპთინგერ/ეპთინგერი	Acque minerali
Ermitage du Valais / Hermitage du Valais		ერმიტაჟ დუ ვალე /ვალეს ერმიტაჟი	Vini
Féchy		ფეში	Vini
Felsenau		ფელზენაუ	Birre
Fendant		ფენდან/ფენდანი	Vini
Fläsch		ფლემ/ფლემი	Vini
Formagella ticinese		ფორმაჯელა ტიჩინეზე/ფორმაჯელა ტიჩინეზე	Formaggi
Formaggio d'alpe ticinese	Ticino alpine cheese	ფორმაჯო დ ალპე ტიჩინეზე/ტიჩინოს ალპური ყველი	Formaggi
Framboise du Valais	Valais raspberry spirit	ფრამბუაზ დუ ვალე/ვალეს ჟოლოს სპირტიანი სასმელი	Distillati
Freiämter Theilerrbirnenbrand	Freiamt Theilers pear spirit	ფრაიემთერ თაილერბირნენბრანდ/ფრაიაამ თ თეილერსის მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati

Freiämter Zwetschgenwasser	Freiamt prune spirit	ფრაიემთერ ცვეჩგენვასერ/ფრაიამთის შავი ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Fricktaler Kirsch	Fricktal cherry spirit	ფრიქტალერ ქირშ/ფრიქტალის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Fricktaler Pflümliwasser	Fricktal plum spirit	ფრიქტალერ ფლუმლივასერ/ფრიქტალის ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Fully		ფუი	Vini
Gâteau du Vully	Vully pie	გატო დუ ვუი/ ვუის ღვეზელი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Génépi du Valais	Valais genepi spirit	ჟენეპი დუ ვალე/ვალეს ჟენეპი სპირტიანი სასმელი	Distillati
Genève		ჟენევე/ჟენევა	Vini
Genève / Genf	Geneva	ჟენევე/გენეფ/ჟენევა	Orologi
Genièvre		ჟენიევრ/ჟენიევრი	Distillati
Genièvre du Jura		ჟენიევრ დუ ჟურა	Distillati
Gentiane du Jura	Jura gentian	ჟანტიან დუ ჟურა/ჟურა გენტიანი	Distillati
Glarner		გლარნერ/გლარნერი	Birre
Glarner Alpkäse Fromage d'alpage glaronais Formaggio d'alpe glarone	Glarus alpine cheese	გლარნერ ალპკეზე/ ფრომაჟ დალპაჟ გლარონე/ ფორმაჯო დალპე გლარონეზე/ გლარნერის ალპური ყველი	Formaggi
Glarner Kalber- wurst	Glarus veal sausage	გლარნერ კალბერვურსთ/გლარნერის ხბოს ძეხვი	Carni
Glarner Pastete	Glarus meat pie	გლარნერ პაშტეტე/გლარნერის ხორცის ღვეზელი	Carni

Glarner Schiefer	Glarus slate	გლარნერ შიფერ/გლარნერის ფიქალი	Pietra
Glarus		გლარუს/გლარუსი	Vini
Golden du Valais	Valais Golden apple spirit	გოლდენ დუ ვალე/ვალეს ვაშლის (გოლდენი) სპირტიანი სასმელი	Distillati
Goron		გორონ/გორონი	Vini
Gotthard Kräuterbrand	Gotthard herbal spirit	გოთჰარდ კროითერბრანდ/გოთჰარდის მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Grand Carraz		გრანდ კარაზ/გრანდ კარაზი	Vini
Grappa del Ticino / Grappa Ticinese		გრაპა დელ ტიჩინო/ გრაპა ტიჩინეზე/გრაპა ტიჩინოდან	Distillati
Grappa della Val Bregaglia		გრაპა დელა ვალ ბრეგალია/გრაპა ვალ ბრეგალის ხეობიდან	Distillati
Grappa della Val Calanca		გრაპა დელა ვალ კალანკა/გრაპა კალანკას ხეობიდან	Distillati
Grappa della Val Mesolcina		გრაპა დელა ვალ მეზოლჩინა/გრაპა მეზოლჩინას ხეობიდან	Distillati
Grappa della Valle di Poschiavo		გრაპა დელა ვალე დი პოსკიავო/გრაპა პოსკიავოს ხეობიდან	Distillati
Graubünden Grigioni		გრაუბუნდენგრიჯონი გრაუბუნდენი/გრიჯონი	Vini
Gravenstein du Valais	Valais Gravenstein apple spirit	გრავენშტაინ დუ ვალე/ვალეს გრავენშტაინ ვაშლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Gruyère	Gruyere Greyzer Gruviera	გრუიერ/გრუიერი	Formaggi

Hallau		ჰალაუ	Vini
Hallauer Schinkenwurst	Hallau ham sausage	ჰალაუერ შინქენვურსტ/ჰალაუს ლორი	Carni
Henniez		ენიე/ენიეზი	Acque minerali
Hergiswil		ჰერგისვილ/ჰერგისვილი	Artigianato
Huile de noix vaudoise	Vaud walnut oil	უილ დე ნუა ვოდუაზ/ვოდუასის კაკლის ზეთი	Olio
Innerschwyzzer Chrüter	Innerschwyz herbal spirit	ინერშვიზერ ხრუტერ/ინერშვიცერის მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Ittinger		ითინგერ/ითინგერი	Birre
Jambon cru du Valais	Valais cured ham Walliser Rohschinken	ჟამბონ კრუ დუ ვალე/ვალეს ლორი	Carni
Jambon de la Borne		ჟამბონ დე ლა ბორნ	Carni
Jenins		ჟენინ/ჟენინი	Vini
Johannisberg du Valais		იოჰანისბერგ დუ ვალე/იოჰანისბერგ დუ ვალე	Vini
Jura		ჟურა/ იურა	Vini
Kirsch d'Ajoie	Ajoie cherry spirit	ქირშ დ აჟუა/აჟუას ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Kirsch de la Béroche	La Béroche cherry spirit	ქირშ დე ლა ბეროშ / ბეროშის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Kirsch du Valais	Valais cherry spirit	ქირშ დუ ვალე/ვალეს ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Kirsch suisse Schweizer Kirsch	Swiss cherry spirit	ქირშ სუის შვაიცერ ქირშ/შვეიცარული ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati

Knutwiler		ქნუთვილერ/ქნუთვილერი	Acque minerali
La Côte		ლა კოტ/ლა კოტე	Vini
La Feuillée		ლა ფეიე	Vini
Lard sec du Valais	Valais dry-cured bacon Walliser Trockenspeck	ლარ სეკ დუ ვალე/ვალეს მშრალად დამუშავებული ბეკონი	Carni
Lauerzer Kirsch	Lauerz cherry spirit	ლაუერცერ ქირშ/ლაუერცის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Lavaux		ლავო	Vini
L'Étivaz	L'Étivaz	ლეთივა	Formaggi
Leytron		ლეიტრონ/ლეიტრონი	Vini
Lie de Dôle du Valais	Valais Dôle lees spirit	ლი დე დოლ დუ ვალე/ (დურდო) სპირტიანი სასმელი დოლე ვალედან	Distillati
Lie du Mandement	Mandement lees spirit	ლი დუ მანდმან/მანდმანის (დურდო) სპირტიანი სასმელი	Distillati
Lie du Valais	Valais lees spirit	ლი დუ ვალე/ვალეს (დურდო) სპირტიანი სასმელი	Distillati
Ligerz Gléresse		ლიგერცლიგერცი გლიერეს//გლიერეს	Vini
Liqueur d'abricot du Valais	Valais apricot liqueur	ლიკერ დ აბრიკო დუ ვალე/ვალეს გარგარის ლიქიორი	Distillati
Liqueur de framboise du Valais	Valais raspberry liqueur	ლიკერ დე ფრამბუაზ დუ ვალე/ვალეს ჟოლოს ლიქიორი	Distillati
Liqueur de poires Williams du Valais	Valais Williams pear liqueur	ლიკერ დე პუარ ვილიამს დუ ვალე/ვალეს ვილიამსის მსხლის ლიქიორი	Distillati
Longeole		ლონჟოლ/ლონჟოლი	Carni
Luganiga ticinese / Luganighetta		ლუგანიგა ტიჩინეზე/ლუგანიგეტა	Carni

ticinese		ტიჩინეზე/ლუგანიგა ტიჩინეზე / ლუგანიგეტა ტიჩინეზე	
Lutry		ლუტრი	Vini
Luzern		ლუცერნ/ლუცერნი	Vini
Luzerner Birnenträsch	Lucerne pear spirit	ლუცერნერ ბირნენტრეშ/ლუცერნის მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)	Lucerne herbal spirit	ლუცერნე ხრუთერ (კროითერბრანდ)/ ლუცერნის მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Kernobstbrand	Lucerne apple and pear spirit	ლუცერნერ კერნობსტბრანდ/ლუცერნის ვაშლისა და მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Kirsch	Lucerne cherry spirit	ლუცერნერ ქირშ/ლუცერნის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Pflümli	Lucerne plum spirit	ლუცერნე ფლუმლი/ ლუცერნის ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Theiler- birnenbrand	Lucerne Theilers pear spirit	ლუცერნერ თაილერბირნენბრანდ/ლუცერ ნის თეილერის მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Williams	Lucerne Williams pear spirit	ლუცერნერ ვილიამს/ლუცერნის ვილიამსის მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Luzerner Zwetschgenwasser	Lucerne prune spirit	ლუცერნერ ცვეტგენვასერ/ლუცერნის შავი ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Maienfeld		მაიენფელდ/მაიენფელდი	Vini
Malans		მალანს/მალანსი	Vini
Malvoisie du Valais		მალვუაზი დუ ვალე/	Vini

შემაგრებული ღვინო ვალებიდან			
Mandement de Jussy		მანდმან დე ჟუსი/ ჟუსის მადმანი	Vini
Marc d'Auvernier	Auvernier brandy	მარკ დ ოვერნიე/ ოვერნიერის ბრენდი	Distillati
Marc de Dôle du Valais	Valais Dôle brandy	მარკ დე დოლ დუ ვალე/ ვალეს (დოლი) ბრენდი	Distillati
Meringue de la Gruyère	Gruyère meringue	მერენგ დე ლა გრუიერ/ მერენგ დე ლა გრუიერი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Mirabelle d'Ajoie	Ajoie mirabelle spirit	მირაბელ დ აჟუა/აჟუას მირაბელას სპირტიანი სასმელი	Distillati
Mirabelle du Valais	Valais mirabelle spirit	მირაბელ დუ ვალე/ვალეს მირაბელას სპირტიანი სასმელი	Distillati
Mont-sur-Rolle		მონ-სურ-როლ/მონ-სურ- როლი	Vini
Morges		მორჟ/მორჯი	Vini
Munder Safran	Mund saffron	მუნდერ საფრან/მუნდერის ზაფრანა	Spezie
Nendaz		ნენდა/ნენდაზი	Acque minerali
Neuchâtel		ნეშატელ/ნეშატელი	Vini
Neuchâtel Neuenburg		ნეშატელ/ნეშატელი ნოიენბურგ/ნოიენბურგი	Orologi
Nidwalden		ნიდვალდენ/ნიდვალდენი	Vini
Nidwaldner Alpkäse	Nidwald alpine cheese	ნიდვალდნერ ალპკეზე/ნიდვალდის ალპური ყველი	Formaggi
Nostrano		ნოსტრანო	Vini

Obwalden		ობვალდენ/ობვალდენი	Vini
Obwaldner Alpkäse	Obwald alpine cheese	ობვალდენერ ალპქეზე/ობვალდენის ალპური ყველი	Formaggi
Païen / Heida		პაიენ/პაიენი/ ჰაიდა	Vini
Pain de seigle valaisan Walliser Roggenbrot	Valais rye bread	პენ დე სეგლ ვალეზან/ვალისერ როგგენბროთ ვალისური ჭვავის პური	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Panettone ticinese	Ticino panettone	პანეტონე ტიჩინეზე/პანეტონე ტიჩინეზე	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Passugger		პასუგერ/პასუგერი	Acque minerali
Poire à Botzi		პუარ ა ბოტსი/ბოტსი მსხალი	Prodotti frutticoli
Poire d'Orange de la Baroche	La Baroche Orange pear spirit	პუარ დ ორანჟ დე ლა ბაროშ/ ბაროში ფორთოხლის მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Poire d'Ajoie	Ajoie pear spirit	პუარ დ აჟუა/აჟუას მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Pomme d'Ajoie	Ajoie apple spirit	პომ დ აჟუა/აჟუას ვაშლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Pomme du Valais	Valais apple spirit	პომ დუ ვალე/ვალეს ვაშლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Prune d'Ajoie	Ajoie plum spirit	პრუნ დ აჟუა/აჟუას ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Prune du Valais	Valais plum spirit	[რუნ დუ ვალე/ვალეს ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Prune impériale de la Baroche	La Baroche imperial plum spirit	პრუნ ამპერიალ დე ლა ბაროშ/ ბაროშის იმპერიალი მსხლის სპირტიანი სასმელი	Distillati

Pruneau du Valais	Valais prune spirit	პრუნო დუ ვალე/ვალეს შავი ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Raclette du Valais Walliser Raclette	Valais raclette cheese	რაკლეტ დუ ვალე/ ვალისერ რაკლეტ ვალეს რაკლეტის ყველი	Formaggi
Rhâzünser		რეცუნზერ/რეცუნზერი	Acque minerali
Rheintaler Ribel / Türggen Ribel		რაინთალერ რიბელ / თურგენ რიბელ/რაინთალის რიბელი/თურგენ რიბელი	Cereali
Rhubarbe du Vully	Vully rhubarb	რუბარბ დუ ვული/ ვულის რევანდი	Prodotti orticoli
Rigi Kirsch / Zuger Kirsch	Rigi cherry spirit / Zug cherry spirit	რიგი ქირშ/ცუგერ ქირშ/რიგის ალუბლის სპირტიანი სასმელი / ცუგის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Rougemont		რუემონ/რუემონი	Vini
Saillon		სეიონ/სეიონი	Vini
Saint-Saphorin		სენ-საფორინ/სენ-საფორინი	Vini
Salame ticinese	Ticino salami	სალამე ტიჩინეზე/ტიჩინოს სალიამი	Carni
Salgesch Salquenen		სალგეშ/სალქუენენ/ სალგეში /სალქუენენი	Vini
Salvagnin		სალვანინ/სალვანინი	Vini
Satigny		სატიანი	Vini
Saucisse aux choux vaudoise	Vaud cabbage sausage	სოსის ო შუ ვოდუაზ/ვოდის კომბოსტოს სოსისი	Carni
Saucisse d'Ajoie	Ajoie sausage	სოსის დ აჟოიე/აჟუას სოსისი	Carni
Saucisson neuchâ- telois / Saucisse neuchâteloise	Neuchâtel sausage	სოსისონ ნეშატელუა/სოსის ნეშატელუაზ/ნეშატელის სოსისი	Carni

Saucisson vaudois	Vaud sausage	სოსისონ ვოდუა/ვოდის სოსისი	Carni
Savièse		სავიეზ/სავიეზი	Vini
Sbrinz		სბრინც/სბრინცი	Formaggi
Schabziger	Sapsago	შაბციგერ/ შაბციგერი	Formaggi
Schaffhausen		შაფჰაუზენ/შაფჰაუზენი	Vini
Schaffhausen Schaffhouse		შაფჰაუზენ/შაფჰაუს/ შაფჰაუზენი/შაფჰაუსი	Orologi
Schwarzbuben Kirsch	Schwarzbu- ben cherry spirit	შვარცბუბენ ქირშ/ შვარცბუბენის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Schweizer Kräu- terbonbon Bonbon aux herbes suisses	Swiss herbal sweet	შვაიცერ კროითერბონბონ/ბონბონ ოზერბ სუის/შვეიცარული მცენარეული ტკბილეული	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Schweizer Scho- kolade Chocolat suisse Cioccolato svizze- ro	Swiss choco- late	შვაიცერ შოკოლადე/ შოკოლა სუის/ ჩოკოლატო ზვიცერო/ შვეიცარული შოკოლადი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
Schweizer Tilsiter Tilsit suisse	Swiss tilsit	შვაიცერ თილზითერ/ტილზიტ სუის/შვეიცარული ტილზიტის ყველი	Formaggi
Schwyz		შვიც/შვიცი	Vini
Seeländer Kirsch	Seeland cherry spirit	ზელენდერ ქირშ/ზელანდის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Seeländer Pflümliwasser	Seeland plum spirit	ზელენდერ ფლუმლივასერ/ზელენდის ქლიავის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Sel de Bex	Bex salt	სელ დე ბე/ბესის მარილი	Sale
Sel du Jura	Jura salt	სელ დუ ჟურა/ჟურას მარილი	Sale

Sierre Siders		სიერ/სიერი სიდერს/სიდერსი	Vini
Sion Sitten		სიონ/სიონისიტენ/სიტენი	Vini
Solothurn		სოლოთურნ/სოლოთურნი	Vini
St. Gallen		სანქტ გალენ/სანქტ გალენი	Vini
St. Galler		სანქტგალერ/სანქტ გალერი	Birre
St. Galler Biber / St. Galler Biberli		სანქტ გალერ ბიბერ / სანქტ გალერ ბიბერლი/სანქტ გალერ ბიბერი / სანქტ გალერ ბიბერლი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolci
St. Galler Brat- wurst / St. Galler Kalbsbratwurst	St Gallen frying sau- sage / St Gall frying veal sausage	სანქტ გალერ ბრათვურსთ/სანქტ გალერ ქალბსბრათვურსთ/სანქტ გალენის შესაწვავი ძეხვი/ სანქტ გალერის შესაწვავი ხბოს ძეხვი	Carni
St. Galler Alpkäse	St Gallen alpine cheese	სანქტ გალერ ალპქეზე/სანქტ გალენის ალპური ყველი	Formaggi
St. Galler Schübli- g	St Gallen schübli- g sausage	სანქტ გალერ შუბლიგ/სანქტ გალენის ძეხვი შუბლიგი	Carni
Swiss Suisse Schweiz		სვის სუის შვაიც შვეიცარია	Orologi
Tête de Moine, Fromage de Belle- lay		ტეტ დე მუან, ფრომაჟ დე ბელელე/ ტეტ დემუანეს/ ყველი ბელელი	Formaggi
Thunersee		თუნერზე/თუნერის ტბა	Vini
Thurgau		ტურგაუ/ტურგაუ	Vini
Ticino / Bianco del Ticino / Rosato del Ticino / Rosso		ტიჩინო /ბიანკო დელ ტიჩინო / როზატო დელ ტიჩინო/როსო დელ ტიჩინო	Vini

del Ticino

Tirggel		თირგელ/თირგელი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolciumi
Toggenburger Biscuit	Toggenburg biscuit	ტოგენბურგერ ბისკუი/ტოგენბურგული ორცხოზილა	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolciumi
Tomme vaudoise		ტომ ვოდუაზ/ტომ ვოდუაზი	Formaggi
Twann Douanne		ტვან/ტვანი დუან/დუანი	Vini
Uri		ური	Vini
Urner Alpkäse	Uri alpine cheese	ურნერ ალპკეზე/ურნის ალპური ყველი	Formaggi
Urschwyz Kräuterbranntwein	Urschwyz herbal wine spirit	ურშვიცერ კროითერბრანნთვინ/ურშვიცის მცენარეული ბრენდი	Distillati
Urschwyzerkirsch	Urschwyz cherry spirit	ურშვიცერქირშ/ურშვიცის ალუბლის სპირტიანი სასმელი	Distillati
Vacherin fribourgeois		ვაშერენ ფრიბურჟუა/ვაშერენ ფრიბურგი	Formaggi
Vacherin Mont-d'Or		ვაშერინ მონ-დორ/ვაშერინ მონ-დორი	Formaggi
Valais Wallis		ვალე ვალის/ვალისი	Vini
Valaisanne		ვალეზან/ვალეზანი	Birre
Vallée de Joux	Joux Valley	ვალე დე ჟუ	Orologi
Valser / Valser St. Petersquelle		ვალსერ/ვალსერ სანქტ ფეტერს ქუელლე / წმინდა პეტრეს წყაროს წყალი ვალისიდან	Acque minerali
Vaud		ვო	Vini

Vaumarcus		ვომარკუ	Vini
Viande séchée du Valais	Valais dry-cured beef Walliser Trockenfleisch	ვიანდ სეშე დუ ვალე/ვალეს გამომშრალი საქონლის ხორცი	Carni
Villeneuve		ვილნევ/ვილნევი	Vini
Villette		ვილეტ/ვილეთი	Vini
Vully		ვუი	Vini
Walliser Chrüter	Valais herbal spirit	ვალიზერ ხრუტერ/ვალეს მცენარეული სპირტიანი სასმელი	Distillati
Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse	Werdenberg sour cheese / Bloder cheese	ვერდენბერგერ ზაუერქეზე / ბლოდერქეზე / არაჟანი ვერდენბერგი/ყველი ბლოდერი	Formaggi
Willisauer Ringli	Willisau ring biscuit	ვილიზაუერ რინგლი/ვილიზაუს რგოლი ორცხობილები	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolciumi
Yvorne		ივორნ/ივორნი	Vini
Zincarlin		ცინკარლინ/ცინკარლინი	Formaggi
Zug		ცუგ/ცუგი	Vini
Zuger		ცუგერ/ცუგერი	Birre
Zuger Kirschtorte	Zug cherry layer cake	ცუგერ ქირშთორთე/ცუგის ალუბლის ტორტი	Prodotti di panetteria, pasticceria e dolciumi
Zürich		ციურიხ/ციურიხი	Vini
Zürichsee		ციურიხზე/ციურიხის ტბა	Vini

---

Zurzacher	ცურცახერ/ცურცახერი	Acque minerali
-----------	--------------------	----------------

---

*Allegato IV*

**a) Punto di contatto della Georgia**

Centro nazionale per la proprietà intellettuale della Georgia - Sakpatenti

**b) Punto di contatto della Svizzera**

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

### **a) Registri ed elenchi nazionali della Georgia**

Registro nazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti e persone fisiche o giuridiche autorizzate a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

### **b) Registri ed elenchi nazionali della Svizzera**

- Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati in conformità all'ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati.
- Elenco svizzero delle denominazioni di origine controllata per i vini, tenuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura in conformità all'articolo 25 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino.
- Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette per i prodotti non agricoli in conformità all'ordinanza del 2 settembre 2015 sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli.

## 7.3

### **Rapporto sulle misure tariffali adottate nel 2018**

*Parte III:* Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2018

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)



## 7.3

# Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2018

del ...

---

## 1 In generale

Con il presente 45° rapporto concernente le misure tariffali, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nel 2018 in virtù della legge del 9 ottobre 1986<sup>1</sup> sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 13 dicembre 1974<sup>2</sup> sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») e la legge del 9 ottobre 1981<sup>3</sup> sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>4</sup> sulle importazioni agricole (OIAgr), l'attribuzione e l'utilizzo dei contingenti doganali sono pubblicati esclusivamente su Internet all'indirizzo [www.import.ufag.admin.ch](http://www.import.ufag.admin.ch).

Su questo sito Internet sono pubblicati anche gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e altri cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

1 RS 632.10  
2 RS 632.111.72  
3 RS632.91  
4 RS 916.01

## **2 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane**

### **2.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01)**

#### **Modifica del 12 ottobre 2018 (RU 2018 3541)**

##### *Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da semina*

A causa del forte aumento della domanda di nuove varietà di tuberi-seme, ci si attende un aumento delle importazioni per l'anno di coltivazione 2019. Inoltre, a causa del cattivo raccolto di patate nell'Europa nordoccidentale, la disponibilità di piante è fortemente limitata. Per garantire un costante approvvigionamento del mercato con le varietà desiderate e su richiesta della competente organizzazione di categoria, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha aumentato temporaneamente di 2000 t il contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate da semina nell'OIAgr, che è passato da 4000 t a 6000 t.

La modifica del 12 ottobre era limitata dal 1° novembre al 31 dicembre 2018. Poiché la misura è già scaduta, l'Assemblea federale non è tenuta a decidere a questo proposito (art. 13 cpv. 2 LTD).

#### **Modifiche del 31 ottobre 2018 (RU 2018 4191)**

##### *Riduzione dell'aliquota di dazio fuori contingente per animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein*

Il contingente doganale n. 2 per animali della specie bovina permette di importare ogni anno 1200 bovini da allevamento all'aliquota di dazio del contingente (ADC) di 60 franchi per animale. Il contingente doganale è messo all'asta in due quote. Le importazioni al di fuori del contingente doganale sono possibili in qualsiasi momento. Tuttavia le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) erano molto più elevate delle aliquote del contingente e variavano in funzione della voce di tariffa doganale. Mentre l'aliquota doganale per animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) era di 2500 franchi per animale, per le altre razze era di 1500 franchi per animale e di 1275 franchi per gli animali da allevamento non di razza pura.

Fino al 2015 la domanda di bovini da allevamento esteri poteva essere quasi completamente coperta dal contingente doganale. Tuttavia dal 2016 la domanda ha registrato un forte aumento. Questo incremento ha comportato un aumento sia dei prezzi di aggiudicazione al momento dell'asta delle quote del contingente, sia delle importazioni di bovini da allevamento al di fuori del contingente doganale.

L'aumento della domanda di importazione di bovini da allevamento, i prezzi di aggiudicazione elevati dal 2016 e gli ADFC che variavano in funzione della razza hanno portato negli ultimi anni incertezze nel commercio e nell'esecuzione. In particolare la differenziazione tra gli animali da allevamento di razza pura bruna,

chiazzata e Holstein dagli altri animali da allevamento di razza pura, si è rivelata particolarmente difficile nella prassi. Le incertezze possono essere attenuate grazie alla riduzione, a 1500 franchi per animale, dell'ADFC per gli animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein nell'allegato 1 dell'OIAgr.

Il Consiglio federale ha dunque fissato l'ADFC a 1500 franchi. Nella stessa occasione è stato anche corretto un rimando errato nell'OIAgr.

### **Modifiche del 30 novembre 2018** (RU 2018 4691)

#### *Introduzione di un dazio minimo per lo zucchero*

La redditività della coltivazione di barbabietole da zucchero in Svizzera sarà migliorata mediante un aumento temporaneo del sostegno. Oltre all'aumento del contributo per singole colture per la barbabietola da zucchero, la protezione doganale per lo zucchero sarà estesa mediante un dazio minimo. A tale scopo è proposta una modifica dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>5</sup> sui contributi per singole colture (OCSC) e dell'OIAgr.

Dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2021 l'imposizione doganale per lo zucchero (voce di tariffa 1701.9999) ammonterà al minimo a 7 franchi per 100 kg. Questa misura sarà sancita nell'articolo 5 capoverso 2 OIAgr. I corrispondenti adeguamenti delle aliquote di dazio saranno effettuati nell'allegato 1 numero 18. Il Consiglio federale dà la priorità alla costituzione di scorte obbligatorie, pertanto saranno riscossi innanzitutto i contributi ai fondi di garanzia in conformità alla legge del 17 giugno 2016<sup>6</sup> sull'approvvigionamento del Paese e soltanto in un secondo tempo saranno aumentate le aliquote di dazio. Queste ultime saranno aumentate soltanto quando l'importo previsto dei contributi ai fondi di garanzia sarà raggiunto, ossia a partire da 16 franchi per 100 kg di zucchero. Pertanto l'aliquota di dazio per la voce principale (voce di tariffa 1701.9999) rimane nulla. Le aliquote di dazio saranno invece aumentate per le voci di tariffa la cui protezione doganale deriva dalla voce di tariffa 1701.9999 e per le quali non è riscosso alcun contributo ai fondi di garanzia.

Il progetto contiene anche una modifica dell'articolo 50 OIAgr. Si tratta di una concretizzazione della disposizione relativa alla riscossione di emolumenti al fine di disciplinare in modo più chiaro la prassi attuale.

<sup>5</sup> RS 910.17

<sup>6</sup> RS 531

### **3 Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati**

#### **3.1 Ordinanza del 23 novembre 2011 sui contributi all'esportazione (RS 632.111.723)**

#### **Modifiche del 21 settembre 2018 (RU 2018 3935 e RU 2018 3937)**

##### *Modifica e abrogazione dell'ordinanza sui contributi all'esportazione*

A seguito della decisione del 19 dicembre 2015 della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione, i contributi alle esportazioni concessi dalla Svizzera per i prodotti agricoli trasformati devono essere aboliti al più tardi entro fine 2020. Il 15 dicembre 2017 le Camere federali hanno pertanto adottato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione<sup>7</sup>. Il decreto federale contiene anche le necessarie modifiche legislative. La legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») è stata sottoposta a una revisione totale. Questa è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e ha decretato l'abolizione dei contributi all'esportazione. Il Consiglio federale ha abrogato, al 1° gennaio 2019, anche l'ordinanza sui contributi all'esportazione, ordinanza che aveva in precedenza modificato, con effetto al 1° dicembre 2018, per disciplinare la ripartizione dei fondi durante l'ultimo mese di contributi (dicembre 2018).

Quest'ultima modifica non è però già più in vigore essendo l'ordinanza stata abrogata al 1° gennaio 2019. L'Assemblea federale non deve pertanto adottare nessuna decisione in merito.

<sup>7</sup> FF 2017 6785

---

## **4 Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali**

### **4.1 Ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali (RS 632.911)**

#### **Modifiche del 28 marzo e del 9 maggio 2018 (RU 2018 1517 1995)**

*Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore degli Accordi di libero scambio (ALS) conclusi con la Georgia e le Filippine*

L'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi che beneficiano di preferenze tariffali unilaterali nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo. I Paesi con i quali la Svizzera conclude un ALS sono stralciati da questo elenco in quanto le preferenze tariffali autonome sono sostituite da concessioni stipulate mediante accordo.

Al termine della procedura di ratifica degli ALS approvati dal Parlamento e conclusi con la Georgia (decreto federale del 29 settembre 2017<sup>8</sup>) e le Filippine (decreto federale del 16 marzo 2018<sup>9</sup>) le concessioni doganali fissate in tali Accordi sono state recepite nel diritto nazionale e sono entrate in vigore il 1° maggio 2018 per la Georgia e il 1° giugno 2018 per le Filippine.

Con l'entrata in vigore dei rispettivi Accordi la Georgia e le Filippine sono state stralciate dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

<sup>8</sup> RU 2018 1517

<sup>9</sup> RU 2018 1995

## Elenco delle abbreviazioni

AEELS	Associazione europea di libero scambio
ALS	Accordo di libero scambio
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
CNUCES	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
CPTPP	Accordo di partenariato transpacifico globale e progressista ( <i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i> )
DEFER	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
G20	Gruppo dei 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea)
GATS	Accordo generale del 15 aprile 1994 sugli scambi di servizi (RS 0.632.20, allegato 1 B, <i>General Agreement on Trade in Services</i> )
LTD	Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10)
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MRA	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco

	<p>riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81, <i>Mutual Recognition Agreement</i>)</p>
OCSC	<p>Ordinanza sui contributi per singole colture (RS 910.17)</p>
OCSE	<p>Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico</p>
OIAgr	<p>Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01)</p>
OIL	<p>Organizzazione internazionale del lavoro</p>
OMC	<p>Organizzazione mondiale del commercio</p>
ONU	<p>Organizzazione delle Nazioni Unite</p>
PIL	<p>Prodotto interno lordo</p>
PMI	<p>Piccole e medie imprese</p>
SECO	<p>Segreteria di Stato dell'economia</p>
TPP	<p>Accordo di partenariato transpacifico (<i>Trans-Pacific Partnership Agreement</i>)</p>
TRIPS	<p>Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>)</p>
UNCITRAL	<p>Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>)</p>